



**VARIAZIONI CONTRATTUALI ARTIGIANE
MARZO 2022 AL 28/3/2022**

- A. Lista CCNL Confartigianato suddivisa per codici CNEL;
- B. EBNA: siglato A.I. nazionale del 17.12.2021 che disciplina le nuove quote di versamento alla bilateralità dal 1.1.2022 o dalla data di rinnovo dei CCNL di categoria ove successiva;
- C. **SANI.IN.VENETO**: siglato accordo in data 20.01.2022 che ridetermina e proroga i servizi straordinari COVID fino al 31.3.2022 (esempio diaria in caso di quarantena);
- D. **PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE**: siglato in data 25 gennaio 2022 verbale di accordo sulla proroga dell'A.I. veneto sui premi aziendali e welfare aziendale del 18.11.16;
- E. **VERSAMENTI EBAV**: siglato in data 25.1.2022 accordo su contribuzione INPS quote EBAV;
- F. A.I. veneto del 4.12.2020 sulla bilateralità veneta che disciplina EAR per le imprese che non aderiscono alla bilateralità veneta (EBAV- SANINVENETO) **E VERBALE DEL 29.1.2021 SU OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE MANCATO VERSAMENTO BILATERALITA' (diffuso il 5.3.21)**;
- G. **APPRENDISTATO DUALE**: per i rapporti che si chiudono al conseguimento del titolo di studio è previsto con l'ultimo cedolino utile il versamento alla previdenza complementare e contributo bilateralità a favore dello studente (vedi A.I. VENETO 1.10.2018 ditte area EBAV e 23.4.20 per settore edile e modello EBAV D61 ed Edilcassa Veneto Mod.AD per "borsa di studio apprendistato duale");
- H. **PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE**: siglato in data 12.01.2021 accordo interconfederale veneto che proroga fino al 31.12.2021 la validità dell'accordo interconfederale veneto del 18.11.2016;
- I. Le aziende artigiane non edili (CSC INPS 4) versanti EBAV/EBNA (versamento con F24 causale EBNA) non sono tenute al versamento al fondo INPS F.I.S;
- J. SANI IN AZIENDA possibile far iscrivere Titolari Soci e collaboratori Familiari al Fondo sanitario veneto di settore;
- K. **SOTTOSCRITTO VERBALE DI ACCORDO NUOVE PRESTAZIONI EBAV** che rimborsano parzialmente il costo a carico di titolari o dipendenti per le iscrizioni volontarie dei propri familiari come previsti dall'iniziativa SANI.IN.FAMIGLIA/SANI.IN.AZIENDA.

 <p>https://www.ebav.it/</p> <p>per consultare il catalogo dei servizi di primo e secondo livello a favore di imprese e dipendenti</p>	<p>Da 1.1.2021 L'IMPRESA NON ADERENTE ALLA BILATERALITA' E CHE NON VERSA LA CONTRIBUZIONE EBAV DI PRIMO E SECONDO LIVELLO E' TENUTA AD EROGARE AL DIPENDENTE L'ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (E.A.R.) specifico per EBAV pari a: - 25 EURO (lordi mensili per 13 mensilità non assorbibili) 30 euro per ditte area meccanica - Consegnare ai dipendenti in forza l'informativa delle prestazioni (all'atto dell'assunzione se neoassunti) - liquidare direttamente al lavoratore le prestazioni di primo e secondo livello EBAV</p>
 <p>https://www.saninveneto.it/</p> <p>per consultare il catalogo delle prestazioni favore degli iscritti</p>	<p>Da 1.1.2021 L'IMPRESA NON ADERENTE ALLA BILATERALITA' E CHE NON VERSA LA CONTRIBUZIONE DI SANINVENETO E' TENUTA AD EROGARE L'ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (E.A.R.) specifico per SANINVENETO pari a: - 25 EURO (lordi mensili per 13 mensilità non assorbibili) - Consegnare ai dipendenti in forza l'informativa delle prestazioni (all'atto dell'assunzione se neoassunti) - liquidare direttamente al lavoratore le quote prestazioni di saninveneto</p>

CONTRATTO	N.	VARIAZIONE	NOTE																																																																								
Area Meccanica Metalmecanica Artigiana COD.INPS 116 COD.EBAV AA COD. CNEL 030 RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.1.22 (VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.1.2022)	1	PRIMA TRANCHE UNA TANTUM CCNL DEL 17.12.21 CON LE PAGHE DI MARZO 2022 T.D. INTRODOTTE CAUSALI CONTRATTUALI DAL CCNL DEL 17.12.21 DA 1.9.2020 CESSANO LE PREVIGENTI VOCI RETRIBUTIVE REGIONALI - ERT - ERR - IRR DA 1.9.2020 EROGATA VOCE RETRIBUTIVA REGIONALE ERV	CCRL VENETO DEL 1.7.2020. CCNL DEL 17.12.2021 Gli aumenti avranno diverse decorrenze: 1° gennaio 2022, 1° maggio 2022, 1° dicembre 2022 per tutti i livelli retributivi. Di seguito gli importi dell'aumento per il 4° livello: • Metalmecanica , Autoriparazione e Installatori: 25 euro nella busta paga di gennaio 2022, 25 euro in quella di maggio 2022, 19,57 euro in quella di dicembre 2022; <table border="1"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>Retribuzione Tabellare al 31.12.2021</th> <th>Aumento 1.1.2022</th> <th>Aumento 1.5.2022</th> <th>Aumento 1.12.2022</th> <th>TOTALE AUMENTO A REGIME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1Q</td> <td>1747,39</td> <td>31,40</td> <td>31,40</td> <td>24,57</td> <td>87,37</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1747,39</td> <td>31,40</td> <td>31,40</td> <td>24,57</td> <td>87,37</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1625,88</td> <td>29,24</td> <td>29,21</td> <td>22,87</td> <td>81,29</td> </tr> <tr> <td>2B</td> <td>1535,23</td> <td>27,58</td> <td>27,58</td> <td>21,60</td> <td>76,76</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1476,25</td> <td>26,52</td> <td>26,52</td> <td>20,77</td> <td>73,81</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1391,41</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td>19,57</td> <td>69,57</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1340,12</td> <td>24,08</td> <td>24,08</td> <td>18,85</td> <td>67,01</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1277,93</td> <td>22,96</td> <td>22,96</td> <td>17,98</td> <td>63,90</td> </tr> </tbody> </table> Nell'accordo è stato previsto anche un aumento dell'indennità di trasferta e reperibilità del 5% e decorre da gennaio 2022 e introdotte 8 ore di formazione obbligatoria su competenze digitali. Ai lavoratori, senza distinzione di livelli, va anche un importo Una Tantum di 130 euro in due rate: - la prima di 70 euro con il cedolino paga di marzo 2022, - la seconda di 60 euro con il cedolino paga di luglio 2022. <table border="1"> <thead> <tr> <th>UNA TANTUM CCNL 17.12.2021</th> <th>periodo riferimento 36 MESI</th> <th>1^ rata paghe MARZO 2022</th> <th>2^ rata paghe LUGLIO 2022</th> <th>IMPORTO MENSILE</th> <th>IMPORTO TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>operai e impiegati</td> <td>1.1.2019- >31.12.2021</td> <td>€ 70,00</td> <td>€ 60,00</td> <td>€ 3,61</td> <td>€ 130,00</td> </tr> <tr> <td>apprendisti professionalizzante e duale</td> <td>1.1.2019- >31.12.2021</td> <td>€ 49,00</td> <td>€ 42,00</td> <td>€ 2,53</td> <td>€ 91,00</td> </tr> </tbody> </table> NOTE (1) spetta solo ai lavoratori in forza alla data di stipula 17.12.21 in relazione alla loro presenza nel periodo interessato; per intero se si cessa prima delle rate di erogazione (2) suddivisibile in quote mensile in base alla durata del rapporto nel periodo interessato , mese intero sole se lavorato almeno 15 gg / criterio rateo (3) onnicomprensivo di ogni istituto diretto, indiretto e differito di origine legale e contrattuale TFR compreso (4) assorbibile da eventuali AFAC o altre voci eventualmente erogate dal datore con tale specifica ed espressa finalità , tali AFAC cessano dal 1.1.22 (4) riproporzionato per part time, assenza post partum, assenze concordate per mancanza lavoro (5) intermittenti: verificare mese per mese per ciascuno dei 36 di riferimento la percentuale di ore effettivamente lavorate/chiamate rispetto a full time e riproporzionare in tal modo il valore della quota mensile di riferimento alla percentuale così ottenuta CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CCNL DEL 17.12.2021 ELIMINATI INTERVALLI TEMPORALI TRA PIU' CONTRATTI A TERMINE Ai sensi art.21 c.2 dlgs 81/15 il ccnl ha disposto l'eliminazione degli intervalli temporali INTRODOTTE CAUSALI CONTRATTUALI Oltre alle ipotesi previste dalla lettera A) e B) dell'articolo 19 del dlgs 81.15 ai sensi della lettera B-BIS vengono individuate le seguenti esigenze che consentono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a termine: - punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste.	LIVELLO	Retribuzione Tabellare al 31.12.2021	Aumento 1.1.2022	Aumento 1.5.2022	Aumento 1.12.2022	TOTALE AUMENTO A REGIME	1Q	1747,39	31,40	31,40	24,57	87,37	1	1747,39	31,40	31,40	24,57	87,37	2	1625,88	29,24	29,21	22,87	81,29	2B	1535,23	27,58	27,58	21,60	76,76	3	1476,25	26,52	26,52	20,77	73,81	4	1391,41	25,00	25,00	19,57	69,57	5	1340,12	24,08	24,08	18,85	67,01	6	1277,93	22,96	22,96	17,98	63,90	UNA TANTUM CCNL 17.12.2021	periodo riferimento 36 MESI	1^ rata paghe MARZO 2022	2^ rata paghe LUGLIO 2022	IMPORTO MENSILE	IMPORTO TOTALE	operai e impiegati	1.1.2019- >31.12.2021	€ 70,00	€ 60,00	€ 3,61	€ 130,00	apprendisti professionalizzante e duale	1.1.2019- >31.12.2021	€ 49,00	€ 42,00	€ 2,53	€ 91,00
LIVELLO	Retribuzione Tabellare al 31.12.2021	Aumento 1.1.2022	Aumento 1.5.2022	Aumento 1.12.2022	TOTALE AUMENTO A REGIME																																																																						
1Q	1747,39	31,40	31,40	24,57	87,37																																																																						
1	1747,39	31,40	31,40	24,57	87,37																																																																						
2	1625,88	29,24	29,21	22,87	81,29																																																																						
2B	1535,23	27,58	27,58	21,60	76,76																																																																						
3	1476,25	26,52	26,52	20,77	73,81																																																																						
4	1391,41	25,00	25,00	19,57	69,57																																																																						
5	1340,12	24,08	24,08	18,85	67,01																																																																						
6	1277,93	22,96	22,96	17,98	63,90																																																																						
UNA TANTUM CCNL 17.12.2021	periodo riferimento 36 MESI	1^ rata paghe MARZO 2022	2^ rata paghe LUGLIO 2022	IMPORTO MENSILE	IMPORTO TOTALE																																																																						
operai e impiegati	1.1.2019- >31.12.2021	€ 70,00	€ 60,00	€ 3,61	€ 130,00																																																																						
apprendisti professionalizzante e duale	1.1.2019- >31.12.2021	€ 49,00	€ 42,00	€ 2,53	€ 91,00																																																																						

- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari.

INTRODOTTA STAGIONALITA'

È consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per esigenze di carattere stagionale per la gestione organizzativa di eventi prevedibili e ricorrenti in determinati periodi dell'anno (punte stagionali). Tale possibilità riguarda tutte le tipologie di aziende non solo con ciclo produttivo discontinuo, il contratto TD stagionale può essere stipulato fino a 6 mesi di durata per singolo ciclo stagionale.

NUOVI LIMITI QUANTITATIVI PER DITTE CON PIU' DI 10 DIPENDENTI

- Ditte da 0 a 5 dipendenti (indeterminati compresi apprendisti) possono essere assunti 3 lavoratori a tempo determinato
- per le imprese con più di 5 dipendenti è consentita l'assunzione di 4 lavoratori a tempo determinato
- nelle imprese con più di 10 dipendenti è consentita l'assunzione di 5 lavoratori a tempo determinato (novità)

ELEMENTI RETRIBUTIVI REGIONALI:

DA 1.9.2020 LE VOCI RETRIBUTIVE ERT, ERR, E IRR CESSANO DI ESSERE EROGATE E VENGONO CONGLOBATE NELLA NUOVA VOCE RETRIBUTIVA ERV. DALLA MEDESIMA DATA A TUTTI GLI OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI VIENE EROGATO L'ELEMENTO RETRIBUTIVO VENETO (ERV) COME DA TABELLA CHE SEGUE:

ERV	1	2	2B	3	4	5	6
MENSILE	115,00	103,00	95,00	89,00	81,00	77,00	72,00
ORARIO	0,66474	0,59538	0,54913	0,51445	0,46821	0,44509	0,41618

Per L'apprendistato professionalizzante l'importo mensile a titolo di ERV è pari a 25 euro. Per l'apprendistato duale non è prevista l'erogazione. Gli importi a titolo di ERV rappresentano retribuzione che ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale TFR compreso.

PERIODO DI PROVA ESTESO PER GLI OPERAI NUOVI ASSUNTI SE PERCETTORI DI NASPI/DIS-COLL

Al fine di incentivare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti disoccupati, nel caso di assunzione di lavoratori che percepiscono il reddito di cittadinanza, oppure NASPI/dis-coll è facoltà del datore di lavoro estendere il periodo di prova fino a una durata massima di 3 mesi se tra le due parti non sono intercorsi precedenti rapporti di lavoro.

TABELLE ALLEGATI

<p>ORAFI ARTIGIANI</p> <p>COD.INPS 116</p> <p>COD.EBAV AC</p> <p>COD. CNEL 030</p> <p>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.1.22</p> <p>(VEDI TABELLA QUOTE EBAV "A" DA 1.1.2022)</p>	<p>8</p>	<p>PRIMA TRANCHE UNA TANTUM CCNL DEL 17.12.21 CON LE PAGHE DI MARZO 2022</p>	<p>CCNL DEL 17.12.2021</p> <p>Gli aumenti avranno diverse decorrenze: 1° gennaio 2022, 1° maggio 2022, 1° dicembre 2022 per tutti i livelli retributivi.</p> <p>Di seguito gli importi dell'aumento per il 4° livello:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orafo: 25 euro nella busta paga di gennaio 2022, 25 euro in quella di maggio 2022, 19,74 euro in quella di dicembre 2022; <table border="1" data-bbox="643 367 1431 703"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>Retribuzione Tabellare al 31.12.2021</th> <th>Aumento 1.1.2022</th> <th>Aumento 1.5.2022</th> <th>Aumento 1.12.2022</th> <th>TOTALE AUMENTO A REGIME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1Q</td> <td>1748,82</td> <td>31,35</td> <td>31,35</td> <td>24,74</td> <td>87,44</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1748,82</td> <td>31,35</td> <td>31,35</td> <td>24,74</td> <td>87,44</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1629,34</td> <td>29,20</td> <td>29,20</td> <td>23,07</td> <td>81,47</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1483,12</td> <td>26,58</td> <td>26,58</td> <td>21,00</td> <td>74,16</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1394,90</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td>19,74</td> <td>69,74</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1341,32</td> <td>24,04</td> <td>24,04</td> <td>18,99</td> <td>67,07</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1271,73</td> <td>22,79</td> <td>22,79</td> <td>18,01</td> <td>63,59</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nell'accordo è stato previsto anche un aumento dell'indennità di trasferta e reperibilità del 5% e decorre da gennaio 2022 e introdotte 8 ore di formazione obbligatoria su competenze digitali.</p> <p>Ai lavoratori, senza distinzione di livelli, va anche un importo Una Tantum di 130 euro in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prima di 70 euro con il cedolino paga di marzo 2022, - la seconda di 60 euro con il cedolino paga di luglio 2022. <table border="1" data-bbox="643 965 1414 1234"> <thead> <tr> <th>UNA TANTUM CCNL 17.12.2021</th> <th>periodo riferimento 36 MESI</th> <th>1^ rata paghe MARZO 2022</th> <th>2^ rata paghe LUGLIO 2022</th> <th>IMPORTO MENSILE</th> <th>IMPORTO TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>operai e impiegati</td> <td>1.1.2019-->31.12.2021</td> <td>€ 70,00</td> <td>€ 60,00</td> <td>€ 3,61</td> <td>€ 130,00</td> </tr> <tr> <td>apprendisti professionalizzante e duale</td> <td>1.1.2019-->31.12.2021</td> <td>€ 49,00</td> <td>€ 42,00</td> <td>€ 2,53</td> <td>€ 91,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>NOTE (1) spetta solo ai lavoratori in forza alla data di stipula 17.12.21 in relazione alla loro presenza nel periodo interessato; per intero se si cessa prima delle rate di erogazione (2) suddivisibile in quote mensile in base alla durata del rapporto nel periodo interessato, mese intero solo se lavorato almeno 15 gg / criterio rateo (3) onnicomprensivo di ogni istituto diretto, indiretto e differito di origine legale e contrattuale TFR compreso (4) assorbibile da eventuali AFAC o altre voci eventualmente erogate dal datore con tale specifica ed espressa finalità, tali AFAC cessano dal 1.1.22 (4) riproporzionato per part time, assenza post partum, assenze concordate per mancanza lavoro (5) intermittenti: verificare mese per mese per ciascuno dei 36 di riferimento la percentuale di ore effettivamente lavorate/chiamate rispetto a full time e riproporzionare in tal modo il valore della quota mensile di riferimento alla percentuale così ottenuta.</p> <p>CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CCNL DEL 17.12.2021</p> <p>ELIMINATI INTERVALLI TEMPORALI TRA PIU' CONTRATTI A TERMINE</p> <p>Ai sensi art.21 c.2 dlgs 81/15 il ccnl ha disposto l'eliminazione degli intervalli temporali</p> <p>INTRODOTTE CAUSALI CONTRATTUALI</p> <p>Oltre alle ipotesi previste dalla lettera A) e B) dell'articolo 19 del dlgs 81.15 ai sensi della lettera B-BIS vengono individuate le seguenti esigenze che consentono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a termine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste. - incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; - esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; 	LIVELLO	Retribuzione Tabellare al 31.12.2021	Aumento 1.1.2022	Aumento 1.5.2022	Aumento 1.12.2022	TOTALE AUMENTO A REGIME	1Q	1748,82	31,35	31,35	24,74	87,44	1	1748,82	31,35	31,35	24,74	87,44	2	1629,34	29,20	29,20	23,07	81,47	3	1483,12	26,58	26,58	21,00	74,16	4	1394,90	25,00	25,00	19,74	69,74	5	1341,32	24,04	24,04	18,99	67,07	6	1271,73	22,79	22,79	18,01	63,59	UNA TANTUM CCNL 17.12.2021	periodo riferimento 36 MESI	1^ rata paghe MARZO 2022	2^ rata paghe LUGLIO 2022	IMPORTO MENSILE	IMPORTO TOTALE	operai e impiegati	1.1.2019-->31.12.2021	€ 70,00	€ 60,00	€ 3,61	€ 130,00	apprendisti professionalizzante e duale	1.1.2019-->31.12.2021	€ 49,00	€ 42,00	€ 2,53	€ 91,00
LIVELLO	Retribuzione Tabellare al 31.12.2021	Aumento 1.1.2022	Aumento 1.5.2022	Aumento 1.12.2022	TOTALE AUMENTO A REGIME																																																																
1Q	1748,82	31,35	31,35	24,74	87,44																																																																
1	1748,82	31,35	31,35	24,74	87,44																																																																
2	1629,34	29,20	29,20	23,07	81,47																																																																
3	1483,12	26,58	26,58	21,00	74,16																																																																
4	1394,90	25,00	25,00	19,74	69,74																																																																
5	1341,32	24,04	24,04	18,99	67,07																																																																
6	1271,73	22,79	22,79	18,01	63,59																																																																
UNA TANTUM CCNL 17.12.2021	periodo riferimento 36 MESI	1^ rata paghe MARZO 2022	2^ rata paghe LUGLIO 2022	IMPORTO MENSILE	IMPORTO TOTALE																																																																
operai e impiegati	1.1.2019-->31.12.2021	€ 70,00	€ 60,00	€ 3,61	€ 130,00																																																																
apprendisti professionalizzante e duale	1.1.2019-->31.12.2021	€ 49,00	€ 42,00	€ 2,53	€ 91,00																																																																

			<p>- esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari.</p> <p>INTRODOTTA STAGIONALITA' È consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per esigenze di carattere stagionale per la gestione organizzativa di eventi prevedibili e ricorrenti in determinati periodi dell'anno (punte stagionali). Tale possibilità riguarda tutte le tipologie di aziende non solo con ciclo produttivo discontinuo, il contratto TD stagionale può essere stipulato fino a 6 mesi di durata.</p> <p>NUOVI LIMITI QUANTITATIVI PER DITTE CON PIU' DI 10 DIPENDENTI - Ditte da 0 a 5 dipendenti (indeterminati compresi apprendisti) possono essere assunti 3 lavoratori a tempo determinato - per le imprese con più di 5 dipendenti è consentita l'assunzione di 4 lavoratori a tempo determinato - nelle imprese con più di 10 dipendenti è consentita l'assunzione di 5 lavoratori a tempo determinato (novità)</p> <p>PERIODO DI PROVA ESTESO PER GLI OPERAI NUOVI ASSUNTI SE PERCETTORI DI NASPI/DIS-COLL Al fine di incentivare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti disoccupati, nel caso di assunzione di lavoratori che percepiscono il reddito di cittadinanza, oppure NASPI/dis-coll è facoltà del datore di lavoro estendere il periodo di prova fino a una durata massima di 3 mesi se tra le due parti non sono intercorsi precedenti rapporti di lavoro. Tabelle allegate</p> <p style="text-align: center;">TABELLE ALLEGATE</p>																																																
<p>ODONTOTECNICI ARTIGIANI E PMI</p> <p>COD INPS 116 COD.EBAV AB</p> <p>COD. CNEL 030</p> <p>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.1.22</p> <p>PER DITTE ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.1.22</p> <p>PER DITTE NON ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV F RIGA 7 DA 1.1.2022</p>	11	<p>PRIMA TRANCHE UNA TANTUM CCNL DEL 17.12.21 CON LE PAGHE DI MARZO 2022</p>	<p>CCNL DEL 17.12.2021 Gli aumenti avranno diverse decorrenze: 1° gennaio 2022, 1° maggio 2022, 1° dicembre 2022 per tutti i livelli retributivi. Di seguito gli importi dell'aumento per il 4° livello:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odontotecnici: 25 euro nella busta paga di gennaio 2022, 25 euro in quella di maggio 2022, 16,09 euro in quella di dicembre 2022. <table border="1" data-bbox="651 1361 1439 1697"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>Retribuzione Tabellare al 31.12.2021</th> <th>Aumento 1.1.2022</th> <th>Aumento 1.5.2022</th> <th>Aumento 1.12.2022</th> <th>TOTALE AUMENTO A REGIME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1S</td> <td>1812,95</td> <td>34,29</td> <td>34,29</td> <td>22,06</td> <td>90,64</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1639,63</td> <td>31,01</td> <td>31,01</td> <td>19,96</td> <td>81,98</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1553,12</td> <td>29,38</td> <td>29,38</td> <td>18,90</td> <td>77,66</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1403,96</td> <td>26,55</td> <td>26,55</td> <td>17,10</td> <td>70,20</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1321,91</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td>16,09</td> <td>66,09</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1266,01</td> <td>23,94</td> <td>23,94</td> <td>15,42</td> <td>63,30</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1218,09</td> <td>23,04</td> <td>23,04</td> <td>14,82</td> <td>60,90</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nell'accordo è stato previsto anche un aumento dell'indennità di trasferta che decorre da gennaio 2022 e introdotte 8 ore di formazione obbligatoria su competenze digitali.</p>	LIVELLO	Retribuzione Tabellare al 31.12.2021	Aumento 1.1.2022	Aumento 1.5.2022	Aumento 1.12.2022	TOTALE AUMENTO A REGIME	1S	1812,95	34,29	34,29	22,06	90,64	1	1639,63	31,01	31,01	19,96	81,98	2	1553,12	29,38	29,38	18,90	77,66	3	1403,96	26,55	26,55	17,10	70,20	4	1321,91	25,00	25,00	16,09	66,09	5	1266,01	23,94	23,94	15,42	63,30	6	1218,09	23,04	23,04	14,82	60,90
LIVELLO	Retribuzione Tabellare al 31.12.2021	Aumento 1.1.2022	Aumento 1.5.2022	Aumento 1.12.2022	TOTALE AUMENTO A REGIME																																														
1S	1812,95	34,29	34,29	22,06	90,64																																														
1	1639,63	31,01	31,01	19,96	81,98																																														
2	1553,12	29,38	29,38	18,90	77,66																																														
3	1403,96	26,55	26,55	17,10	70,20																																														
4	1321,91	25,00	25,00	16,09	66,09																																														
5	1266,01	23,94	23,94	15,42	63,30																																														
6	1218,09	23,04	23,04	14,82	60,90																																														

Ai lavoratori, senza distinzione di livelli, va anche un importo Una Tantum di 130 euro in due rate:
 - la prima di 70 euro con il cedolino paga di marzo 2022,
 - la seconda di 60 euro con il cedolino paga di luglio 2022.

UNA TANTUM CCNL 17.12.2021	periodo riferimento 36 MESI	1^ rata paghe MARZO 2022	2^ rata paghe LUGLIO 2022	IMPORTO MENSILE	IMPORTO TOTALE
operai e impiegati	1.1.2019-- >31.12.2021	€ 70,00	€ 60,00	€ 3,61	€ 130,00
Apprendisti professionalizzante e duale	1.1.2019-- >31.12.2021	€ 49,00	€ 42,00	€ 2,53	€ 91,00

NOTE (1) spetta solo ai lavoratori in forza alla data di stipula 17.12.21 in relazione alla loro presenza nel periodo interessato; per intero se si cessa prima delle rate di erogazione (2) suddivisibile in quote mensile in base alla durata del rapporto nel periodo interessato, mese intero solo se lavorato almeno 15 gg / criterio rateo (3) onnicomprensivo di ogni istituto diretto, indiretto e differito di origine legale e contrattuale TFR compreso (4) assorbibile da eventuali AFAC o altre voci eventualmente erogate dal datore con tale specifica ed espressa finalità, tali AFAC cessano dal 1.1.22 (4) riproporzionato per part time, assenza post partum, assenze concordate per mancanza lavoro (5) intermittenti: verificare mese per mese per ciascuno dei 36 di riferimento la percentuale di ore effettivamente lavorate/chiamate rispetto a full time e riproporzionare in tal modo il valore della quota mensile di riferimento alla percentuale così ottenuta

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CCNL DEL 17.12.2021

ELIMINATI INTERVALLI TEMPORALI TRA PIU' CONTRATTI A TERMINE

Ai sensi art.21 c.2 dlgs 81/15 il ccnl ha disposto l'eliminazione degli intervalli temporali

INTRODOTTE CAUSALI CONTRATTUALI

Oltre alle ipotesi previste dalla lettera A) e B) dell'articolo 19 del dlgs 81.15 ai sensi della lettera B-BIS vengono individuate le seguenti esigenze che consentono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a termine:

- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste.
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto no presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari.

INTRODOTTA STAGIONALITA'

È consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per esigenze di carattere stagionale per la gestione organizzativa di eventi prevedibili e ricorrenti in determinati periodi dell'anno (punte stagionali). Tale possibilità riguarda tutte le tipologie di aziende non solo con ciclo produttivo discontinuo, il contratto TD stagionale può essere stipulato fino a 6 mesi di durata.

NUOVI LIMITI QUANTITATIVI PER DITTE CON PIU' DI 10 DIPENDENTI

- Ditte da 0 a 5 dipendenti (indeterminati compresi apprendisti) possono essere assunti 3 lavoratori a tempo determinato
- per le imprese con più di 5 dipendenti è consentita l'assunzione di 4 lavoratori a tempo determinato
- nelle imprese con più di 10 dipendenti è consentita l'assunzione di un TD ogni due dipendenti in forza

PERIODO DI PROVA ESTESO PER GLI OPERAI NUOVI ASSUNTI SE PERCETTORI DI NASPI/DIS-COLL

Al fine di incentivare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti disoccupati, nel caso di assunzione di lavoratori che percepiscono il reddito di cittadinanza, oppure NASPI/dis-coll è facoltà del datore di lavoro estendere il periodo di prova fino a una durata massima di 3 mesi se tra le due parti non sono intercorsi precedenti rapporti di lavoro.

TABELLE ALLEGATE

**RESTAURO ARTISTICO
DI BENI CULTURALI
codice ATECO
prevalente 90.03.02
novità:
introdotta sezione
specifica nel CCNL
MECCANICA
PER ASSUNZIONI DAL
1.1.2022
CLASSIFICAZIONE DEL
PERSONALE DI
SETTORE E SPECIFICA
TABELLA SALARIALE**

**RECEPITO A.I.
NAZIONALE DEL
17.12.21 NUOVE
QUOTE DI
VERSAMENTO
BILATERALITA'
DA 1.1.22**

**(VEDI TABELLA EBAV
"A" DA 1.1.2022)**

**Nuova sezione
del CCNL per
assunzioni dal
1.1.2022**

SETTORE RESTAURO ARTISTICO DI BENI CULTURALI

Il CCNL del 17.12.2021 ha ampliato il campo di applicazione del CCNL anche ai datori di lavoro artigiani che operano nel settore del restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici, ed ogni altro materiale che ricada nel campo di applicazione della normativa di tutela dei Beni Culturali, così come individuati dal codice ATECO prevalente 90.03.02.

Per tale settore è stata introdotta una specifica tabella salariale in vigore dal 1.1.2022 e una specifica classificazione del personale sempre in vigore dal 1.1.2022

LIVELLI	QUALIFICHE	RETRIBUZIONE TABELLARE
QUADRO SUPER*	-Restauratore beni culturali funzioni di gerente	2458,42
QUADRO	-Restauratore beni culturali funzioni direttive	2458,42
1	-Restauratore beni culturali funzioni di capocantiere	2308,42
2	-Restauratore beni culturali specializzato provetto	1775,55
3	-Restauratore beni culturali specializzato	1650,00
4**	-Tecnico del restauro senior -Addetti all'amministrazione o ai servizi	1627,55
5	-Tecnico del restauro Junior -Tecnico del restauro con competenze settoriali -Addetto all'amministrazione o ai servizi -Operaio qualificato	1525,55
6	-Operaio generico	1456,63

Note:

*Per i lavoratori inquadrati al livello quadro super è riconosciuta l'indennità per funzioni direttive pari a 50,00 euro mensili.

**Per i lavoratori inquadrati al 4° livello con qualifica di tecnico del restauro senior è riconosciuta l'indennità di ruolo strategico (I.R.S) pari a 100 euro mensili.

PERIODO DI PROVA

LIVELLI	PERIODO DI PROVA
QUADRO S	6 MESI
QUADRO	6 MESI
1	5 MESI
2	4 MESI E 2 SETTIMANE
3	4 MESI
4	3 MESI E 2 SETTIMANE
5	3 MESI
6	1 MESE

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

LIVELLI	PREAVVISO LICENZIAMENTO/DIMISSIONI
QUADRO S	3 MESI
QUADRO	3 MESI
1	2 MESI E 2 SETTIMANE
2	2 MESI
3	2 MESI
4	1 MESE E 2 SETTIMANE
5	1 MESE E 2 SETTIMANE
6	1 MESE

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Possibile per i livelli finali di destinazione di cui alla tabella sotto, La durata è pari a 5 anni. Per gli addetti all'amministrazione o ai servizi la durata è pari a 3 anni La retribuzione dell'apprendista non può superare la retribuzione netta globale di fatto del lavoratore qualificato nella categoria di destinazione al netto delle ritenute previdenziali

Livello finale	Semestri di durata massima e percentuale retribuzione									
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
2	80%	80%	85%	85%	90%	90%	95%	95%	100%	100%
3	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
4	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
5	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
Amm.vi e addetti servizi	70%	70%	75%	80%	85%	90%				

TABELLE IN FASE DI DEFINIZIONE

SETTORE MODA
ARTIGIANO:
T.A.C.
LAVANDERIE
OCCHIALERIA

COD.INPS 003

**A.I. NAZIONALE DEL
17.12.21 NON
ANCORA RECEPITO. IN
ATTESA DI
RECEPIMENTO
APPLICARE TABELLA
EBAV "F" RIGA 11**

2
10
13
PROROGATO
CCRL DEL
9.10.17 IN
DATA 21.3.22
FINO AL
28.2.2023

PROROGATO
ERT FINO AL
28.2.2023

PROROGATA
QUOTA DI
ADESIONE
CONTRATTUALE
ALLA
PREVIDENZA
COMPL. FINO
AL 28.2.2023

versamento una
tantum
previdenza
complementare
pari a 2,5 euro al
primo
versamento per
ogni neoassunto
fino al 28.2.2023

CON
LETTERA
ASSUNZIONE
CONSEGNA
MODULO
PREVIDENZA
INTEGRATIVA
PROROGATA
COMMISSIONE
BILATERALE
T.D. FINO AL
28.2.2023

SIGLATO CCNL IN DATA 14.12.2017+VERBALE INTEGRATIVO TABELLE E CCRL DEL 14.12.2016 PROROGATO CON CCRL DEL 20.12.2018 AL 29.2.2020, PROROGATO CON CCRL DEL 27.2.2020 AL 28.2.2021, dal ccrl del 8.3.2021 fino al 28.02.2022 e dal CCRL del 21.3.22 fino al 28.2.2023

SETTORE	CODICE PAGHE	INPS	EBAV
TAC	2	003	AE
LAV	10	003	AP
OCC	13	003	AV

ACCORDO DI PROROGA CCRL DEL 14.12.2016:

- PROROGATI GLI EFFETTI DEL CCRL DEL 14.12.2016 AL 28.02.2023 COMPRESO VERSAMENTO ELEMENTO RETRIBUTIVO TRANSITORIO REGIONALE (ERT) FINO AL 28.2.2023

ERT SETTORE T.A.C.

ERT EROGAZIONE dal 1.1.2019 AL 29.02.2020 (VEDI PROROGA DEL 20.12.2018) DAL 1.3.2020 AL 28.2.2021 (VEDI PROROGA DEL 27.2.2020) E DAL 1.3.2021 AL 28.02.2022 (PROROGA DEL 8.3.2021) e **DAL 1.3.2022 AL 28.2.2023 (PROROGA DEL 21.3.2022)**

LIVELLO	valevoleTAB. A;B;C	
	mensile	orario
6s	25,80	0,14913
6	23,00	0,13295
5	19,40	0,11214
4	16,60	0,09595
3	15,00	0,08671
2	13,50	0,07803
1	11,80	0,06821
APPRENDISTI	no	no

ERT SETTORE PULITINTOLAVANDERIE

ERT EROGAZIONE dal 1.1.2019 AL 29.02.2020 (VEDI PROROGA DEL 20.12.2018) DAL 1.3.2020 AL 28.2.2021 (VEDI PROROGA DEL 27.2.2020) E DAL 1.3.2021 AL 28.02.2022 (PROROGA DEL 8.3.2021) e DAL 1.3.2022 AL 28.2.2023 (PROROGA DEL 21.3.2022)

LIVELLO		
	mensile	orario
6s	27,40	0,15838
6	24,60	0,14220
5	20,60	0,11908
4	17,40	0,10058
3	16,00	0,09249
2	14,40	0,08324
1	12,60	0,07283
APPRENDISTI	no	no

ERT SETTORE OCCHIALERIA

ERT EROGAZIONE dal 1.1.2019 AL 29.02.2020 (VEDI PROROGA DEL 20.12.2018) DAL 1.3.2020 AL 28.2.2021 (VEDI PROROGA DEL 27.2.2020) E DAL 1.3.2021 AL 28.02.2022 (PROROGA DEL 8.3.2021) e DAL 1.3.2022 AL 28.2.2023 (PROROGA DEL 21.3.2022)

LIVELLO		
	mensile	orario
6	21,40	0,12370
5	18,60	0,10751
4	15,80	0,09133
3	13,80	0,07977
2	12,80	0,07399
1	11,50	0,06647
APPRENDISTI	no	no

- PROROGATI GLI EFFETTI DEL CCRL DEL 14.12.2016 AL 28.02.2023 COMPRESA QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

	VERSAMENTO MENSILE FINO AL 28.02.2023 TAC, PULITINTOLAVANDERIE, OCCHIALI	
	FULL TIME	PART TIME ≤50%
IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI	€ 10,00	€ 5,00
APPRENDISTI	€ 5,00	€ 5,00

			<p>DA EROGARE TRAMITE VERSAMENTO AD EBAV modalità versamento come quote EBAV (vedi tab.B1 regole di calcolo www.ebav.it) quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300</p> <ul style="list-style-type: none"> • AGGIORNATA COMUNICAZIONE DA FORNIRE AI NEOASSUNTI PER SCELTA DESTINAZIONE QUOTA ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (DA RESTITUIRE ENTRO 30 GG DA ASSUNZIONE) • UNIFICAZIONE QUOTE DI SECONDO LIVELLO AREA MODA CON MANTENIMENTO TRANSITORIO CODICI CONTRATTO <p>QUOTA ANNUA 2022 PARI A 2,5 EURO AL FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (CCRL DEL 8.3.2021 E PROROGA DEL 21.3.2022): versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuale con il b01 del mese di marzo 2022 per tutti i lavoratori in forza. (per chi ha già assolto il versamento con le paghe di gennaio o febbraio 2022 non è tenuto a ripetere il versamento con le paghe di marzo 2022) per i nuovi assunti dal 1.4.2022 al 28.2.2023 sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento della quota di adesione contrattuale. Non è riproporzionabile in caso di part-time.</p> <p style="text-align: center;">TABELLE ALLEGATE</p>																				
<p>AREA CHIMICA VETRO</p> <p>COD.INPS 003 COD. EBAV CHIMICA AU COD. EBAV VETRO AL</p> <p>A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NON ANCORA RECEPITO. IN ATTESA DI RECEPIMENTO APPLICARE TABELLA EBAV "F" RIGA 11</p>	<p>4 59</p>	<p>PROROGATO CCRL DEL 9.2.2017 FINO AL 28.2.2023 CON ACCORDO DEL 21.3.2022</p> <p>PROROGATO ERT FINO AL 28.2.2023</p> <p>PROROGATA QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPL. FINO A 28.2.2023</p> <p>versamento una tantum previdenza complementare pari a 2,5 euro al primo versamento per ogni neoassunto</p> <p>CON LETTERA ASSUNZIONE CONSEGNA MODULO PREVIDENZA INTEGRATIVA</p> <p>PROROGATA COMMISSIONE BILATERALE T.D. FINO AL 28.2.2022 IN ATTESA RINNOVO CCRL</p>	<p>SIGLATO CCNL IN DATA 14.12.2017+VERBALE INTEGRATIVO TABELLE E CCRL DEL 14.12.2016 PROROGATO CON CCRL DEL 20.12.2018 AL 29.2.2020, PROROGATO CON CCRL DEL 27.2.2020 AL 28.2.2021, AL 28.2.2022 CON ACCORDO DEL 8.3.2021 E AL 28.3.2022 CON ACCORDO DEL 21.3.2022 (ESCLUSA CERAMICA)</p> <p>PROROGATA QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE FINO AL 28.2.2023</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.3 CCRL 09.02.2017 prorogato dal CCRL del 1.2.2019 fino al 29.2.2020 (SOLIDARIETA' VENETO, ALTRO NEGOZIALE) per i dipendenti in forza dal 1.3.17 in poi. PROROGATO FINO AL 28.2.2021 DAL CCRL DEL 27.2.2020, FINO AL 28.2.2022 DALL'ACCORDO DEL 8.3.2021 E FINO AL 28.2.2023 CON ACCORDO DEL 21.3.2022</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESTINATARI</th> <th colspan="2">VERSAMENTO MENSILE</th> <th rowspan="2">NELLE BUSTE PAGA DEL PERIODO</th> <th rowspan="2">contributi INPS</th> </tr> <tr> <th>FULL TIME</th> <th>PAR TIME ≤ 50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI</td> <td>€ 26,00</td> <td>€ 13,00</td> <td>DAL 1.3.2017 AL 28.02.2019, dal 1.3.2019 al 29.02.2020, DAL 1.3.2021</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>APPRENDISTI</td> <td>€ 10,00</td> <td>€ 5,00</td> <td>AL 28.2.2022, DAL 1.3.2022 AL 28.2.2023</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0; text-align: center;"> <p>modalità versamento come quelle per EBAV (vedi tab.D regole di calcolo www.ebav.it)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>EBAV B01</td> <td rowspan="2">quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300</td> </tr> <tr> <td>EBAV B01</td> </tr> </table> </div> <p>QUOTA ANNUA 2022 PARI A 2,5 EURO AL FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (CCRL DEL 8.3.2021 E PROROGA DEL 21.3.2022): versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuale con il b01 del mese di marzo 2022 per tutti i lavoratori in forza. (per chi ha già assolto il versamento con le paghe di gennaio o febbraio 2022 non è tenuto a ripetere il versamento con le paghe di marzo 2022) per i nuovi assunti dal 1.4.2022 al 28.2.2023 sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento della quota di adesione contrattuale. Non è riproporzionabile in caso di part-time.</p>	DESTINATARI	VERSAMENTO MENSILE		NELLE BUSTE PAGA DEL PERIODO	contributi INPS	FULL TIME	PAR TIME ≤ 50%	IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	€ 26,00	€ 13,00	DAL 1.3.2017 AL 28.02.2019, dal 1.3.2019 al 29.02.2020, DAL 1.3.2021	10%	APPRENDISTI	€ 10,00	€ 5,00	AL 28.2.2022, DAL 1.3.2022 AL 28.2.2023	10%	EBAV B01	quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300	EBAV B01
DESTINATARI	VERSAMENTO MENSILE		NELLE BUSTE PAGA DEL PERIODO		contributi INPS																		
	FULL TIME	PAR TIME ≤ 50%																					
IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	€ 26,00	€ 13,00	DAL 1.3.2017 AL 28.02.2019, dal 1.3.2019 al 29.02.2020, DAL 1.3.2021	10%																			
APPRENDISTI	€ 10,00	€ 5,00	AL 28.2.2022, DAL 1.3.2022 AL 28.2.2023	10%																			
EBAV B01	quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300																						
EBAV B01																							

			<p>ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO art.2.1 CCRL 09.02.2017 prorogato dal CCRL del 1.2.2019 fino al 29.02.2020 (DA 1.3.2017 SOSTITUISCE I.R.R. ED E.E.T.) PROROGATO FINO AL 28.2.2021 DAL CCRL DEL 27.2.2021, FINO AL 28.2.2022 CON ACCORDO DEL 8.3.2021, FINO AL 28.2.2023 CON ACCORDO DEL 21.3.2022</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">VALORI ERT</th> </tr> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>mensile</th> <th>orario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>56,00</td> <td>0,32370</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>50,00</td> <td>0,28902</td> </tr> <tr> <td>5s</td> <td>45,00</td> <td>0,26012</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>41,00</td> <td>0,23699</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>37,00</td> <td>0,21387</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>33,00</td> <td>0,19075</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>28,00</td> <td>0,16185</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>23,00</td> <td>0,13295</td> </tr> <tr> <td>APPRENDISTI</td> <td>no</td> <td>no</td> </tr> </tbody> </table>	VALORI ERT			LIVELLO	mensile	orario	7	56,00	0,32370	6	50,00	0,28902	5s	45,00	0,26012	5	41,00	0,23699	4	37,00	0,21387	3	33,00	0,19075	2	28,00	0,16185	1	23,00	0,13295	APPRENDISTI	no	no
VALORI ERT																																				
LIVELLO	mensile	orario																																		
7	56,00	0,32370																																		
6	50,00	0,28902																																		
5s	45,00	0,26012																																		
5	41,00	0,23699																																		
4	37,00	0,21387																																		
3	33,00	0,19075																																		
2	28,00	0,16185																																		
1	23,00	0,13295																																		
APPRENDISTI	no	no																																		
<p>CERAMICA COD.INPS 003 <i>Cessato nr.29 settori scoperti artigiano del 1991 che viene assorbito nel ceramica nazionale</i> COD.EBAV AH A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NON ANCORA RECEPITO. IN ATTESA DI RECEPIMENTO APPLICARE TABELLA EBAV "F" RIGA 11</p>	6	<p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE SCADENZA CCNL AL 31.12.2018 disponibile da maggio 2019</p>	<p>SIGLATO CCNL IN DATA 14.12.2017 Siglato in data 29.3.2021 accordo per la destinazione delle risorse del "Fondo Vicenza" per il distretto della ceramica con prestazioni specifiche erogate da EBAV</p>																																	
<p>LEGNO /ARREDO/LAPIDEI artigiani e PMI COD.INPS 101</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SET.</th> <th>PAG</th> <th>INPS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LEGN.</td> <td>3</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>LAP.</td> <td>75</td> <td>101</td> </tr> </tbody> </table> <p>COD.EBAV LEGNO AI COD.EBAV LAPIDEI AS A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NON ANCORA RECEPITO. IN ATTESA DI RECEPIMENTO APPLICARE TABELLA EBAV "F" RIGA 11 se impresa artigiana; RIGA 10 se impresa non artigiana.</p>	SET.	PAG	INPS	LEGN.	3	101	LAP.	75	101	3 75	<p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE SCADENZA CCNL AL 31.12.2018</p>	<p>CCNL DEL 13.3.2018, CCRL 21.12.2011 APPLICABILE ANCHE AD IMPRESE NON ARTIGIANE (ES. INDUSTRIALI NR. 32) AMPLIATO CAMPO DI APPLICAZIONE A DITTE CHE SVOLGONO SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI</p>																								
SET.	PAG	INPS																																		
LEGN.	3	101																																		
LAP.	75	101																																		

<p>TRASPORTO MERCI CONTO TERZI IMPRESE ARTIGIANE E NON ARTIGIANE SE ASSOCIATE</p> <p>COD. INPS 151</p> <p>COD. EBAV AR</p> <p>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.1.2022 CON VERBALE DEL 31.1.2022 DIFFUSO IN DATA 03.03.2022</p> <p>PER DITTE ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.1.22</p> <p>PER DITTE NON ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV F RIGA 7 DA 1.1.2022</p>	<p>5</p> <p>EDR CCNL 18.5.21 DALLE PAGHE DI GENNAIO 2022 per tutti i dipendenti in forza da gennaio 2022 anche per apprendisti in percentuale in base alla progressione retributiva prevista per il raggiungimento del livello di destinazione finale.</p> <p>UNA TANTUM EVENTUALE AI CESSATI NEL MESE AVENTI DIRITTO</p> <p>TRIMESTRE SPRAV LUG – SET: MONITORAGGIO ENTRO 31.10.21 CON ALLEGATO 4</p>	<p>CCNL DEL 3.12.2017, CCRL DEL 5.11.2018, VERBALE INTEGRATIVO REGIONALE DEL 18.12.2018 E RINNOVO CCNL DEL 18.5.2021.</p> <p>RECEPITO A.I. NAZIONALE CHE INTRODUCE NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO ALLA BILATERALITA' DEL 17.12.21 CON VERBALE DEL 31.1.2022 DIFFUSO IN DATA 03.03.2022 CON DECORRENZA DA 1.1.2022: allegate ISTRUZIONI PER RECUPERO DEL VERSAMENTO DI GENNAIO 2022 CON EFFETTI ANCHE SULLA GESTIONE DEL B01 DEL MESE DI GENNAIO 2022</p> <table border="1" data-bbox="805 548 1268 2038"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="805 548 1268 974"> <p>EDR CCNL 18.5.2021 dal 1.1.22 N.B. OMNICOMPRESIVA DI OGNI ISTITUTO DIRETTO, INDIRETTO E DIFFERITO; MATURA SOLO 13⁺ TFR</p> <p>anche per apprendisti in percentuale in base alla progressione retributiva prevista per il raggiungimento del livello di destinazione finale</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="805 974 885 2038">Livelli</td> <td data-bbox="885 974 1268 2038"></td> </tr> <tr> <td>1S</td> <td>12,80</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>12,05</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>11,06</td> </tr> <tr> <td>3S</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>C3</td> <td>10,04</td> </tr> <tr> <td>B3</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>A3</td> <td>9,96</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>9,70</td> </tr> <tr> <td>F2</td> <td>9,74</td> </tr> <tr> <td>E2</td> <td>9,70</td> </tr> <tr> <td>D2</td> <td>9,66</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>9,24</td> </tr> <tr> <td>H1</td> <td>9,36</td> </tr> <tr> <td>G1</td> <td>9,32</td> </tr> <tr> <td>4J</td> <td>9,02</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>8,79</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>8,26</td> </tr> <tr> <td>6J</td> <td>7,58</td> </tr> </table>	<p>EDR CCNL 18.5.2021 dal 1.1.22 N.B. OMNICOMPRESIVA DI OGNI ISTITUTO DIRETTO, INDIRETTO E DIFFERITO; MATURA SOLO 13⁺ TFR</p> <p>anche per apprendisti in percentuale in base alla progressione retributiva prevista per il raggiungimento del livello di destinazione finale</p>		Livelli		1S	12,80	1	12,05	2	11,06	3S	10,00	C3	10,04	B3	10,00	A3	9,96	3	9,70	F2	9,74	E2	9,70	D2	9,66	4	9,24	H1	9,36	G1	9,32	4J	9,02	5	8,79	6	8,26	6J	7,58
<p>EDR CCNL 18.5.2021 dal 1.1.22 N.B. OMNICOMPRESIVA DI OGNI ISTITUTO DIRETTO, INDIRETTO E DIFFERITO; MATURA SOLO 13⁺ TFR</p> <p>anche per apprendisti in percentuale in base alla progressione retributiva prevista per il raggiungimento del livello di destinazione finale</p>																																										
Livelli																																										
1S	12,80																																									
1	12,05																																									
2	11,06																																									
3S	10,00																																									
C3	10,04																																									
B3	10,00																																									
A3	9,96																																									
3	9,70																																									
F2	9,74																																									
E2	9,70																																									
D2	9,66																																									
4	9,24																																									
H1	9,36																																									
G1	9,32																																									
4J	9,02																																									
5	8,79																																									
6	8,26																																									
6J	7,58																																									

UNA TANTUM (periodo di vacanza contrattuale 1.1.2020-31.5.2021: 17 mesi)

A copertura del periodo di carenza contrattuale ai soli lavoratori in servizio alla stipula dell'accordo del 18.5.2021 spetta un importo forfettario UNA TANTUM di 230 euro, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato (CRITERIO DEL RATEO MENSILE +/- 15gg), l'importo sarà ridotto per i part time proporzionalmente nell'articolazione oraria in essere al 18.05.2021 (per gli intermittenti l'importo si ottiene applicando la % media di effettivo lavoro reso nel periodo di vacanza contrattuale).

Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni non vengono considerate mentre si considerano quelle pari o superiori a 15 giorni l'una tantum e' omnicomprensiva di tfr, istituti diretti e differiti di origine legale e contrattuale. spetta per intero a chi e' in forza al 18.05.2021 ha maturato l'intero importo e cessa il rapporto prima della scadenza di ogni singola rata di una tantum; ad oggi non sono previste riduzioni per gli apprendisti quindi si eroga con gli stessi importi e principi. Tassazione separata per il periodo di 12 mesi da 1.1.2020 al 31.12.2020; corrente per i mesi dal 1.1.2021 al 31.5.2021.

UNA TANTUM CCNL 18.05.2021		ARTIGIANI
1^ RATA	lug-21	€ 100
2^ RATA *	ott-21	€ 50
3^ RATA	apr-22	€ 80
TOTALE		€ 230

IMPORTO 1 MESE DI PRESENZA NEI 17 DEL PERIODO DI RIFERIMENTO = 13,53

AUMENTI PREVISTI DAL CCNL DEL 18.5.2021

Il rinnovo ha previsto un incremento a regime calcolato sul 3 livello S (personale non viaggiante e sul B3 personale viaggiante, pari a 104 euro di cui:

- **10 euro a titolo di EDR** (da gennaio 2022 per 13 mensilità e non avrà incidenza su alcun istituto contrattuale)

- **4 euro a titolo di bilateralità** e relative prestazioni (da gennaio 2022, per le ditte versanti la bilateralità artigiana- EBNA-EBAV-SANI.IN.VENETO, le Parti individueranno specifiche modalità di riconoscimento della quota)

- **90 euro lordi di aumento dei minimi** tabellari.

L'aumento di 90 euro lordi calcolato sul LIVELLO 3S (non viaggiante) e B3 (viaggiante) verrà erogato in 4 tranches come segue:

TRANCHE AUMENTO	IMPORTO
OTTOBRE 2021	15 EURO
OTTOBRE 2022	25 EURO
OTTOBRE 2023	20 EURO
MARZO 2024	30 EURO
TOTALE AUMENTO	90 EURO

		<p>SPRAV predisposta modulistica operativa per tutti gli istituti previsti dal CCNL: ricordiamo le seguenti scadenze in base alla "situazione azienda"(vedi prima colonna)</p> <table border="1" data-bbox="644 297 1362 801"> <tr> <td data-bbox="644 297 938 506">situazione azienda artigiana o industriale associata rispetto alla discontinuità/regimi di orario</td> <td data-bbox="938 297 1098 506">termine invio sprav mod. all.2 (vedi accordo del 4.7.19 punto 2.a)</td> <td data-bbox="1098 297 1362 506">retroattività effetti su straordinario gestito dopo le 47 ore dal 1.1.2018 (solo per autisti a,b,c,e,f)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="644 506 938 595">già registrata per l'art.11 bis del CCNL presso lo SPRAV al 31.1.2018</td> <td data-bbox="938 506 1098 595">entro il 31.5.2019</td> <td data-bbox="1098 506 1362 595">SI</td> </tr> <tr> <td data-bbox="644 595 938 801" rowspan="2">non ancora/mai registrata per l'art.11 bis del CCNL presso lo SPRAV</td> <td data-bbox="938 595 1098 651">entro il 28.2.2019</td> <td data-bbox="1098 595 1362 651">SI</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 651 1098 801">dal 1.3.2019 in poi</td> <td data-bbox="1098 651 1362 801">NO efficacia straordinario dopo le 47 ore solo dalle paghe del mese di autorizzazione SPRAV</td> </tr> </table> <p>N.B:lo sprav è applicabile anche da ditte non artigiane se associate ed in regola con contribuzione ebav e saninveneto. Si ricorda alle imprese del settore autotrasporto merci che hanno ottenuto l'autorizzazione Sprav ai sensi del CCRL del 5.11.2018 e s.m.i. con l'allegato 2, di inviare con scadenza trimestrale alla commissione stessa (art. 21 CCRL del 5.11.2018) apposito monitoraggio con allegato 4.</p> <table border="1" data-bbox="644 976 1433 1205"> <thead> <tr> <th data-bbox="644 976 938 1055">VERIFICA TRIMESTRE</th> <th data-bbox="938 976 1433 1055">SCADENZA COMUNICAZIONE ALLEGATO 4 in caso di variazioni rispetto a quanto comunicato con l'allegato 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="644 1055 938 1099">1 gennaio - 31 marzo</td> <td data-bbox="938 1055 1433 1099">entro il 30 aprile</td> </tr> <tr> <td data-bbox="644 1099 938 1144">1 aprile - 30 giugno</td> <td data-bbox="938 1099 1433 1144">entro il 31 luglio</td> </tr> <tr> <td data-bbox="644 1144 938 1189">1 luglio - 30 settembre</td> <td data-bbox="938 1144 1433 1189">entro il 31 ottobre</td> </tr> <tr> <td data-bbox="644 1189 938 1205">1 ottobre - 31 dicembre</td> <td data-bbox="938 1189 1433 1205">entro il 31 gennaio (anno successivo)</td> </tr> </tbody> </table>	situazione azienda artigiana o industriale associata rispetto alla discontinuità/regimi di orario	termine invio sprav mod. all.2 (vedi accordo del 4.7.19 punto 2.a)	retroattività effetti su straordinario gestito dopo le 47 ore dal 1.1.2018 (solo per autisti a,b,c,e,f)	già registrata per l'art.11 bis del CCNL presso lo SPRAV al 31.1.2018	entro il 31.5.2019	SI	non ancora/mai registrata per l'art.11 bis del CCNL presso lo SPRAV	entro il 28.2.2019	SI	dal 1.3.2019 in poi	NO efficacia straordinario dopo le 47 ore solo dalle paghe del mese di autorizzazione SPRAV	VERIFICA TRIMESTRE	SCADENZA COMUNICAZIONE ALLEGATO 4 in caso di variazioni rispetto a quanto comunicato con l'allegato 2	1 gennaio - 31 marzo	entro il 30 aprile	1 aprile - 30 giugno	entro il 31 luglio	1 luglio - 30 settembre	entro il 31 ottobre	1 ottobre - 31 dicembre	entro il 31 gennaio (anno successivo)
situazione azienda artigiana o industriale associata rispetto alla discontinuità/regimi di orario	termine invio sprav mod. all.2 (vedi accordo del 4.7.19 punto 2.a)	retroattività effetti su straordinario gestito dopo le 47 ore dal 1.1.2018 (solo per autisti a,b,c,e,f)																					
già registrata per l'art.11 bis del CCNL presso lo SPRAV al 31.1.2018	entro il 31.5.2019	SI																					
non ancora/mai registrata per l'art.11 bis del CCNL presso lo SPRAV	entro il 28.2.2019	SI																					
	dal 1.3.2019 in poi	NO efficacia straordinario dopo le 47 ore solo dalle paghe del mese di autorizzazione SPRAV																					
VERIFICA TRIMESTRE	SCADENZA COMUNICAZIONE ALLEGATO 4 in caso di variazioni rispetto a quanto comunicato con l'allegato 2																						
1 gennaio - 31 marzo	entro il 30 aprile																						
1 aprile - 30 giugno	entro il 31 luglio																						
1 luglio - 30 settembre	entro il 31 ottobre																						
1 ottobre - 31 dicembre	entro il 31 gennaio (anno successivo)																						
<p>EX TRASPORTO PERSONE ARTIGIANO VENETO (IN VIGORE PER CATEGORIE RESIDUALI DIVERSE DA NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE ARTIGIANE)</p> <p>VEDI ELENCO CAMPO DI APPLICAZIONE</p> <p>A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NON ANCORA RECEPITO: IN ATTESA DI RECEPIMENTO APPLICARE TABELLA EBAV "F" RIGA 11 SE IMPRESA ARTIGIANA RIGA 10 SE IMPRESA NON ARTIGIANA</p> <p>COD.INPS 151</p>	17	<p>CCRL VENETO 15.6.2012; IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE (VEDI 17BIS DA 1.9.2019):</p> <p>l'accordo regionale del 15.6.2012 e s.m.i., in via anticipatoria rispetto al livello nazionale, ha dato copertura contrattuale al settore noleggio autobus con conducente artigiano nella regione del Veneto. Con la sottoscrizione del CCNL DEL 17.6.2019 firmato a livello nazionale, anche le imprese artigiane venete del settore trovano ora collocazione nel campo di applicazione del nuovo CCNL. Per tali imprese, che hanno assunto dipendenti ai sensi dell'accordo veneto del 16.6.2012, sarà quindi necessario procedere con l'armonizzazione contrattuale che prevede, dal periodo paga di settembre 2019, l'applicazione della normativa contrattuale, tabelle retributive comprese, del CCNL del 17.6.2019. Per tali imprese vedi contratto successivo nr. 17.bis</p> <p>IMPRESSE PER LE QUALI CONTINUA A TROVARE APPLICAZIONE IL PREVIGENTE CONTRATTO REGIONALE (NR.17):</p> <p>RECEPITO A.I. NAZIONALE CHE INTRODUCE NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO ALLA BILATERALITA' DEL 17.12.21 CON VERBALE DEL 31.1.2022 DIFFUSO IN DATA 03.03.2022 CON DECORRENZA DA 1.1.2022: ATTENDERE ISTRUZIONI PER RECUPERO DEL VERSAMENTO DI GENNAIO 2022 CON EFFETTI ANCHE SULLA GESTIONE DEL B01 DEL MESE DI GENNAIO 2022</p>																					

<p>COD.EBAV AY</p>			<p>Il previgente CCRL del 15.6.2012, il cui campo di applicazione era stato esteso anche ad imprese artigiane e non artigiane di settori diversi dal noleggio autobus con conducente artigiano e continuerà quindi a trovare applicazione, tabelle comprese, per le seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Espurgo pozzi neri e nettezza urbana e professionalità comparabili (solo artigiane); 2. Autorimesse, noleggio motoscafi, posteggio e/o custodia vetture su suolo pubblico o privato (solo artigiane) 3. Trasporto merci e persone lagunari e acque interne (solo artigiane) 4. Noleggio auto con conducente (non artigiane se associate a Confartigianato) 5. Servizi turistici-agenzie di viaggio (non artigiane se associate a Confartigianato) 6. Autoscuole (anche non artigiane se associate a Confartigianato) 7. Soccorso stradale (anche non artigiane se associate a Confartigianato)
<p>NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE SOLO AZIENDE ARTIGIANE</p> <p>COD.INPS 376 CODICE EBAV AT VEDI NOTA EBAV DEL 21.10.2019</p> <p>A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NON ANCORA RECEPITO. IN ATTESA DI RECEPIMENTO APPLICARE TABELLA EBAV "F" RIGA 11</p>	<p>17bis</p>	<p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</p> <p>REGIONE VENETO CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022 PER ADEGUARE E/O STIPULARE TD STAGIONALI</p>	<p>CCNL NAZIONALE DEL SETTORE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE ARTIGIANO SIGLATO IN DATA 17.6.2019 e Verbale d'incontro regionale veneto del 22.6.2020.</p> <p>Con la <u>deliberazione n. 764 del 15/06/2021</u> la Giunta Regionale ha approvato il calendario scolastico 2021-2022. Con <u>deliberazione n. 937 del 05/07/2021</u> sono state modificate le date di avvio e di conclusione delle lezioni. In allegato il calendario regionale vigente utile per rimodulare/novare i TD stagionali in essere e stipulare quelli nuovi</p> <p>CAMPO DI APPLICAZIONE CCNL (esclusivamente imprese artigiane):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Noleggio autobus con conducente e relative attività correlate; 2. Trasporto persone con autobus e corriere; 3. Servizi pubblici di linee in concessione; <p>BILATERALITA':</p> <p>Previsto versamento solo del primo livello EBAV/EBNA e il versamento a FSBA (VEDI TABELLE ALLEGATE).</p> <p>Previsto il versamento a SANINVENETO che sostituisce l'obbligo contrattuale del versamento al fondo sanitario integrativo nazionale.</p>

<p>PMI MODA Piccola e media industria fino a 249 dipendenti del settore tessile – abbigliamento-moda- calzature- pelli e cuoio-Occhiali- giocattoli- penne spazzole e pennelli COD. INPS 336 COD.EBAV AT</p> <p>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.2.22</p> <p>APPLICARE TABELLA EBAV F RIGA 6 DA 1.2.2022</p>	<p>22</p>	<p>AUMENTO DEI MINIMI RETRIBUITI DALLE PAGHE DI MARZO 2022</p> <p>Una tantum ai cessati nel aventi diritto</p>	<p>ACCORDO DEL 3.7.2017 E DEL 7.11.2017 E VERBALE INTEGRATIVO DEL 30.10.18, RINNOVO DEL 17.2.2022.</p> <p>Con l'ipotesi di accordo 17 febbraio 2022 Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Cna Federmoda, Cna Produzione, Cna Artistico e tradizionale, Casartigiani e ClaaI con Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno rinnovato i contratti collettivi Tessili, abbigliamento, calzature - PMI, Chimica, gomma, vetro - PMI fino a 49 dipendenti e Decorazione piastrelle in terzo fuoco. Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.</p> <p>Aumento dei minimi retribuiti:</p> <p>TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>Marzo 2022</th> <th>Luglio 2022</th> <th>Dicembre 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3BIS</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table> <p>CALZATURE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>Marzo 2022</th> <th>Luglio 2022</th> <th>Dicembre 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3BIS</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table> <p>PELLI E CUIOIO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>Marzo 2022</th> <th>Luglio 2022</th> <th>Dicembre 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table> <p>OCCHIALI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>Marzo 2022</th> <th>Luglio 2022</th> <th>Dicembre 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table> <p>GIOCATTOLI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>Marzo 2022</th> <th>Luglio 2022</th> <th>Dicembre 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table> <p>PENNE SPAZZOLE E PENNELLI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>Marzo 2022</th> <th>Luglio 2022</th> <th>Dicembre 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table> <p>UNA TANTUM CCNL DEL 17.2.2022: Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 17 febbraio 2022 verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad € 200,00 (€ 180,00 per il CCNL Decorazione piastrelle in terzo fuoco), suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza, con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 100 (€ 90 per Decorazione piastrelle) ad aprile 2022; - € 100 (€ 90 per Decorazione piastrelle) a novembre 2022. <p>Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 17 febbraio 2022 l'una tantum sarà erogata nella misura del 70% con le stesse decorrenze.</p> <p>L'una tantum sarà ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti.</p> <p>L'importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. E' infine escluso dalla base di calcolo del t.f.r.</p> <p>Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell'una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2022.</p> <p>TABELLE ALLEGATE E ACCORDO DEL 17.2.2022</p>	LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Dicembre 2022	3BIS	20	20	40	LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Dicembre 2022	3BIS	20	20	40	LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Dicembre 2022	3	20	20	40	LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Dicembre 2022	3	20	20	40	LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Dicembre 2022	3	20	20	40	LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Dicembre 2022	3	20	20	40
LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Dicembre 2022																																																
3BIS	20	20	40																																																
LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Dicembre 2022																																																
3BIS	20	20	40																																																
LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Dicembre 2022																																																
3	20	20	40																																																
LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Dicembre 2022																																																
3	20	20	40																																																
LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Dicembre 2022																																																
3	20	20	40																																																
LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Dicembre 2022																																																
3	20	20	40																																																

<p>PMI Piccola e media industria CHIMICA E SETTORI ACCORPATI PLASTICA, GOMMA, ABRASIVI, CERAMICA VETRO FINO A 49 DIPENDENTI COD.INPS 336 COD.EBAV AT</p> <p>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.2.22</p> <p>APPLICARE TABELLA EBAV F RIGA 6 DA 1.2.2022</p>	<p>4 BIS</p>	<p>AUMENTO DEI MINIMI RETRIBUIVI DALLE PAGHE DI MARZO 2022</p> <p>Una tantum ai cessati nel mease aventi diritto</p>	<p>CCNL DEL 7.11.2017 E VERBALE INTEGRATIVO DEL 30.10.18; RINNOVO DEL 17.2.2022. Con l'ipotesi di accordo 17 febbraio 2022 Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Cna Federmoda, Cna Produzione, Cna Artistico e tradizionale, Casartigiani e Claii con Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno rinnovato i contratti collettivi Tessili, abbigliamento, calzature - PMI, Chimica, gomma, vetro - PMI fino a 49 dipendenti e Decorazione piastrelle in terzo fuoco. Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.</p> <p>Aumento dei minimi retributivi CHIMICA E SETTORI ACCORPATI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>Marzo 2022</th> <th>Luglio 2022</th> <th>Settembre 2022</th> <th>Dicembre 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>25</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p>PLASTICA E GOMMA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>Marzo 2022</th> <th>Luglio 2022</th> <th>Settembre 2022</th> <th>Dicembre 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>25</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>23</td> </tr> </tbody> </table> <p>ABRASIVI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>Marzo 2022</th> <th>Luglio 2022</th> <th>Settembre 2022</th> <th>Dicembre 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D1</td> <td>25</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> <p>CERAMICA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>Marzo 2022</th> <th>Luglio 2022</th> <th>Settembre 2022</th> <th>Dicembre 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D1</td> <td>25</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> <p>VETRO SETTORI MECCANIZZATI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>Marzo 2022</th> <th>Luglio 2022</th> <th>Settembre 2022</th> <th>Dicembre 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D1</td> <td>25</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> <p>VETRO SETTORI TRASFORMAZIONE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>Marzo 2022</th> <th>Luglio 2022</th> <th>Settembre 2022</th> <th>Dicembre 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4°</td> <td>25</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> <p>VETRO SETTORI A SOFFIO A MANO E SEMIAUTOMATICHE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>Marzo 2022</th> <th>Luglio 2022</th> <th>Settembre 2022</th> <th>Dicembre 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4°</td> <td>25</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> <p>UNA TANTUM CCNL DEL 17.2.2022: Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 17 febbraio 2022 verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad € 200,00 (€ 180,00 per il CCNL Decorazione piastrelle in terzo fuoco), suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza, con le seguenti modalità: - € 100 (€ 90 per Decorazione piastrelle) ad aprile 2022; - € 100 (€ 90 per Decorazione piastrelle) a novembre 2022.</p> <p>Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 17 febbraio 2022 l'una tantum sarà erogata nella misura del 70% con le stesse decorrenze. L'una tantum sarà ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti. L'importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. E' infine escluso dalla base di calcolo del t.f.r. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell'una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2022. TABELLE ALLEGATE E ACCORDO DEL 17.2.2022</p>	LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Settembre 2022	Dicembre 2022	D	25	20	20	30	LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Settembre 2022	Dicembre 2022	V	25	20	15	23	LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Settembre 2022	Dicembre 2022	D1	25	20	15	20	LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Settembre 2022	Dicembre 2022	D1	25	20	15	20	LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Settembre 2022	Dicembre 2022	D1	25	20	15	20	LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Settembre 2022	Dicembre 2022	4°	25	20	15	20	LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Settembre 2022	Dicembre 2022	4°	25	20	15	20
LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Settembre 2022	Dicembre 2022																																																																					
D	25	20	20	30																																																																					
LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Settembre 2022	Dicembre 2022																																																																					
V	25	20	15	23																																																																					
LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Settembre 2022	Dicembre 2022																																																																					
D1	25	20	15	20																																																																					
LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Settembre 2022	Dicembre 2022																																																																					
D1	25	20	15	20																																																																					
LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Settembre 2022	Dicembre 2022																																																																					
D1	25	20	15	20																																																																					
LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Settembre 2022	Dicembre 2022																																																																					
4°	25	20	15	20																																																																					
LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Settembre 2022	Dicembre 2022																																																																					
4°	25	20	15	20																																																																					

<p>PMI Piccola e media industria</p> <p>FINO A 249 DIPENDENTI DEL SETTORE DECORAZIONE PIASTRELLE IN TERZO FUOCO</p> <p>COD.INPS 336 COD.EBAV AT</p> <p>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.2.22</p> <p>APPLICARE TABELLA EBAV F RIGA 6 DA 1.2.2022</p>	<p>6 BIS</p>	<p>AUMENTO DEI MINIMI RETRIBUIVI DALLE PAGHE DI MARZO 2022</p> <p>Una tantum ai cessati nel mese aventi diritto</p>	<p>CCNL DEL 7.11.2017 RINNOVO DEL 17.2.2022. Con l'ipotesi di accordo 17 febbraio 2022 Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Cna Federmoda, Cna Produzione, Cna Artistico e tradizionale, Casartigiani e Claii con Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno rinnovato i contratti collettivi Tessili, abbigliamento, calzature - PMI, Chimica, gomma, vetro - PMI fino a 49 dipendenti e Decorazione piastrelle in terzo fuoco. Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.</p> <p>Aumento dei minimi retributivi DECORAZIONE PIASTRELLE IN TERZO FUOCO</p> <table border="1" data-bbox="646 448 1428 537"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>Marzo 2022</th> <th>Luglio 2022</th> <th>Settembre 2022</th> <th>Dicembre 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>25</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> <p>UNA TANTUM CCNL DEL 17.2.2022: Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 17 febbraio 2022 verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad € 180,00 per il CCNL Decorazione piastrelle in terzo fuoco), suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza, con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 90 per Decorazione piastrelle ad aprile 2022; - € 90 per Decorazione piastrelle a novembre 2022. <p>Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 17 febbraio 2022 l'una tantum sarà erogata nella misura del 70% con le stesse decorrenze. L'una tantum sarà ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti. L'importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. E' infine escluso dalla base di calcolo del t.f.r. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell'una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2022.</p> <p>TABELLE ALLEGATE E ACCORDO DEL 17.2.2022</p>	LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Settembre 2022	Dicembre 2022	D	25	20	15	20
LIVELLO	Marzo 2022	Luglio 2022	Settembre 2022	Dicembre 2022									
D	25	20	15	20									
<p>Acconciatori ed Estetisti Area Benessere COD.INPS 021 COD.EBAV AD</p> <p>A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NON ANCORA RECEPITO: IN ATTESA DI RECEPIMENTO APPLICARE TABELLA EBAV "F" RIGA 11 SE IMPRESA ARTIGIANA; RIGA 10 SE IMPRESA NON ARTIGIANA</p>	<p>9</p>	<p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</p>	<p>CCRL 11.10.2010 CCNL DEL 8.9.2014 SEGNALIAMO circolare MISE numero 325777 del 17.10.16 in merito a prestazione dell'attività di acconciatore all'esterno dei locali della ditta.</p>										

<p>Area Comunicazione Grafici e Fotografi</p> <p>COD.INPS 180</p> <p>COD.EBAV AF</p> <p>A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NON ANCORA RECEPITO. IN ATTESA DI RECEPIMENTO APPLICARE TABELLA EBAV "F" RIGA 11 se impresa artigiana; RIGA 10 se impresa non artigiana.</p>	<p>7 19</p>	<p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</p>	<p>CCNL DEL 27.2.2018, CCRL DEL 30.8.2010, Accordo integrativo al CCNL in tema di Contratti a termine stagionali siglato in data 3.12.2018</p> <p>IPOTESI STAGIONALITA' INTRODOTTE DALL'ACCORDO INTEGRATIVO DEL 3.12.2018:</p> <p>A) le attività connesse alla prestampa, stampa, cartotecnica, legatoria, finitura, packaging, marketing relative: 1) al periodo elettorale; 2) alle nuove collezioni del Settore Moda, Occhialeria e Orafo; 3) agli eventi o festività in genere e alle fiere di ogni settore di produzione e servizio; 4) all'editoria universitaria e scolastica di ogni ordine e grado; 5) alle produzioni stagionali del Settore Agroalimentare; 6) al rinnovamento dei cataloghi e delle produzioni del Settore del Mobile e dell'Arredo in genere;</p> <p>B) attività amministrativo/contabili il cui picco di lavoro è determinato da scadenze cicliche e ricorrenti come previste o introdotte dalla normativa di settore vigente nel tempo (es. mod. CU, mod.770, mod.730, autoliquidazione, nuove modalità di fatturazione; ecc.)</p>
<p>Edili artigiani e PMI ed affini</p> <p>COD.INPS 071</p>	<p>20</p>	<p>DA 1.3.22 A 28.2.2023 EROGAZIONE E.V.R. (per annualità di riferimento 2021) allegata circolare 1/2022 di Edilcassa Veneto</p> <p>Allegato accordo del 3.2.2022</p> <p>In vigore parte normativa del ccrl del 3.2.22 dalle paghe di febbraio 2022</p> <p>DA 1.11.2021 PIENAMENTE OPERATIVO SANEDIL QUALE FONDO SANITARIO DI CATEGORIA</p>	<p>CCNL DEL 30.1.2020 ACCORDO REGIONALE DEL 3.2.2022 SIGLATO IN DATA 3.2.2022 IL CCRL VENETO (DIFFUSO IN DATA 1.3.2022)</p> <p>EVR- ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE DA 1.3.2022</p> <p>Come previsto dal CCRL 3 febbraio 2022, le parti sociali hanno operato la verifica degli indicatori/parametri territoriali ai fini della corresponsione dell'E.V.R. La verifica dei 5 parametri/indicatori ha dato esito positivo, di conseguenza l'E.V.R. viene erogato in misura piena, applicando il 4% dei minimi retributivi in essere al 01/03/2021; nel Verbale del 24 Marzo 2022 (allegato) sono pubblicate le tabelle con i valori da corrispondere a partire dalla retribuzione afferente il mese di marzo 2022. Allegate inoltre tabelle riepilogative e circolare 1/2022 di EDILCASSA VENETO.</p> <p>CCRL DEL 3.2.2022 NUOVI IMPORTI INDENNITA' DI TRASFERTA DA 1.2.2022 (PROSPETTO ALLEGATO) PARTE NORMATIVA DEL CCRL DEL 3.2.2022</p> <p>OPERAI E APPRENDISTI OPERAI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regolamento dell'anzianità edile (APE) • Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro (operai e apprendisti operai) • Trattamento in caso di malattia o infortunio sul lavoro (operai e apprendisti operai) • Trattamento in caso di congedo per maternità/paternità di cui all'art. 22 primo comma D.lgs. 151/2001 (operai e apprendisti operai) • Festività • Ferie e riposi • Contribuzioni Edilcassa Veneto • Gratifica Natalizia <p>IMPIEGATI E APPRENDISTI IMPIEGATI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contribuzioni e accantonamento tredicesima • Ferie /permessi/riposi <p>PARTE COMUNE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pari opportunità • Contribuzione Edilcassa Veneto • Prestazioni Edilcassa Veneto <p>ALLEGATE TABELLE EVR, VERBALE DI QUANTIFICAZIONE E CIRCOLARE 1/2022 EDILCASSA VENETO</p>

<p>Panificatori artigiani, PMI anche TERZIARIO E PUBBLICI ESERCIZI senza limiti su numero dipendenti</p> <p>COD.INPS 175</p> <p>COD.EBAV AN</p> <p>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.1.22</p> <p>PER DITTE ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.1.22</p> <p>PER DITTE NON ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV F RIGA 7 DA 1.1.2022</p> <p>(attenzione non artigiani panificatori versano EBAV con caso tabella F riga 7)</p>	<p>23</p>	<p>AUMENTO DEI MINIMI RETRIBUTIVI CON LE PAGHE DI MARZO 2022</p> <p>CCRL 14.4.2017 rinnovato in data 9.3.2022</p> <p>ERT PROROGATO DAL 1.4.2022 AL 30.6.2022</p> <p>QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPL. PROROGATA AL 30.6.2022</p> <p>PROROGATA TUTTA LA PARTE NORMATIVA CCRL 14.4.17 AL 30.6.22</p> <p>Prorogato versamento una tantum previdenza complementare pari a 2,5 per ogni neoassunto dal 1.1.2022 al 31.12.2022 da operare unitamente al primo versamento (se non già effettuato per le assunzioni dal 1.1.22 al 28.2.22 versare con le paghe di marzo 2022 mentre per gli assunti da marzo a dicembre 2022 effettuare con il primo versamento.</p> <p>CON LETTERA ASSUNZIONE CONSEGNA MODULO PREVIDENZA INTEGRATIVA</p>	<p>CCNL DEL 23.2.2017 e CCRL 14.4.2017 (prorogato con verbale regionale del 15.7.19, del 21.4.2020, 8.3.2021, 27.10.2021 e 9.3.2022)</p> <p>RECEPITO A.I. NAZIONALE CHE INTRODUCE NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO ALLA BILATERALITA' DEL 17.12.21 CON VERBALE DEL 31.1.2022 DIFFUSO IN DATA 03.03.2022 CON DECORRENZA DA 1.1.2022: allegate ISTRUZIONI PER RECUPERO DEL VERSAMENTO DI GENNAIO 2022 CON EFFETTI ANCHE SULLA GESTIONE DEL B01 DEL MESE DI GENNAIO 2022</p> <table border="1" data-bbox="644 546 1433 1272"> <thead> <tr> <th colspan="6">UNA TANTUM CCNL DEL 6.12.2021</th> </tr> <tr> <th>UNA TANTUM CCNL</th> <th>periodo riferimento</th> <th>1^ rata paghe febbraio 2022</th> <th>2^ rata paghe aprile 2022</th> <th>totale</th> <th>NOTE (1) spetta solo ai lavoratori in forza alla data di stipula 6.12.21 in relazione alla loro presenza nel periodo interessato; per intero se si cessa prima delle rate di erogazione (2) suddivisibile in quote mensile in base alla durata del rapporto nel periodo interessato, mese intero sole se lavorato almeno 15 gg / criterio rateo (3) omnicomprensivo di ogni istituto diretto, indiretto e differito di origine legale e contrattuale TFR compreso (4) assorbibile da eventuali AFAC o altre voci eventualmente erogate dal datore con tale specifica ed espressa finalità, tali AFAC cessano dal 1.11.21 (4) riproporzionata per part time</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>operai e impiegati</td> <td>1.1.2019-->31.10.2021</td> <td>€ 70,00</td> <td>€ 70,00</td> <td>€ 140,00 ----- importo 1 mese = € 4,1176</td> <td></td> </tr> <tr> <td>apprendisti</td> <td>1.1.2019-->31.10.2021</td> <td>€ 49,00</td> <td>€ 49,00</td> <td>€ 98,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ELEMENTO RETRIBUTIVO TRANSITORIO REGIONALE art.21.1 CCRL 14.4.2017 come prorogato dal verbale di accordo del 15.7.2019,24.4.2020, 8.3.2021, 27.10.21 e 9.3.22 (SOSTITUISCE E.E.T. CESSATO AL 31.10.16)</p> <p><i>Ai lavoratori OPERAI,IMPIEGATI,QUADRI (Per lavoratori con apprendistato professionalizzante solo da primo mese successivo all'inizio del quarto anno se completato il terzo anno di contratto anche con datori di lavoro diversi se medesima qualifica contrattuale) in forza nel mese di erogazione nel settore artigiano veneto degli alimentaristi dal 1.4.2017 al 30.6.2019, dal 1.7.2019 al 31.03.2020 E DAL 1.4.2020 AL 31.3.2021, dal 1.4.2021 al 31.10.2021, dal 1.11.2021 al 31.3.2022 e dal 1.4.2022 al 30.6.2022 è erogato un elemento regionale transitorio per le ore effettivamente lavorate. Ai fini dell'erogazione del premio sono considerate come lavorate anche le ore di permesso retribuito per assemblea, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal CCRL nonché il periodo di astensione obbligatoria per maternità con riduzione del 50% dell'importo orario spettante per un massimo di 5 mesi, a partire dal 1.4.2018 ai fini del computo l'importo orario dell'ert sarà elevato al 100%. Dovrà inoltre tener conto dell'ERT anche la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL avvenuto all'interno dell'azienda.</i></p>	UNA TANTUM CCNL DEL 6.12.2021						UNA TANTUM CCNL	periodo riferimento	1^ rata paghe febbraio 2022	2^ rata paghe aprile 2022	totale	NOTE (1) spetta solo ai lavoratori in forza alla data di stipula 6.12.21 in relazione alla loro presenza nel periodo interessato; per intero se si cessa prima delle rate di erogazione (2) suddivisibile in quote mensile in base alla durata del rapporto nel periodo interessato, mese intero sole se lavorato almeno 15 gg / criterio rateo (3) omnicomprensivo di ogni istituto diretto, indiretto e differito di origine legale e contrattuale TFR compreso (4) assorbibile da eventuali AFAC o altre voci eventualmente erogate dal datore con tale specifica ed espressa finalità, tali AFAC cessano dal 1.11.21 (4) riproporzionata per part time	operai e impiegati	1.1.2019-->31.10.2021	€ 70,00	€ 70,00	€ 140,00 ----- importo 1 mese = € 4,1176		apprendisti	1.1.2019-->31.10.2021	€ 49,00	€ 49,00	€ 98,00	
UNA TANTUM CCNL DEL 6.12.2021																											
UNA TANTUM CCNL	periodo riferimento	1^ rata paghe febbraio 2022	2^ rata paghe aprile 2022	totale	NOTE (1) spetta solo ai lavoratori in forza alla data di stipula 6.12.21 in relazione alla loro presenza nel periodo interessato; per intero se si cessa prima delle rate di erogazione (2) suddivisibile in quote mensile in base alla durata del rapporto nel periodo interessato, mese intero sole se lavorato almeno 15 gg / criterio rateo (3) omnicomprensivo di ogni istituto diretto, indiretto e differito di origine legale e contrattuale TFR compreso (4) assorbibile da eventuali AFAC o altre voci eventualmente erogate dal datore con tale specifica ed espressa finalità, tali AFAC cessano dal 1.11.21 (4) riproporzionata per part time																						
operai e impiegati	1.1.2019-->31.10.2021	€ 70,00	€ 70,00	€ 140,00 ----- importo 1 mese = € 4,1176																							
apprendisti	1.1.2019-->31.10.2021	€ 49,00	€ 49,00	€ 98,00																							

ERT PANIFICATORI VENETO

	mensile	orario
A1 S	21,20	0,12254
A1	17,70	0,10231
A2	14,80	0,08555
A3	11,30	0,06532
A4	9,40	0,05434
B1	13,00	0,07514
B2	6,90	0,03988
B3S	5,80	0,03353
B3	5,60	0,03237
B4	4,50	0,02601
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	DA 37° MESE	

QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.22.1 CCRL DEL 14.4.2017, PROROGA DEL 15.7.19, 21.4.2020, 8.3.2021, 27.10.21 e 9.3.2022 (SOLIDARIETA' VENETO ALTRO NEGOZIALE) per i dipendenti in forza dal 14.4.17 in poi.

	VERSAMENTO MENSILE	
	FULL TIME	PART TIME ≤50%
IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI GRUPPO A	€ 8,00	€ 4,00
IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI GRUPPO B	€ 5,00	€ 2,50

APPRENDISTI ESCLUSI

DA EROGARE TRAMITE VERSAMENTO AD EBAV NEL PERIODO 1.4.2017-->30.6.2019 1.7.2019-->31.03.2020 e dal 1.4.2020 al 31.3.2021, **DAL 1.4.21 AL 31.10.21, dal 1.11.21 al 31.3.22 e dal 1.4.2022 al 30.6.2022** (proroga del 15.7.19, del 21.4.2020, 8.3.2021, 27.10.21 e 9.3.2022) modalità versamento come quote EBAV (vedi tab.B1 regole di calcolo www.ebav.it) quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300

QUOTA ANNUA 2022 PARI A 2,5 EURO AL FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (CCRL DEL 9.3.2022): versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuale del b01 di marzo 2022 (salvo versamento già effettuato per assunzioni dal 1.1.22 al 28.8.22) per tutti i lavoratori in forza. Dalle assunzioni da aprile 2022 a dicembre 2022 per i nuovi **assunti sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento della quota di adesione contrattuale.** Non è riproporzionabile in caso di part – time.

<p>Alimentari Artigiani;</p> <p>COD.INPS 175 COD.EBAV AM</p> <p>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.1.22</p> <p>(VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.1.2022)</p>	<p>25</p>	<p>AUMENTO DEI MINIMI RETRIBUTIVI CON LE PAGHE DI MARZO 2022</p> <p>CCRL 14.4.2017 rinnovato in data 9.3.2022</p> <p>ERT PROROGATO DAL 1.4.2022 AL 30.6.2022</p> <p>QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPL. PROROGATA AL 30.6.2022</p> <p>PROROGATA TUTTA LA PARTE NORMATIVA CCRL 14.4.17 AL 30.6.22</p> <p>Prorogato versamento una tantum previdenza complementare pari a 2,5 per ogni neoassunto dal 1.1.2022 al 31.12.2022 da operare unitamente al primo versamento (se non già effettuato per le assunzioni dal 1.1.22 al 28.2.22 versare con le paghe di marzo 2022 mentre per gli assunti da marzo a dicembre 2022 effettuare con il primo versamento.</p> <p>CON LETTERA ASSUNZIONE CONSEGNA MODULO PREVIDENZA INTEGRATIVA</p>	<p>CCNL DEL 23.2.2017 E 6.12.2021 e CCRL 14.4.2017 (prorogato con verbale del 27.10.21)</p> <p>RECEPITO A.I. NAZIONALE CHE INTRODUCE NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO ALLA BILATERALITA' DEL 17.12.21 CON VERBALE DEL 31.1.2022 DIFFUSO IN DATA 03.03.2022 CON DECORRENZA DA 1.1.2022: allegate ISTRUZIONI PER RECUPERO DEL VERSAMENTO DI GENNAIO 2022 CON EFFETTI ANCHE SULLA GESTIONE DEL B01 DEL MESE DI GENNAIO 2022</p> <table border="1" data-bbox="644 546 1433 1281"> <thead> <tr> <th colspan="6">UNA TANTUM CCNL DEL 6.12.2021</th> </tr> <tr> <th>UNA TANTUM CCNL 6.12.21</th> <th>periodo riferimento 34 MESI</th> <th>1^ rata paghe febbraio 2022</th> <th>2^ rata paghe aprile 2022</th> <th>totale</th> <th>NOTE (1) spetta solo ai lavoratori in forza alla data di stipula 6.12.21 in relazione alla loro presenza nel periodo interessato; per intero se si cessa prima delle rate di erogazione (2) suddivisibile in quote mensile in base alla durata del rapporto nel periodo interessato, mese intero sole se lavorato almeno 15 gg / criterio rateo (3) omnicomprendivo di ogni istituto diretto, indiretto e differito di origine legale e contrattuale TFR compreso (4) assorbibile da eventuali AFAC o altre voci eventualmente erogate dal datore con tale specifica ed espressa finalità, tali AFAC cessano dal 1.11.21 (4) riproporzionata per part time</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>operai e impiegati</td> <td>1.1.2019-->31.10.2021</td> <td>€ 70,00</td> <td>€ 70,00</td> <td>€ 140,00 ----- importo 1 mese = € 4,1176</td> <td></td> </tr> <tr> <td>apprendisti</td> <td>1.1.2019-->31.10.2021</td> <td>€ 49,00</td> <td>€ 49,00</td> <td>€ 98,00 ----- importo 1 mese = € 2,8823</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CCNL DEL 6.12.2021 INTRODOTTE CAUSALI CONTRATTUALI</p> <p>Oltre alle ipotesi previste dalla lettera A) e B) dell'articolo 19 del dlgs 81.15 ai sensi della lettera B-BIS vengono individuate le seguenti esigenze che consentono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a termine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste. - incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; - esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; - esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione. <p>ELEMENTI RETRIBUTIVI REGIONALI: ELEMENTO RETRIBUTIVO TRANSITORIO REGIONALE art.21.1 CCRL 14.4.2017 come prorogato dal verbale di accordo del 15.7.2019, del 8.3.2021, 27.10.21 e 9.3.2022 (DA 1.4.2017 SOSTITUISCE I.R.R. ED E.E.T.)</p> <p><i>Ai lavoratori OPERAI,IMPIEGATI,QUADRI (Per lavoratori con apprendistato professionalizzante solo da primo mese successivo all'inizio del quarto anno se completato il terzo anno di contratto anche con datori di lavoro diversi se medesima qualifica contrattuale) in forza nel mese di erogazione nel settore artigiano veneto degli alimentaristi dal 1.4.2017 al 30.6.2019, dal 1.7.2019 al 31.03.2020, dal 1.4.2020 al 31.3.2021, dal</i></p>	UNA TANTUM CCNL DEL 6.12.2021						UNA TANTUM CCNL 6.12.21	periodo riferimento 34 MESI	1^ rata paghe febbraio 2022	2^ rata paghe aprile 2022	totale	NOTE (1) spetta solo ai lavoratori in forza alla data di stipula 6.12.21 in relazione alla loro presenza nel periodo interessato; per intero se si cessa prima delle rate di erogazione (2) suddivisibile in quote mensile in base alla durata del rapporto nel periodo interessato, mese intero sole se lavorato almeno 15 gg / criterio rateo (3) omnicomprendivo di ogni istituto diretto, indiretto e differito di origine legale e contrattuale TFR compreso (4) assorbibile da eventuali AFAC o altre voci eventualmente erogate dal datore con tale specifica ed espressa finalità, tali AFAC cessano dal 1.11.21 (4) riproporzionata per part time	operai e impiegati	1.1.2019-->31.10.2021	€ 70,00	€ 70,00	€ 140,00 ----- importo 1 mese = € 4,1176		apprendisti	1.1.2019-->31.10.2021	€ 49,00	€ 49,00	€ 98,00 ----- importo 1 mese = € 2,8823	
UNA TANTUM CCNL DEL 6.12.2021																											
UNA TANTUM CCNL 6.12.21	periodo riferimento 34 MESI	1^ rata paghe febbraio 2022	2^ rata paghe aprile 2022	totale	NOTE (1) spetta solo ai lavoratori in forza alla data di stipula 6.12.21 in relazione alla loro presenza nel periodo interessato; per intero se si cessa prima delle rate di erogazione (2) suddivisibile in quote mensile in base alla durata del rapporto nel periodo interessato, mese intero sole se lavorato almeno 15 gg / criterio rateo (3) omnicomprendivo di ogni istituto diretto, indiretto e differito di origine legale e contrattuale TFR compreso (4) assorbibile da eventuali AFAC o altre voci eventualmente erogate dal datore con tale specifica ed espressa finalità, tali AFAC cessano dal 1.11.21 (4) riproporzionata per part time																						
operai e impiegati	1.1.2019-->31.10.2021	€ 70,00	€ 70,00	€ 140,00 ----- importo 1 mese = € 4,1176																							
apprendisti	1.1.2019-->31.10.2021	€ 49,00	€ 49,00	€ 98,00 ----- importo 1 mese = € 2,8823																							

1.4.2021 Al 31.10.2021, dal 1.11.21 al 31.3.2022 e dal 1.4.2022 al 30.6.2022 è erogato un elemento regionale transitorio per le ore effettivamente lavorate. Ai fini dell'erogazione del premio sono considerate come lavorate anche le ore di permesso retribuito per assemblea, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal CCRL nonché il periodo di astensione obbligatoria per maternità con riduzione del 50% dell'importo orario spettante per un massimo di 5 mesi, a partire dal 1.4.2018 ai fini del computo l'importo orario dell'ert sarà elevato al 100%. Dovrà inoltre tener conto dell'ERT anche la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL avvenuto all'interno dell'azienda.

ERT ALIMENTARISTI ARTIGIANI VENETO		
	mensile	orario
1s	130,00	0,75145
1	104,00	0,60116
2	85,00	0,49133
3/a	73,00	0,42197
3	62,00	0,35838
4	55,00	0,31792
5	48,00	0,27746
6	38,00	0,21965
APPRENDISTI PROF.	Da 37° MESE	

QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.22.1 CCRL DEL 14.4.2017, PROROGA DEL 15.7.19 e successiva proroga del 21.4.2020, 27.10.21 e 9.3.2022 (SOLIDARIETA' VENETO , ALTRO NEGOZIALE) per i dipendenti in forza dal 14.4.17 in poi.

DESTINATARI	VERSAMENTO MENSILE	
	FULL TIME	PART TIME ≤ 50%
IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	€ 26,00	€ 13,00
APPRENDISTI	€ 10,00	€ 6,50




DA EROGARE TRAMITE VERSAMENTO AD EBAV NEL PERIODO 1.4.2017-->30.6.2019 1.7.2019-->31.03.2020, DAL 1.4.2020 AL 31.3.2021 (proroga del 15.7.19 e del 21.4.2020) e dal 1.4.2021 al 31.10.2021 (proroga del 8.3.2021) , dal 1.11.21 al 31.3.2022 (proroga del 27.10.2021) e dal 1.4.2022 al 30.6.2022 (proroga del 9.3.2022) modalità versamento (vedi tab.B1 regole di calcolo www.ebav.it) quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300

QUOTA ANNUA 2022 PARI A 2,5 EURO AL FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (CCRL DEL 9.3.2022 versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuale del b01 di marzo 2022 (salvo versamento già effettuato per assunzioni dal 1.1.22 al 28.8.22) per tutti i lavoratori in forza. Dalle assunzioni da aprile 2022 a dicembre 2022 per i nuovi assunti sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento della quota di adesione contrattuale. Non è riproporzionabile in caso di part – time.

<p>ALIMENTARISTI PMI ESCLUSIVAMENTE PER DITTE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI/ PUBBLICI ESERCIZI E INDUSTRIALI COD.INPS 175 COD.EBAV AK</p> <p>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.1.22</p> <p>TABELLA EBAV F RIGA 7 DA 1.1.2022</p>	<p>26</p>	<p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</p> <p>N.B.: per ALIMENTARISTI PMI non è prevista l'erogazione dell'ert (ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO) e non è prevista la quota di adesione contrattuale al fondo di previdenza negoziale.</p>	<p>RINNOVO DEL CCNL PARTE II DEL 28.1.2021 e CCRL 14.4.2017 (prorogato al 31.3.2020 con verbale del 15.7.19)</p> <p>RECEPITO A.I. NAZIONALE CHE INTRODUCE NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO ALLA BILATERALITA' DEL 17.12.21 CON VERBALE DEL 31.1.2022 DIFFUSO IN DATA 03.03.2022 CON DECORRENZA DA 1.1.2022: allegate ISTRUZIONI PER RECUPERO DEL VERSAMENTO DI GENNAIO 2022 CON EFFETTI ANCHE SULLA GESTIONE DEL B01 DEL MESE DI GENNAIO 2022</p> <table border="1" data-bbox="774 604 1300 940"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>AUMENTO DEI MINIMI DALLE PAGHE DI GENNAIO 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>35,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>30,44</td></tr> <tr><td>3</td><td>25,11</td></tr> <tr><td>4</td><td>22,07</td></tr> <tr><td>5</td><td>19,78</td></tr> <tr><td>6</td><td>18,26</td></tr> <tr><td>7</td><td>16,74</td></tr> <tr><td>8</td><td>15,22</td></tr> </tbody> </table> <p>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 15BIS Art. 15 bis accordo del 28.1.2021: i rapporti di lavoro in apprendistato che hanno una durata superiore ai 3 anni, instaurati da imprese artigiane che applicano la parte I del CCNL conservano la loro naturale scadenza anche nell'eventualità in cui le imprese cessino di applicare la parte prima (artigianato) per applicare la parte seconda (PMI fino a 15 dipendenti) ARTICOLI CCRL 14.4.2017 valevoli per imprese alimentari non artigiane fino a 15 dipendenti</p> <p>ART.24: RETRIBUZIONE REGIONALE in aggiunta alla retribuzione derivante dal CCNL viene confermata la quota aggiuntiva di euro 0,44 mensili, derivante dall'accordo interconfederale regionale del 12.12.1989.</p> <p>ART.25: CONTRIBUZIONE EBAV le parti convengono che dal 1.5.2017 in aggiunta ai versamenti di primo livello le imprese versano il secondo livello ebav (codice contratto AK) secondo i seguenti fondi:</p> <table border="1" data-bbox="646 1523 1436 1736"> <thead> <tr> <th>FONDI</th> <th>QUOTA C/IMPRESA</th> <th>QUOTA C/LAVORATORI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Promozione</td><td>2,00</td><td></td></tr> <tr><td>Formazione</td><td>0,77</td><td>0,52</td></tr> <tr><td>Sussidi assistenziali</td><td>2,08</td><td>0,68</td></tr> <tr><td>Professionalità</td><td>0,93</td><td></td></tr> <tr><td>Ambiente e sicurezza</td><td>0,50</td><td></td></tr> <tr><td>TOTALE</td><td>6,28</td><td>1,20</td></tr> </tbody> </table> <p>ART.26:APPLICAZIONE A.I. VENETI alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti comprese nella sfera di applicazione del CCNL 13 febbraio 2017 saranno applicati tutti gli accordi interconfederali regionali stipulati dalle associazioni artigiane e dalle OO.SS venete.</p> <p>ART.27: ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA Attraverso la sottoscrizione del ccl del 14.4.2017 e con l'implementazione della bilateralità regionale, Le Parti concordano che le disposizioni contrattuali relative all'elemento economico di garanzia sono pienamente rispettate pertanto le imprese in regola con i versamenti ad EBAV non sono tenute a all'erogazione dell'elemento economico di garanzia.</p>	Livello	AUMENTO DEI MINIMI DALLE PAGHE DI GENNAIO 2022	1	35,00	2	30,44	3	25,11	4	22,07	5	19,78	6	18,26	7	16,74	8	15,22	FONDI	QUOTA C/IMPRESA	QUOTA C/LAVORATORI	Promozione	2,00		Formazione	0,77	0,52	Sussidi assistenziali	2,08	0,68	Professionalità	0,93		Ambiente e sicurezza	0,50		TOTALE	6,28	1,20
Livello	AUMENTO DEI MINIMI DALLE PAGHE DI GENNAIO 2022																																									
1	35,00																																									
2	30,44																																									
3	25,11																																									
4	22,07																																									
5	19,78																																									
6	18,26																																									
7	16,74																																									
8	15,22																																									
FONDI	QUOTA C/IMPRESA	QUOTA C/LAVORATORI																																								
Promozione	2,00																																									
Formazione	0,77	0,52																																								
Sussidi assistenziali	2,08	0,68																																								
Professionalità	0,93																																									
Ambiente e sicurezza	0,50																																									
TOTALE	6,28	1,20																																								

<p>ALIMENTARISTI Imprese PMI che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione COD.INPS 175 COD.EBAV AK</p> <p>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.1.22</p> <p>TABELLA EBAV F RIGA 7 DA 1.1.2022</p>	<p>26 BIS</p>	<p>Nuove tabelle specifiche da 1.12.2021</p> <p>Nessuna novità nel mese corrente</p>	<p>CCNL DEL 6.12.2021 TABELLE SPECIFICHE DA 1.12.2021</p> <table border="1" data-bbox="646 246 1165 436"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>MINIMI DAL 1.12.2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>1982,79</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1812,19</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1709,07</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1612,69</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>1512,34</td> </tr> </tbody> </table> <p>TABELLE ALLEGATE</p>	Livello	MINIMI DAL 1.12.2021	A	1982,79	B	1812,19	C	1709,07	D	1612,69	E	1512,34								
Livello	MINIMI DAL 1.12.2021																						
A	1982,79																						
B	1812,19																						
C	1709,07																						
D	1612,69																						
E	1512,34																						
<p>Concia Cod Inps 003 cd COD.EBAV AZ</p> <p>A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NON ANCORA RECEPITO. IN ATTESA DI RECEPIMENTO APPLICARE TABELLA EBAV "F" RIGA 11</p>	<p>67</p>	<p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</p>	<p>FIRMATO CCRL IN DATA 7.3.2016 CON LE PAGHE DI MARZO 2019 L'ELEMENTO RETRIBUTIVO REGIONALE SARA' CONGLOBATO NELLA RETRIBUZIONE TABELLARE</p> <table border="1" data-bbox="646 985 1428 1321"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>RETRIBUZIONE TABELLARE IN ESSERE DAL MARZO 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Q</td> <td>1674,33</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>1592,87</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1488,45</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1415,62</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1352,27</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>1291,33</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>1231,83</td> </tr> <tr> <td>GBIS</td> <td>1175,52</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>1132,86</td> </tr> </tbody> </table>	LIVELLO	RETRIBUZIONE TABELLARE IN ESSERE DAL MARZO 2019	Q	1674,33	A	1592,87	B	1488,45	C	1415,62	D	1352,27	E	1291,33	F	1231,83	GBIS	1175,52	G	1132,86
LIVELLO	RETRIBUZIONE TABELLARE IN ESSERE DAL MARZO 2019																						
Q	1674,33																						
A	1592,87																						
B	1488,45																						
C	1415,62																						
D	1352,27																						
E	1291,33																						
F	1231,83																						
GBIS	1175,52																						
G	1132,86																						
<p>Pulizie Artigiane</p> <p>COD.INPS 120</p> <p>COD.EBAV AX</p> <p>A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NON ANCORA RECEPITO. IN ATTESA DI RECEPIMENTO APPLICARE TABELLA EBAV "F" RIGA 11</p>	<p>69</p>	<p>NESSUNA NOVITA'</p> <p><i>cessata erogazione eet dalle paghe di settembre 2017 cessata voce retributiva edar da 1.4.2017</i></p>	<p>CCNL DEL 18.9.2014, CCRL DEL 20.10.2014 Fonti tutte sul sito www.confartigianatomarcatrevigiana.it: CONFARTIGIANATO NOTIZIE CONTENENTE APPROFONDIMENTO SUL RINNOVO IN ESAME CONSULTABILE SUL SITO www.confartigianatomarcatrevigiana.it Rinnovo ccnl del 18.9.14 (precedente del 1999) stipulato ccrl v.to del 20.10.14 che gestisce armonizzazione nuovo ccnl a precedenti accordi regionali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. inserite nel campo di applicazione di questo ccnl/ccrl le ditte dell'area verde /cura e manutenzione del paesaggio (ateco 81.30) che fino al 30.9.14 erano nei settori scoperti; 2. normato apprendistato professionalizzante per le assunzioni dal 1.10.2014; 3. normato contratto a termine dal 18.9.14 (es.nuovi limiti); 4. normato contratto part-time dal 18.9.14; 5. aumento % supplementare dal 20% al 22% e altri aspetti sulle clausole elastiche dal 18.9.14 ; 6. cambiata la regola sul subentro negli appalti dal 18.9.2014 ; ora esiste un clausola di garanzia occupazionale da valutare anche nelle procedure di licenziamento collettivo 7. esteso campo di applicazione alla pulizia piscine dal 18.9.2014 8. 																				

<p>Settore Cineaudiovisivo</p> <p>A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NON ANCORA RECEPITO. IN ATTESA DI RECEPIMENTO APPLICARE TABELLA EBAV "F" RIGA 9</p>	np	<p>SIGLATO IN DATA 16.7.2019</p> <p>PRIMO CCNL PER LE IMPRESE ANCHE NON ARTIGIANE DEL SETTORE CINEAUDIOVISI VO</p>	<p>CCNL DEL 16.7.2019 in data 16.7.2019 è stato sottoscritto il primo CCNL per i dipendenti del settore Cineaudiovisivo.</p> <p>CAMPO DI APPLICAZIONE Il CCNL è applicabile da tutte le imprese, anche non artigiane, che svolgono le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. distribuzione, importazione – esportazione di film e telefilm; 2. stabilimenti di doppiaggio; 3. produzione cinematografica, televisiva e di cartoni animati (escluso il personale addetto alle troupes delle produzioni cinematografiche); 4. aziende esercenti lo sviluppo e la stampa; 5. aziende che gestiscono teatri di posa. <p>DECORRENZA E DURATA Decorre dal 1.8.2019 e scade il 18 gennaio 2021.</p> <p>STRUTTURA DEL CCNL Il nuovo CCNL contiene di una parte generale applicabile a tutti i rapporti di lavoro e una disciplina specifica per ognuno dei settori di cui sopra.</p> <p>PARTE ECONOMICA L'accordo definisce una retribuzione tabellare con decorrenza 01.08.2019 e una tranche di aumento con decorrenza 01.01.2020</p>
<p>Settori scoperti COD INPS 116 COD EBAV AT</p> <p>A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NON ANCORA RECEPITO. IN ATTESA DI RECEPIMENTO APPLICARE TABELLA EBAV "F" RIGA 11</p>	28	<p>Nessuna novità nel mese corrente</p>	<p>Da <u>3.3.2018</u> le ditte aventi natura giuridica ARTIGIANA AVENTI COME ATTIVITA' SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI ESCONO del meccanica settori scoperti ed entrano anche con il secondo livello EBAV nel ccnl/ccrl LEGNO LAPIDEI 3/75</p>

	 V. 2.2022 ad uso interno	EMENS Feb-22 CIRC. INPS 170 DEL 12.11.21	DESCRIZIONE CCNL CO VENETO			
CCNL titolo come da prospetto CNEL	DESCRIZIONE CCNL	ATTUALE CNEL	"CODICE VECCHIO"	"CODICE NUOVO" ANPAL	CODICI EBAV	
CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore alimentare e per i dipendenti delle imprese della panificazione - CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI	CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane e PMI fino a 15 dipendenti del settore alimentazione CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane della panificazione	175 175 175	175 176 176	0220 1950 1960	AM (=25); AK (=26) AN AN	
CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende del settore legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei - CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI	CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane dell'area legno e PMI	101	101	1620	AI	
CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione impianti, orafi, argentieri ed affini e delle imprese del settore odontotecnica - CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI	CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane lapidei CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione impianti. C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese orafe, argentiere, bigiotterie e affini C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende artigiane odontotecniche.	101 116 116 116	199 116 124 121	2900 7540 7500 7490	AS AA (=1); AT (=28) AC AB	
CCNL per i dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica, tricotologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere - CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI	CCNL per i dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica, tricotologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere	021	021	0370	AD	

5	CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali e affini -CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI	CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini	071	F015	071	1180	EDILIZIA - Artigianato	EDILCASSA VENETO
6	CCNL logistica, trasporto merci e spedizione - AITE, AITI, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, TRASPORTOUNITO FIAP, CONFETRA, ANITA, FAI, ASSOTIR, FEDERTRASLOCHI, FEDERLOGISTICA, FIAP, UNITAL, CONFTRASPORTO, CNA FITA, CONFARTIGIANATO TRAS	CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del trasporto merci	151	NON USARE	229	0360	AUTOTRASPORTO MERCI - Artigianato	AR
7	CCNL 15.6.2012 Trasporto non merci Veneto - CONFARTIGIANATO IMPRESE; CNA ; CASA ARTIGIANI VENETO	definizione non INPS ovviamente : CCRL Trasporto non merci Veneto ex persone - applicabile ai 1) servizi pubblici di linee in concessione; 2) noleggio auto con conducente acc.8.10.12 non artig. se associate; 3) servizi turistici (agenzie di viaggio) acc.8.10.12 anche no artig.se associate; 4) servizi postali in appalto; 5)autoscuole; saccorso stradale; altra mobilità;acc.8.10.12 anche no artig.se associate; 6) trasporto merci e persone (agunari e acque interne); 7) espurgo Pozzi Neri e Nettezza Urbana e professionalità comparabili; 8) autorimesse,noleggio motocicli,posteggio e/o custodia vetture su suolo pubblico o privato	151	CDIV*	CD	CD	AY	NON USARE
8	CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e attività correlate - CNA FITA, CONFARTIGIANATO AUTOBUS OPERATOR, SNA CASARTIGIANI, CLAAI	CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate	376	IC37	376	7551	NOLEGGIO AUTOMEZZI - Artigianato	AT
9	CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione - CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI	CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (applicabile anche ai dipendenti di imprese artigiane dell'area verde)	120	K521	120	3980	PULIZIA - Artigianato	AX
		CCNL per i dipendenti delle aziende dei settori chimici, gomma, plastica, vetro - artigiani	003	V751	182	0700	CHIMICA - Artigianato	AL (=VETRO); AU (=
			003	V751	182	2040	GOMMA - Artigianato	CHIMICA/PLASTICA) AU
	CCNL per i dipendenti delle imprese	C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende artigiane della ceramica, porcellana, terracotta e gres.	003	V751	034	0670	ABRASIVI - Artigianato	AH

10	artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderia, occhialeria e per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori della chimica e della ceramica - CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI	CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, occhialeria	003	V751	003	0010	ABBIGLIAMENTO - Artigianato	AE
			003	V751	003	0520	CALZATURE - Artigianato	AE
			003	V751	003	1610	LAVORAZIONI A MANO/TESSILI - Artigianato	AE
			003	V751	224	5680	LAV.MANO/TES. - Art. (App. Assunti 2/98)	AE
			003	V751	CD	CD	Per tutte le situazioni in cui non venga applicato nessuno dei C.c.n.l. sopra elencati	AV
			003	V751	099	1540	LAVANDERIE - Artigianato	AP
11	CCRL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore concia del Veneto - Confartigianato Imprese, CNA, CasaArtigiani del Veneto	CCRL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore concia del Veneto	003	CDIV*	CD	CD	Per tutte le situazioni in cui non venga applicato nessuno dei C.c.n.l. sopra elencati.	AZ
12	CCNL per i dipendenti della piccola e media industria moda, chimica ceramica, decorazione piastrelle in terzo fuoco - CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI	CCNL per i dipendenti delle aziende PMI moda - chimica ceramica - decorazione piastrelle in terzo fuoco	336	V750	336	9310	CUDIO E PELLI - PMI - ARTIGIANATO	AT
13	CCNL per i dipendenti delle imprese del settore della comunicazione - CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI	CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e PMI del settore della comunicazione	180	G016	180	1400	EDITORIA E GRAFICA - Artigianato	AF
14	CCNL per i dipendenti dell'impresa cineaudiovisiva - CNA CINEMA E AUDIOVISIVO, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI, CLAAI	CCNL per i dipendenti dell'impresa cineaudiovisiva	180	G016	180	9650	COMUNICAZIONE - Imprese non artigiane	AF
			387	G113	CD	CD	Per tutte le situazioni in cui non venga applicato nessuno dei C.c.n.l. sopra elencati.	AT

*(CIRC. INPS n.170 2021 CDIV quando non viene applicato nessuno dei ccnl valorizzabili negli elenchi cnel)

GUIDA RIALLINEAMENTO QUOTE

In caso di B01-F24 errati in relazione all'applicazione dell'Accordo interconfederale del 17/12/2021, si riportano di seguito due semplici procedure da seguire per apportare eventuali correzioni ai dati inviati e/o agli importi versati.

Procedura per rettifica dati B01 inviato

- 1) Ri-creare il B01 con le quote aggiornate per il mese di competenza con quote errate. L'operazione può essere facilitata usando la funzione "Copia Denuncia" nella vista "Denunce B01 inviate" dell'applicativo Ebav (selezionare solo B01, non B02);
- 2) Nel nuovo B01 inserire nel campo note "annulla e sostituisce precedente B01";
- 3) Inviare nuovo B01;
- 4) Annullare precedente B01 inviato con la funzione "Elimina".

Procedura per rettifica importo F24 versato

- 1) Calcolare differenza importo da versare/versato relativamente il mese interessato;
- 2) Aggiungere/togliere tale differenza direttamente all'importo calcolato nel primo/successivo F24 utile.

Di seguito si presenta uno **specchietto di sintesi** relativo ai CCNL rinnovati con recepimento Accordo del 17/12/2021 e decorrenza nuove quote:

Nuove quote da **gennaio 2022**

- CCNL Area Meccanica
- CCNL Area Alimentazione e Panificazione
- CCNL Autotrasporti Merci

Nuove quote da **febbraio 2022**

- CCNL PMI (piccola e media impresa) TAC - Chimica Ceramica - Terzo

NOVITA' 2022

[agg.to del 09febb22]

Ebav ha modificato le proprie tabelle pubblicate online in cui sono rappresentate le quote mensili da versare e denunciare tramite B01 a partire da competenza GENNAIO 2022.

Tali modifiche hanno origine dall'Accordo inteconfederale del 17/12/2021 siglato dalle Parti Sociali artigiane nazionali.

Si riporta di seguito ogni novità

In sintesi Tab.A:

- La quota **1° Livello azienda EE.BB.RR** (già utilizzata in precedenza solo nella casistica 5 Tab.F) ora viene utilizzata e quindi esplicitata anche nelle quote "standard".
- **I nuovi valori delle quote "standard" della Tab.A si applicano alle imprese artigiane dei settori che hanno già recepito l'Accordo 17/12/2021.**
- **Non si applica** alcuna relazione di controllo bloccante tra settori con recepimento ACCORDO 17/12/2021 e Categoria EBAV / CCRL veneto.

In sintesi Tab.F:

- Non più valida casistica **01** - Azienda non artigiana.
- Aggiornati i valori delle quote per le casistiche **06** e **07**
- Esplicitata la casistica **08**
- Aggiunte le casistiche **09, 10** e **11**
- Esplicitato in modo dettagliato l'utilizzo di ogni diversa casistica presente in Tab.F: di fatto tutte le casistiche 06 07 09 10 sono aziende "con solo quote Bilateralità", ma devono essere esplose per le diverse applicazioni contrattuali possibili.

In sintesi Tab.D:

- **Eliminazione della riduzione** quota a €0,75 COBIS-FBS per aziende con più di 15 dipendenti e RLS presente in azienda: da gennaio 2022 la quota COBIS-FBS va versata secondo la quota prevista in Tab.A (o Tab.F, nel caso di casistiche particolari), indipendentemente dalla presenza di RLS e dal numero di dipendenti.
- Adeguamento della casistica "**imponibile fiscale 300€ / mese**": ora solo le "quote regionali" vanno tutte a zero. Restano invariate le altre, come ad es. anche la quota 1° Livello azienda EE.BB.RR, essendo quota nazionale, che dovrà essere valorizzata come espressa in Tab.A o, in caso, a seconda del valore indicato nelle casistiche particolari (Tab.F).

In sintesi Tab.C:

- Valore della quota dell'imponibile del contributo **Solidarietà Inps**, calcolata, per il 1 livello, in percentuale pari al 60% della quota denunciata/versata mensilmente. Qualsiasi sia la quota per il lavoratore nel mese, a seconda delle regole di calcolo Tab.D e delle casistiche particolari Tab.F, il valore dell'imponibile solidarietà è per il 1 livello calcolato sul 60%. Ovviamente, anche per il 2 livello, il valore è fisso ma si intende esclusivamente nel caso in cui la quota di secondo livello è effettivamente versata a Ebav. Gli importi indicati nella tabella C sono quindi da utilizzare quando la relativa quota interessata (1° livello Ebav, 1° livello EEBRR, 2° livello Ebav, Prev. Complementare) è valorizzata/denunciata/versata a Ebav secondo le indicazioni presenti nelle tabelle A B B1 D F.

Riepilogando:

La nuova Tabella A è valida solo per le imprese dei settori che hanno già recepito l'Accordo 17/12/2021.

Per le imprese artigiane dei settori che non hanno ancora rinnovato il CCNL, si utilizza la casistica Tab.F-11. Al rinnovo del relativo CCNL di settore, avverrà il passaggio alla Tabella A).

Per le **imprese non artigiane** si applicano le casistiche Tab.F-6, Tab.F-7, Tab.F-9 o Tab.F-10 a seconda che il CCNL applicato abbia recepito o meno l'Accordo 17/12/2021 e abbiano o meno un CCRL di settore. La presenza del CCRL determina il versamento anche delle quote di 2° livello. Le casistiche Tab.F-9 e Tab.F-10 verranno meno una volta che tutti i settori avranno recepito l'Accordo 17/12/2021.

Si evidenzia che le Categorie Ebav, indicate nella Tabella B), fanno riferimento ai CCRL veneti, non ai CCNL nazionali.

La quota EBR nei campi 443-449 del Tracciato Record ha ora, nelle Tabelle A e F, la corretta/migliore definizione **1° Livello azienda EE.BB.RR**

Per ogni approfondimento e/o richiesta di carattere contrattuale/sindacale, si invita a far riferimento direttamente agli

Uffici Relazioni Sindacali/Contrattuali provinciali/regionali delle Organizzazioni Artigiane.


QUOTE MENSILI PER DIPENDENTE DI AZIENDE ARTIGIANE
TABELLA A

		QUOTE	A CARICO DI	IMPORTO MENSILE
QUOTE NAZIONALI	Quota Rappresentanza	OO.AA.	Azienda	3,88
		OO.SS.	Azienda	1,40
		COBIS-FBS	Azienda	2,48
QUOTE REGIONALI	SERVIZI EBAV	EBNA	Azienda	0,23
		1° Livello EE.BB.RR	Azienda	3,66
	1° Livello EBAV	Azienda	2,34	
		Dipendente	0,80	
	2° Livello EBAV	Azienda	Vedi Tabella (B)	
		Dipendente		
NRS	OO.AA.	Azienda	0,06	
	OO.SS.	Dipendente	1,00	
	Previdenza Complementare	Azienda	Vedi Tabella (B1)	
FSBA	Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato*	Azienda	0,45%	
		Dipendente	0,15%	



Quote mensili da dichiarare nel B01 per le aziende ARTIGIANE dei settori che hanno già recepito ACCORDO 17/12/21

TABELLA B

		CATEGORIA ARTIGIANA **	CODICE	2° Livello EBAV	
				Azienda	Dipendente
AREA MECCANICA	Metalmeccanici	AA		3,15	1,57
	Orafi	AC		4,68	2,18
	Odontotecnici	AB		4,16	1,43
SISTEMA MODA	Tessile Abbigliamento	AE		4,55	1,06
	Pulitintolavanderie	AP		4,55	1,06
	Occhiali	AV		4,55	1,06
AREA CHIMICA	Chimica Gomma Plastica	AU		4,18	1,48
	Vetro	AL		5,18	1,48
	Ceramica	AH		7,73	2,73
	Concia	AZ		2,83	1,07
AREA SERVIZI	Acconciatura Estetica	AD		4,07	0,98
	Imprese Pulizia	AX		3,38	1,68
AREA ALIMENTARE	Alimentaristi	AM		6,28	1,20
	Alimentaristi Non Art.	AK		6,28	1,20
	Panificatori	AN		4,40	0,60
	Autotrasporto	AR		11,74	0,56
	Trasporto Persone	AY		5,55	1,95
	Legno	AI		3,67	1,45
	Comunicazione (Grafici)	AF		3,61	1,80
	Marmo Lapidei	AS		0,00	0,00
	Settori non coperti da CCRL	AT		0,00	0,00

* Quota FSBA applicata sull'imponibile previdenziale mensile del lavoratore.

** Categoria artigiana prevista nel relativo CCRL veneto



QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

TABELLA **B** 1

CATEGORIA ARTIGIANA

Decorrenza Gennaio 2017 - Febbraio 2022

CODICE

REGOLE

Quote mensili

SISTEMA MODA		CATEGORIA ARTIGIANA		REGOLE	
		Decorrenza Gennaio 2017 - Febbraio 2022		Quote mensili	
SISTEMA MODA	Tessile Abbigliamento	AE	Imponibile fiscale < 300 €	▶ 0 €	Quota annua 2,50 € prevista art. 7 CCRL del 08/03/2021 per qualsiasi dipendente
	Pulitintolavanderie	AP	Operai - Impiegati - Quadri:		
	Occhiali	AV	• Full-time	▶ 10 €	
• Part-time > 50%			▶ 10 €		
			• Part-time ≤ 50%	▶ 5 €	
			Apprendisti	▶ 5 €	
		Decorrenza Gennaio 2017			
	Metalmeccanici	AA	Riferimento CCRL del 28/07/2016 (art. 5) e Verbale d'Accordo del 16/01/2017		
		Decorrenza Marzo 2017 - Febbraio 2022			
AREA CHIMICA	Chimica Gomma Plastica	AU	Imponibile fiscale < 300 €	▶ 0 €	Quota annua 2,50 € prevista art. 6.5 CCRL del 08/03/2021 per qualsiasi dipendente
	Vetro	AL	Operai - Impiegati - Quadri:		
• Full-time			▶ 26 €		
• Part-time > 50%	▶ 26 €				
• Part-time ≤ 50%	▶ 13 €				
			Apprendisti:		
			• Full-time	▶ 10 €	
			• Part-time > 50%	▶ 10 €	
			• Part-time ≤ 50%	▶ 5 €	
		Decorrenza Aprile 2017 - Marzo 2022			
AREA ALIMENTARE	Alimentaristi	AM	Imponibile fiscale < 300 €	▶ 0 €	Quota annua 2,50 € prevista art. 1 CCRL del 08/03/2021 per qualsiasi dipendente
	Alimentaristi Non Art.	AK	Operai - Impiegati - Quadri:		
			• Full-time	▶ 26 €	
• Part-time > 50%	▶ 26 €				
• Part-time ≤ 50%	▶ 13 €				
			Apprendisti:		
			• Full-time	▶ 10 €	
			• Part-time > 50%	▶ 10 €	
			• Part-time ≤ 50%	▶ 6,5 €	
	Panificatori	AN	Imponibile fiscale < 300 €	▶ 0 €	Quota annua 2,50 € prevista art. 1 CCRL del 08/03/2021 per qualsiasi dipendente (sono esclusi apprendisti! In quanto adesio- ne non prevista)
	Panificatori	AN	Gruppo A (Livello A1 S-A1-A2-A3-A4):		
• Full-time			▶ 8 €		
• Part-time > 50%	▶ 8 €				
• Part-time ≤ 50%	▶ 4 €				
	Gruppo B (Livello B1-B2-B3 S-B3-B4):				
• Full-time	▶ 5 €				
• Part-time > 50%	▶ 5 €				
• Part-time ≤ 50%	▶ 2,5 €				
		Decorrenza Ottobre 2018		Quota una tantum	
	Per Tutti i settori	-	APPRENDISTATO DUALE ex artt. 43 e 45 D.lgs. 81/2015, Accordo Regionale del 01/10/2018, Verbale d'intesa aggiuntivo 12/11/2018 Al Termine del periodo formativo: ▶ vedi tabella in Accordo Regionale - art. 7		


IMPORTI MENSILI PER DIPENDENTE E QUOTE INTERESSATE
TABELLA C

		INPS Imponibile Contributo Solidarietà				
	CATEGORIA	CODICE	1° Livello Azienda EE.BB.RR	1° Livello Azienda EBAV	2° Livello Azienda EBAV	Previdenza Complementare
AREA MECCANICA	Metalmeccanici	AA	60% quota mensile	60% quota mensile	1,75	
	Orafi	AC	60% quota mensile	60% quota mensile	2,05	
	Odontotecnici	AB	60% quota mensile	60% quota mensile	2,33	
SISTEMA MODA	Tessile Abbigliamento Calzature	AE	60% quota mensile	60% quota mensile	3,75	Importo versato ad EBAV
	Pulitintolavanderie	AP	60% quota mensile	60% quota mensile	3,75	
	Occhiali	AV	60% quota mensile	60% quota mensile	3,75	
AREA CHIMICA	Chimica Gomma Plastica	AU	60% quota mensile	60% quota mensile	2,80	Importo versato ad EBAV
	Vetro	AL	60% quota mensile	60% quota mensile	2,80	
	Ceramica	AH	60% quota mensile	60% quota mensile	4,96	
	Concia	AZ	60% quota mensile	60% quota mensile	2,16	
AREA SERVIZI	Acconciatura Estetica	AD	60% quota mensile	60% quota mensile	2,11	
	Imprese Pulizia	AX	60% quota mensile	60% quota mensile	2,08	
AREA ALIMENTARE	Alimentaristi	AM	60% quota mensile	60% quota mensile	3,78	Importo versato ad EBAV
	Alimentaristi Non Art.	AK	60% quota mensile	60% quota mensile	3,78	
	Panificatori	AN	60% quota mensile	60% quota mensile	2,40	
	Autotrasporto	AR	60% quota mensile	60% quota mensile	5,84	
	Trasporto Persone	AY	60% quota mensile	60% quota mensile	3,50	
	Legno	AI	60% quota mensile	60% quota mensile	1,94	
	Comunicazione (Grafici)	AF	60% quota mensile	60% quota mensile	2,30	
	Marmo Lapidei	AS	60% quota mensile	60% quota mensile	0,00	
	Settori non coperti da CCRL	AT	60% quota mensile	60% quota mensile	0,00	

Gli importi indicati nella **TABELLA C** sono da utilizzare quando la relativa quota interessata (1°livello EbaV, 1°livello EEBBRR, 2°livello EbaV, Prev. Complementare) è valorizzata/denunciata/versata a EbaV secondo le indicazioni presenti nelle **TABELLE A B B1 D F.**





Questo documento presenta la sintesi aggiornata delle specifiche regole di denuncia/versamento definite nei diversi accordi.

REGOLE DI VARIAZIONE QUOTE

TABELLA **D**

Campo	Valori validi	Quote interessate	Calcolo quote
Categoria	Vedi Tab.1 TRACCIATO RECORD	2° livello aziende e dipendenti	Vedi Tab. B CATEGORIA ARTIGIANA
Azienda non Artigiana	Vedi Tab.7 TRACCIATO RECORD	Tutte tranne Sicurezza (COBIS)	Solo quote Sicurezza (COBIS) se Azienda non artigiana="2. solo RLST (Rappr. Sicurezza)" e Associazione imp.=01, 02 o 03. Tutte le altre quote a € 0
Assoc. Imprenditoriale	Vedi Tab.2 TRACCIATO RECOR		
Azienda NON Artigiana	Vedi Tab.7 TRACCIATO RECORD	Tutte	Vedi Tab. F CASISTICHE PARTICOLARI
Imponibile fiscale	≥1	Vedi colonna successiva	Se < € 300 Quote ridotte a: NRS OO.AA = € 0 - NRS OO.SS = € 0 1° Liv Azi. EBAV = € 0 - 1° Liv Dip. = € 0 2° Liv Azi. = € 0 - 2° Liv Dip. = € 0 Altre quote invariate (quote nazionali)
Forma rapporto	Vedi Tab. 5 TRACCIATO RECORD	Vedi colonna successiva	<ul style="list-style-type: none"> FSBA dipendente = € 0 e FSBA azienda = € 0 se Forma rapporto = 6 (lavoranti a domicilio) Quote 0 se Forma rapporto = 10 o 11
Regime orario	Vedi Tab. 6.1 TRACCIATO RECORD	Vedi colonna successiva	<ul style="list-style-type: none"> Quote intere (Regola imponibile fiscale non applicata) se Regime orario = 03
Adesione Previdenza Complementare	1,2	Quote Previdenza Complementare	Vedi Tab.B1 PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Imponibile previdenziale	≥1	FSBA Az./Dip.	Vedi Tab.A QUOTE MENSILI

Note

- Nel caso di mancata indicazione della destinazione/adesione Previdenza Complementare, le quote versate relative a un dipendente potrebbero non essere destinate a alcun Fondo Integrativo.
- <Imponibile fiscale> e <Imponibile previdenziale>
Nel caso in cui un lavoratore risulti avere Imponibile fiscale e/o previdenziale ≤0€, valorizzare i campi relativi con il valore =1.
-  Campi anagrafica Azienda  Campi anagrafica Dipendente


QUOTE MENSILI PER DIPENDENTE
TABELLA F

TIPOLOGIE AZIENDA	CAT. (1)	Quote Nazionali					Quote Regionali						FSBA		
		QUOTA RAPPR.		QUOTA COBIS FBS	QUOTA EBNA	QUOTA 1° Liv. Az. EE.BB.RR.	1° Livello EBAV		2° Livello EBAV		NRS		Previd. Compl.	Azienda	Dip.
		OO.AA.	OO.SS.				Azienda	Dip.	Azienda	Dip.	Azienda	Dip.		Azienda	Dip.
1 Non artigiana con contratto artigiano regionale specifico		NON PIÙ VALIDO													
2 Non artigiana con solo quote per Sistema Sicurezza (Cobis/FBS)				1,56											
3 Artigiana con nessuna matricola INPS (SCAU)		Vedi Tab. A o altra casistica Tab. F													
4 Con solo quote per Sani.In.Veneto															
5 Associazione/Sindacato o Ente collegato	OA	2,60	1,04	1,56	0,17	2,28								0,45% imp. p.	0,15% imp. p.
	OS	2,60	1,04	1,56	0,17	2,28								0,45% imp. p.	0,15% imp. p.
6 Coperta da D.Lgs 148/2015 - Senza CCRL e con recepimento Accordo 17/12/21	AT	2,91	1,17	1,75	0,19	5,63	0,80			0,06	1,00				
7 Coperta da D.Lgs 148/2015 - Con CCRL applicato e con recepimento Accordo 17/12/21		2,91	1,17	1,75	0,19	5,63	0,80	Vedi Tab. B	0,06	1,00	Vedi Tab. B1				
8 Solo quote FSBA (Azienda non aderente alla bilateralità artigiana)														0,45% imp. p.	0,15% imp. p.
9 Coperta da D.Lgs 148/2015 - Senza CCRL e con Accordo 17/12/21 ancora da recepire	AT	2,60	1,04	1,56	0,17	5,05	0,80			0,06	1,00				
		2,60	1,04	1,56	0,17	5,05	0,80	Vedi Tab. B	0,06	1,00	Vedi Tab. B1				
10 Coperta da D.Lgs 148/2015 - Con CCRL applicato e con Accordo 17/12/21 ancora da recepire		2,60	1,04	1,56	0,17	5,05	0,80	Vedi Tab. B	0,06	1,00	Vedi Tab. B1				
11 Artigiana di settori che devono ancora recepire Accordo del 17/12/21		2,60	1,04	1,56	0,17	2,28	2,35	0,80	Vedi Tab. B	0,06	1,00	Vedi Tab. B1	0,45% imp. p.	0,15% imp. p.	

NOTA⁽¹⁾ Categoria obbligatoria per la specifica casistica

[Tabella F - Codice 1]:

Casistica non più valida/contemplata da Gennaio 2022

[Tabella F - Codice 2]:

Le Aziende non artigiane con solo quote per Sistema Sicurezza (Cobis/FBS) sono aziende iscritte a una Associazione Artigiana del Veneto (Confartigianato, Cna, Casa) che effettuano versamenti volontari per poter accedere al sistema COBIS per la Rappresentanza Territoriale della Sicurezza (RLST).

Queste aziende NON sono iscritte alla gestione dei Servizi Ebav.

[Tabella F - Codice 3]:

Le Aziende artigiane con nessuna matricola INPS (SCAU) sono le aziende agricole con attività secondaria artigiana e dipendente con contratto artigiano o le aziende artigiane ma con inquadramento INPS per cui non possiedono Matricola Inps standard. Il versamento per le "Aziende SCAU" è attivo con il sistema di pagamento tramite Bonifico Bancario. La denuncia deve avvenire attraverso l'applicativo Ebav on-line con la classica modalità di calcolo quote.

La categoria da indicare deve fare riferimento all'attività artigiana secondaria.



QUOTE MENSILI PER DIPENDENTE

E' possibile effettuare il pagamento dell'importo risultante dal modello "Riepilogo denuncia B01" effettuando un bonifico bancario sul conto corrente intestato a EBAV con codice IBAN: IT 17 1 03069 02119 100000011599 indicando nella causale il Codice Fiscale o Partita Iva dell'azienda dichiarata nel B01, il periodo di riferimento (mese/anno) della denuncia e "Azienda SCAU".

- Esempio 1 Causale –bonifico per singolo mese: --> 04421570248 - 08 2021 –Azienda SCAU
- Esempio 2 Causale –bonifico per più mesi: --> 04421570248 - 05 06 07 2021 –Azienda SCAU

[Tabella F - Codice 4]:

Casistica non più valida/contemplata da Gennaio 2022 per invio B01

[Tabella F - Codice 5]:

Organizzazioni Artigiane, Organizzazioni Sindacali e loro partecipate o promosse possono aderire a FSBA (Verbale d'intesa del 13/11/2014).

Le categorie di riferimento sono:

- OA –Organizzazioni Artigiane e loro partecipate o promosse
- OS –Organizzazioni Sindacali e loro partecipate o promosse

[Tabella F - Codice 6 Codice 7 Codice 9 Codice 10]:

Le imprese non artigiane già comprese nella sfera di applicazione degli ammortizzatori sociali di cui al titolo I del D. Lgs. 148/2015 (es. CIGO e CIGS) e che applicano contratti artigiani regionali o nazionali, NON sono soggette all'obbligo di versamento delle quote relative a FSBA.

Per quanto concerne i versamenti delle quote EBAV è necessario suddividere dette imprese in quattro tipologie:

- **Coperta da D.Lgs 148/2015 - Senza CCRL e con recepimento Accordo 17/12/21 [Tabella F - Codice 6]:** comprende le imprese non artigiane per le quali è stato siglato dalle Parti Sociali dell'artigianato un contratto collettivo specifico (derivato dal rispettivo contratto industria). Il codice 6 Tabella F è riferibile ad aziende non artigiane che applicano un CCNL artigiano di settori che hanno già recepito l'Accordo del 17/12/2021 ma per cui non c'è ancora il relativo aggiornamento nel CCRL veneto.
- **Coperta da D.Lgs 148/2015 - Con CCRL applicato e con recepimento Accordo 17/12/21 [Tabella F - Codice 7]:** comprende le imprese non artigiane rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi artigiani regionali (CCRL) stipulati dopo CCNL di settori che hanno recepito l'Accordo del 17/12/2021.
- **Coperta da D.Lgs 148/2015 - Senza CCRL e con Accordo 17/12/21 ancora da recepire [Tabella F - Codice 9]:** comprende le imprese non artigiane per le quali è stato siglato dalle Parti Sociali dell'artigianato un contratto collettivo specifico (derivato dal rispettivo contratto industria). Rientrano in tale gruppo, al gennaio 2022, i seguenti settori: Alimentaristi, Area Moda, Chimica - Gomma - Plastica. In questi casi le aziende non artigiane non possono versare il II livello EBAV tranne laddove sia stato siglato il contratto di II livello regionale Veneto (allo stato attuale l'unico contratto regionale esistente è quello del settore Alimentaristi Non Artigiani - codice AK). Il codice 9 Tabella F è quindi riferibile a aziende non artigiane che applicano un CCNL artigiano di settori non siglato dopo l'Accordo del 17/12/2021 e per cui non c'è ancora il relativo aggiornamento nel CCRL veneto.
- **Coperta da D.Lgs 148/2015 - Con CCRL applicato e con Accordo 17/12/21 ancora da recepire [Tabella F - Codice 10]:** comprende le imprese non artigiane rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi artigiani in virtù di una esplicita previsione dei contratti stessi. In questo gruppo, nel gennaio 2022, vi rientrano i seguenti CCRL veneti: Odontotecnici AB Comunicazione AF Legno AI Panificatori AN Trasporto merci AR. In questi casi trovano applicazione le quote della Bilateralità previste prima delle nuove quote definite dall'Accordo del 17/12/2021, ma non si applica il versamento della contribuzione FSBA in quanto le imprese rientrano nel campo di applicazione della CIGO. Si precisa che all'interno del medesimo gruppo possono rientrare anche alcune aziende artigiane Marmo lapidei con cava o aziende artigiane dell'indotto per cui è prevista la copertura CIGO (da essere dichiarate con codice categoria EBAV "AS"). Appartengono altresì a questo gruppo le imprese non artigiane rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo regionale 12.06.2012 e dell' 8.10.2012 (c.d. Trasporto persone), identificate dal codice categoria EBAV "AY", alle condizioni previste dai citati accordi.

[Tabella F - Codice 11]:

Casistica da utilizzare per dichiarare le quote mensili di aziende artigiane dei settori che non hanno ancora recepito l'Accordo del 17/12/2021 - Non c'è alcun collegamento/controllo con CCRL / Categoria EBAV.


TABELLE DI DESTINAZIONE QUOTE MENSILI SERVIZI EBAV - 1° e 2° Livello
TABELLA G

Riferimento tabella "A" QUOTE MENSILI

		Fondi 1° Livello										
A	CARICO DI	Fondo Sostegno Innovazione Imprese	Fondo Sostegno Reddito Lav. Disoccupati	Fondo Giovani e Imprese	Fondo Sociale e Solidarietà	Fondo Sicurezza	Fondo Servizi Speciali	Fondo Evoluzione Ammortiz. Sociale	Fondo Supporto Azioni Congiunte	Fondo Sostegno Welfare Collet. Territoriale	Fondo Intercategoriale	Fondo Osservatorio EBAV
	Azienda	33%	11%	12%	32%	5%	2%	0%	1%	0%	3%	1%
	Dipendente	33%	11%	12%	32%	5%	2%	0%	1%	0%	3%	1%

Riferimento tabella "B" QUOTE MENSILI

TABELLA H

				Fondi 2° Livello						
CATEGORIA ARTIGIANA		A	Totale	Formazione	Promozione Sviluppo	Ambiente Sicurezza	Sussidi Assistenziali	Consolid. Professionali	Crisi Area/Settore	Altro
		CARICO DI								
AREA MECCANICA	Metalmeccanici	Azienda	3,15	0,55	1,00	0,40	0,60	0,60	-	-
		Dipendente	1,57	0,21	0,10	0,06	0,60	0,60	-	-
AREA MECCANICA	Orafi	Azienda	4,68	0,47	2,03	0,60	0,50	0,60	0,48	-
		Dipendente	2,18	0,10	-	-	1,00	1,00	0,08	-
AREA MECCANICA	Odontotecnici	Azienda	4,16	0,70	1,47	0,36	0,80	0,60	0,23	-
		Dipendente	1,43	0,36	-	-	0,52	0,52	0,03	-
SISTEMA MODA	Tessile Abbigliamento Calzature	Azienda	4,55	0,25	0,45	0,35	1,75	1,65	0,10	-
		Dipendente	1,06	-	-	-	0,60	0,43	0,03	-
SISTEMA MODA	Pulitintolavanderie	Azienda	4,55	0,25	0,45	0,35	1,75	1,65	0,10	-
		Dipendente	1,06	-	-	-	0,60	0,43	0,03	-
SISTEMA MODA	Occhiali	Azienda	4,55	0,25	0,45	0,35	1,75	1,65	0,10	-
		Dipendente	1,06	-	-	-	0,60	0,43	0,03	-
AREA CHIMICA	Chimica Gomma Plastica	Azienda	4,18	0,70	0,70	0,68	1,50	0,60	-	-
		Dipendente	1,48	0,05	0,05	0,05	1,03	0,30	-	-
AREA CHIMICA	Vetro	Azienda	5,18	0,70	0,73	1,65	1,50	0,60	-	-
		Dipendente	1,48	0,05	0,05	0,05	1,05	0,28	-	-
AREA CHIMICA	Ceramica	Azienda	7,73	0,85	1,60	1,05	1,38	1,10	1,63	0,12
		Dipendente	2,73	0,10	0,08	-	1,30	0,75	0,38	0,12
AREA CHIMICA	Concia	Azienda	2,83	0,26	0,52	0,15	0,15	0,21	-	1,54
		Dipendente	1,07	0,15	0,10	0,05	0,26	0,06	-	0,45


TABELLE DI DESTINAZIONE QUOTE MENSILI SERVIZI EBAV - 1° e 2° Livello

Riferimento tabella "B" QUOTE MENSILI

TABELLA H CATEGORIA ARTIGIANA			Fondi 2° Livello							
			A CARICO DI	Totale	Formazione	Promozione Sviluppo	Ambiente Sicurezza	Sussidi Assistenziali	Consolid. Professionale	Crisi Area/Settore
AREA SERVIZI	Acconciatura Estetica	Azienda	4,07*	1,03	1,86	0,10	0,62	0,45	-	-
		Dipendente	0,98	0,26	-	-	0,36	0,36	-	-
	Imprese Pulizia	Azienda	3,38	0,58	0,30	0,70	0,80	0,70	-	0,30
		Dipendente	1,68	-	-	-	0,78	0,50	0,10	0,30
AREA ALIMENTARE	Alimentaristi	Azienda	6,28	0,77	2,00	0,50	2,08	0,93	-	-
		Dipendente	1,20	0,52	-	-	0,68	-	-	-
	Alimentaristi Non Art.	Azienda	6,28	0,77	2,00	0,50	2,08	0,93	-	-
		Dipendente	1,20	0,52	-	-	0,68	-	-	-
	Panificatori	Azienda	4,40	0,50	1,50	0,50	1,00	0,90	-	-
		Dipendente	0,60	0,10	-	-	0,50	-	-	-
	Autotrasporto	Azienda	11,74	1,04	0,85	3,20	2,70	2,00	-	1,95
		Dipendente	0,56	0,26	-	-	-	-	-	0,30
	Trasporto Persone	Azienda	5,55	1,45	0,60	0,70	1,05	1,00	-	0,75
		Dipendente	1,95	-	-	-	0,60	0,60	-	0,75
	Legno	Azienda	3,67	0,40	1,05	0,68	0,77	0,77	-	-
		Dipendente	1,45*	-	-	-	0,73	0,73	-	-
	Comunicazione (Grafici)	Azienda	3,61*	0,92	0,90	0,36	0,52	0,90	-	-
		Dipendente	1,80*	0,77	-	-	0,77	0,25	-	-

* Alcune quote totali sembrano differire dalla somma dei dettagli di ripartizione a causa dell'arrotondamento degli importi ai centesimi di euro

Le caratteristiche delle distribuzioni sono definite nei singoli CCRL di categoria (per il 2° livello) e nell'accordo INTERCONFEDERALE del 21/09/09 (per il 1° livello) e accordo del 21/01/2016 per attivazione FSBA.


TABELLA DI DESTINAZIONE ALTRE QUOTE MENSILI
TABELLA I
QUOTE TRATTENUTE DIRETTAMENTE DA EBNA - FSBA

	QUOTE	A CARICO DI	IMPORTO MENSILE	
Quota Rappresentanza	OO.AA.	Azienda	3,88	*
Ente Bilaterale Nazionale	EBNA	Azienda	0,23	*
Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato	FSBA	Azienda	0,45%	**
		Dipendente	0,15%	**

QUOTE STORNATE ANNUALMENTE

	QUOTE	A CARICO DI	IMPORTO MENSILE	
Quota Rappresentanza	OO.SS.	Azienda	1,40	*
Sicurezza	COBIS-FBS	Azienda	2,48	*
Nuove Relazioni Sindacali	OO.AA.	Azienda	0,06	
	OO.SS.	Dipendente	1,00	

QUOTE STORNATE OGNI 4 MESI DI OGNI ANNO (Febbraio, Giugno, Ottobre)

	QUOTE	A CARICO DI	IMPORTO MENSILE
	Previdenza Complementare	Azienda	Vedi Tabella (B1)

*Quota riferibile a casistica standard Tab. A

**Quota FSBA applicata sull'imponibile previdenziale mensile del lavoratore.

CODICI SEDE INPS - F24



EE.BB Regionali

La ripartizione delle quote relative agli **EE.BB Regionali** versate tramite **F24** con causale **EBNA** vengono elaborate e distribuite in base al **CODICE SEDE INPS** indicato nella **SEZIONE INPS** del modello F24 stesso.

I **CODICI SEDE INPS** validi per versare effettivamente le quote EBAV denunciate nei modelli B01 sono:




TABELLA CODICE SEDE INPS DEL VENETO


1000	BELLUNO	BL
5400	PADOVA	PD
7100	ROVIGO	RO
8400	TREVISO	TV
8490	CONEGLIANO	TV
8800	VENEZIA	VE
8801	SAN DONÀ DI PIAVE	VE
9000	VERONA	VR
9100	VICENZA	VI

Modello F24

I valori indicati nella "**TABELLA CODICE SEDE INPS DEL VENETO**" vanno riportati nel riquadro evidenziato nella **SEZIONE INPS**.

SEZIONE INPS							
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ titolo azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	periodo di riferimento: a mm/aaaa	Importi a debito versati	Importi a credito compensati	
TOTALE					C	D	SALDO (C-D)

METALMECCANICI PRODUZIONE (P) - INSTALLATORI IMPIANTI (I) -AUTORIPARATORI (A)									
CCNL del 17.12.2021			AREA MECCANICA			  		nr.1	
01/01/2022			DIVISORE 173			cod. Inps.116		cod. Ebav AA	
MENSILITA'			13			codice CNEL C030			
REPERIBILITA' 1.1.2022		24 ore = 13,65 €	16 ore = 7,35 €	dal 1.1.2022		Da 1.9.2020 cassa voce retributiva regionale ERT.			
TRASFERITA art.30 CCNL DA L.9.18		35,00 €			36,75 €	ore viaggio al 85%			
LIVELLI	1* QUADRO	1* Imp.	2** Imp.	2b Imp. O.S. p.	3 Imp. O.S. p.	4 Imp. Op. Sp.	5 Imp. Op. Qual.	6*** Imp. Op. Com.	
SETTORI DEL CCNL	P	P	P-I-A	P-I	P-I-A	P-I-A	P-I-A	P-I-A	
Retribuzione tabellare dal 1.1.2022 <small>CCNL 27.2.08, 15.12.09, 16.6.2011, 24.4.18, 17.12.21 CCRL 1.7.2020</small>	M O	1778,79	1778,79	1655,09 (9,56699)	1562,81 (9,03358)	1502,77 (8,68653)	1416,41 (8,18734)	1364,20 (7,80555)	1300,89 (7,51960)
ERV*** CCRL DEL 1.7.2020 (erogato da 1.8.2020)	M O	115,00	115,00	103,00 (0,59538)	95,00 (0,54913)	89,00 (0,51445)	81,00 (0,46821)	77,00 (0,44509)	72,00 (0,41618)
Totale	M O	1.893,79	1.893,79	1.758,09 (10,1624)	1.657,81 (9,5827)	1.591,77 (9,2010)	1.497,41 (8,6555)	1.441,20 (8,3306)	1.372,89 (7,9358)
livelli ccnl meccanica	Q	1	2	2b	3	4 spec	5 qual	6 com	
lordo settimanale	€ 437,36	€ 437,36	€ 406,03	€ 382,87	€ 367,61	€ 345,82	€ 332,84	€ 317,06	
glomaliero	€ 87,47	€ 87,47	€ 81,21	€ 76,57	€ 73,52	€ 69,16	€ 66,57	€ 63,41	
scatti 5 biennali dal 27.11.1997 vedi ccnl	32,94	32,94	29,08	26,13	24,29	21,72	20,24	18,40	
prova impiegati	3 MESI	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi	
prova operai				6 settimane	6 settimane	6 settimane	4 settimane	4 settimane	
art. 16 operai se prima assunzione percettori nasp/ids coll./rdc				3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi	
ART.30 CCNL : GLI OPERAI ASSUNTI A TERMINE ED ESCLUSIVAMENTE PER PALIFICAZIONE/LINEA CAVI ELETTRICI CON CONTINUO SPOSTAMENTO, LA RETRIBUZIONE TABELLARE SARA' MAGGIORATA DEL 30% E NON HANNO LA TRASFERITA									
* QUADRO: QUALIFICA INTRODotta DAL CCNL 24.4.2018 CON DECORRENZA 1.5.2018 VALE SOLO PER METALMECCANICA DI PRODUZIONE: SPETTA UN'INDENNITA' QUADRO DI 70 EURO; LIVELLO 1 ESISTE SOLO PER MECCANICA DI PRODUZIONE E HA L.FUNZIONE DIRETTIVA DI SOC DA 1.5.18									
** INDENNITA' FUNZIONI DIRETTIVA SPETTA ANCHE AL LIVELLO 2 =50€ DA 1.5.2018 (IN ATTESA CONFERMA DAL LIVELLO NAZIONALE RESTA SOSPESA APPLICAZIONE DALLE PAGHE DI MAGGIO 2018.)									
*** mobilità professionale (art.17) : lavoratore di 1° Impiego passa al 5° dopo 24 mesi se operai;dopo 12 mesi se impiegato									
**** ERV CCRL DEL 1.7.2020 (erogato da 1.9.20: sono conglobate le voci retributive ERR di cui all'accordo interconfederale veneto del 23.8.1989 e IRR di cui al ccll 22.12.1995) ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale TFR compreso.									
TABELLA B: AGGIUNTIVA PER I SOLI LAVORATORI IN REGIME DI ORARIO OLTRE I 4 MESI (ART.9 CCRL DEL 1.7.2020 PUNTO B)									
TABELLA B per tutte le ditte rientranti nel campo di applicazione del ccrl del 1.7.2020, e che applicano il regime di orario oltre i 4 mesi ai sensi art 9 punto B del CCRL del 1.7.2020				NOTE: (1) gli importi aggiuntivi vanno corrisposti solo dalle ditte che applicano il regime d'orario flessibile per periodi superiori ai 4 mesi avendolo notificato alla Commissione Paritetica Regionale di categoria -vedi art.9 CCRL 1.7.2020 esse essendo in regola con EBAV e SANI.IN.VENETO (2) in busta paga gli importi della TAB.B vanno tenuti esposti in modo distinto con dicitura "art. 9 CCRL 1.7.2020"; (3) il periodo di erogazione di tale importo aggiuntivo coincide con il periodo di gestione di regime di orario superiore a 4 mesi programmato dall'azienda, che potrà essere applicato oltre la scadenza del ccrl, nel limite massimo di 12 mesi; (4) tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part time.					
LIVELLI	mensile	orario							
Q	13,32	0,07699							
1	13,32	0,07699							
2	12,03	0,06954							
2bis	10,81	0,06249							
3	10,05	0,05809							
4	8,91	0,05150							
5	8,30	0,04798							
6	7,61	0,04399							
apprendisti professionalizzante	5,80	0,03353							
UNA TANTUM CCNL DEL 17.12.2021: TOTALE 130 EURO									
UNA TANTUM CCNL 17.12.2021	periodo riferimento 36 MESI	1^ rata paghe MARZO 2022	2^ rata paghe LUGLIO 2022	IMPORTO QUOTA MENSILE	IMPORTO TOTALE				
operai e impiegati	1.1.19 -->31.12.21	€ 70,00	€ 60,00	€ 3,61	€ 130,00				
apprendisti professionalizzante e duale	1.1.19-->31.12.21	€ 49,00	€ 42,00	€ 2,53	€ 91,00				
NOTE (1) spetta solo ai lavoratori in forza alla data di stipula 17.12.21 in relazione alla loro presenza nel periodo interessato;per intero se si cessa prima delle rate di erogazione (2) suddivisibile in quote mensili in base alla durata del rapporto nel periodo interessato , mese intero solo se lavorato almeno 15 gg / criterio rateo (3) onnicomprensivo di ogni istituto diretto,indiretto e differito di origine legale e contrattuale TFR compreso (4) assorbibile da eventuali AFAC o altre voci eventualmente erogate dal datore con tale specificità ed esplicita finalità , dall AFAC cessano dal 1.01.22 (4) riproporzionato per part time, assenze post partum, assenze concordate per mancanza lavoro (es. FSBA) (5) intermittenti: verificare mese per mese per ciascuno dei 36 di riferimento la percentuale di ore effettivamente lavorate/chiamate rispetto a full time e riproporzionare in tal modo il valore della quota mensile di riferimento alla percentuale così ottenuta									

Settore Orafi - Argentieri ed affini Area Meccanica		Ct.n. 08	cod. Inps	116			
CCNL DEL 17.12.2021				cod. Ebav	AC		
		Retribuzioni in vigore dall' 1/1/ 2022		CNEL	C030		
divisore orario 173		mensilità 13		divisore giornaliero 26			
ERR	0,44	(0,00254)	8,42289 liv4				
EDR	10,33	(0,05971)	8,08971 liv5				
C - L	1* QUADRO	1** Imp	2** Imp Op.S	3 Imp. Op.S.	4 Imp. Op.Sp.	5 Imp. Op.Q.	6*** Imp. Op.Com.
Retribuzione tabellare 1.1.2022 ccnl del 17.12.21; 29.5.08;15.12.09;16.6.11	M 1780,17 O (10,2900)	1780,17 (10,2900)	1658,54 (9,58694)	1509,70 (8,72659)	1419,90 (8,20751)	1365,36 (7,89225)	1294,52 (7,48277)
Incremento Retributivo Regionale ingloba ERR da ac.reg.18.2.1992	M 71,01 O	71,01	63,27 (0,36572)	53,45 (0,30896)	48,03 (0,27763)	44,93 (0,25971)	41,32 (0,23884)
Contigenza e EDR conglobati 16.6.2011							
Totale	M 1.851,18 O	1.851,18	1.721,81 (9,95266)	1.563,15 (9,03555)	1.467,93 (8,48514)	1.410,29 (8,15197)	1.335,84 (7,72162)
5 scatti biennali dal 7.10.1998 vedi ccnl	33,57	33,57	29,79	24,95	22,31	20,68	18,51
prova impiegati	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi
prova operai	-	-	7 settimane	7 settimane	6 settimane	4 settimane	4 settimane
art. 16 operai se prima assunzione percettori nasp/dis coll /rdc			3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi
* QUADRO: QUALIFICA INTRODotta DAL CCNL 24.4.2018 CON DECORRENZA 1.6.2018: SPETTA UN'INDENNITA' QUADRI DI 70 EURO							
** AGLI IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE INQUADRATI AL LIVELLO 1 SPETTA UN'INDENNITA' I.F.D. MENSILE DI 50 EURO; IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE DEL LIVELLO 2 I.F.D.DI 50€ (sospeso maggio 2018)							
UNA TANTUM CCNL 17.12.2021							
UNA TANTUM CCNL 17.12.2021	periodo riferimento 36 MESI	1^ rata paghe MARZO 2022	2^ rata paghe LUGLIO 2022	IMPORTO MENSILE	IMPORTO TOTALE		
operai e impiegati	1.1.2019-->31.12.2021	€ 70,00	€ 60,00	€ 3,61	€ 130,00		
apprendisti professionalizzante e duale	1.1.2019-->31.12.2021	€ 49,00	€ 42,00	€ 2,53	€ 91,00		
NOTE (1) spetta solo ai lavoratori in forza alla data di stipula 17.12.21 in relazione alla loro presenza nel periodo interessato;per intero se si cessa prima delle rate di erogazione (2) suddivisibile in quote mensile in base alla durata del rapporto nel periodo interessato , mese intero sole se lavorato almeno 15 gg / criterio rateo (3) onnicomprensivo di ogni istituto diretto,indiretto e differito di origine legale e contrattuale TFR compreso (4) assorbibile da eventuali AFAC o altre voci eventualmente erogate dal datore con tale specifica ed espressa finalità , tali AFAC cessano dal 1.1.22 (4) riproporzionato per part time, assenza post partum, assenze concordate per mancanza lavoro (5) INTERMITTENTI verificare mese per mese per ciascuno dei 36 di riferimento la percentuale di ore effettivamente lavorate/chiamate rispetto a full time e riproporzionare in tal modo il valore della quota mensile di riferimento alla percentuale così ottenuta.							

Settore Odontotecnici AREA Meccanica
CCNL DEL 24.4.2018 E 17.12.2021
Retribuzioni in vigore dall'



1/1/ 2022

nr.11

cod.INPS 116

cod.EBAV AB

Cod.CNEL C030

Divisore 173
ERR 0,44 (0,00254)
EDR 10,33 (0,05971)



divisore giornaliero 26

TRASFERTA sino a 30: ind. Giornaliera art.30bis CCNL DA 1.9.18	17,56 €	dal 1.1.2022	aumento del 5%*
TRASFERTA superiore 30 giorni: ind. giornaliera art.30bis CCNL DA 1.9.18	16,53 €	dal 1.1.2022	aumento del 5%*

*valori in attesa di conferma

C - L		1S** Od.tec. Imp.tec. mans.dir.	1** Od.Tec. Imp.conc. dir.	2 Imp.conc. Od.Tec. Op.S.prov.	3 Imp.amm. Od.Tec. Op.Sp.	4 Imp.Ord. Od.tec. Op.Q.	5 Imp.esec. Imp.1°ass. Oper.	6 Op.com.
Retribuzione tabellare 1.1.2022 CCNL 17.12.21: 19.6.08;15.12.09;16.6.11	M O	1847,24 (10,66)	1670,64 (9,65688)	1582,50 (9,14740)	1430,51 (8,26884)	1346,91 (7,78561)	1289,95 (7,45636)	1241,13 (7,17416)
Incr. Retrib. Regionale + Elemento Retributivo Regionale	M O	37,37 (0,22)	32,20 (0,19)	29,36 (0,16971)	24,45 (0,14133)	22,13 (0,12792)	20,58 (0,11896)	19,29 (0,11150)
Contigenza ed EDR conglobati dal 16.6.2011	M O							
totale	M O	1.884,61	1.702,84	1.611,86 (9,31711)	1.454,96 (8,41017)	1.369,04 (7,91353)	1.310,53 (7,57532)	1.260,42 (7,28566)
scatti 5 biennali dal 4.12.98 vedi ccnl		35,43	29,95	27,04	22,27	19,84	18,14	16,70
prova impiegati		3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi	-
prova operai		60 gg	60 gg	60 gg	40 gg	40 gg	20 gg	10 gg
art. 16 operai se prima assunzione percettori naspi/dis coll /rdc				3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi

**** AGLI IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE INQUADRATI AL LIVELLO 1S E 1 SPETTA ART.22 CCNL UN'INDENNITA' MENSILE DI 50 EURO (IN ATTESA DI CHIARIMENTO SOSPESO NELLE PAGHE DI MAGGIO 2018)**

UNA TANTUM CCNL 17.12.2021

UNA TANTUM CCNL 17.12.2021	periodo riferimento 36 MESI	1^ rata paghe MARZO 2022	2^ rata paghe LUGLIO 2022	IMPORTO MENSILE	IMPORTO TOTALE
operai e impiegati	1.1.2019-->31.12.2021	€ 70,00	€ 60,00	€ 3,61	€ 130,00
apprendisti professionalizzante e duale	1.1.2019-->31.12.2021	€ 49,00	€ 42,00	€ 2,53	€ 91,00

NOTE (1) spetta solo ai lavoratori in forza alla data di stipula 17.12.21 in relazione alla loro presenza nel periodo interessato; per intero se si cessa prima delle rate di erogazione (2) suddivisibile in quote mensile in base alla durata del rapporto nel periodo interessato, mese intero solo se lavorato almeno 15 gg / criterio rateo (3) onnicomprensivo di ogni istituto diretto, indiretto e differito di origine legale e contrattuale TFR compreso (4) assorbibile da eventuali AFAC o altre voci eventualmente erogate dal datore con tale specifica ed espressa finalità, tali AFAC cessano dal 1.1.22 (4) riproporzionato per part time, assenza post partum, assenze concordate per mancanza lavoro (5)INTERMITTENTI: verificare mese per mese per ciascuno dei 36 di riferimento la percentuale di ore effettivamente lavorate/chiamate rispetto a full time e riproporzionare in tal modo il valore della quota mensile di riferimento alla percentuale così ottenuta

**CONFARTIGIANATO IMPRESE
CNA
CASARTIGIANI**

del Veneto

**FILCTEM CGIL
FEMCA CISL
UILTEC UIL**

del Veneto

**Proroga del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro
per i dipendenti delle**

**IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE TESSILE,
ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, BAMBOLE
GIOCATTOLI, PULITINTOLAVANDERIE, OCCHIALERIA
OTTICA**

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'F'. Above it, there are smaller initials 'KB'. To the right of these, there is a signature that looks like 'Lu'. Further right, there is a signature that looks like 'M.'. On the far right, there are two more signatures: one that looks like 'OS' and another that looks like 'CR'. There is also a large, stylized signature at the top right of this section that looks like 'GP'.

Il giorno 21 marzo 2022 presso la sede di CNA Veneto

tra

- la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, con l'assistenza del Direttore Tiziana Pettenuzzo dal presidente regionale della Federazione Moda Giuliano Secco, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Luca Bertuola;
- la CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, con l'assistenza del Segretario Regionale Matteo Ribon e dal Responsabile Relazioni sindacali Marco Comin;
- la CASARTIGIANI del Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal segretario generale Andrea Prando e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- la Filctem – CGIL regionale del Veneto, rappresentata da Michele Corso e da Maristella Viola;
- la Femca – CISL regionale del Veneto, rappresentata da Stefano Zanon, Sergio Polzato e da Carlo Nicolli;
- la Uiltec – UIL regionale del Veneto, rappresentata da Giampietro Gregnanin;

Si sono incontrati e hanno sottoscritto il presente verbale di accordo di proroga.

Premessa

- Considerato che a livello nazionale le parti stanno procedendo al rinnovo del CCNL del settore;
- Considerato che il CCRL è scaduto in data 28 febbraio 2022;
- Considerata la particolare situazione economica che sta attraversando il settore e il difficile contesto internazionale di particolare gravità ed incertezza;



Le parti concordano quanto segue:

1. Di prorogare gli effetti del CCRL 14 dicembre 2016 e del protocollo aggiuntivo 9 ottobre 2017 e successive proroghe, sino al 28 febbraio 2023.
2. La proroga della quota di 2,50 € di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell'artigianato a favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti). Tale quota viene versata dal datore di lavoro in un'unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo (B01 mese di marzo).
La quota annua di cui sopra non è riducibile per i part time.
Per il 2022 i datori di lavoro che per le nuove assunzioni stipulate dal 1.1.2022 e fino al 28.2. 2022 hanno già assolto al versamento della quota annua di 2,50 € nei B01 di gennaio o febbraio 2022 non sono tenuti a ripetere tale versamento nel B01 di marzo.
Per i lavoratori assunti dal 1.04.2022 al 28.02.2023 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (nel B01 del mese di assunzione);
3. Resta inteso che con il presente accordo s'intende prorogata l'erogazione dell'ERT negli importi e nelle modalità previste dall'art. 1.1 del CCRL 14.12.2016 fino al 28.02.2023
4. Le parti s'impegnano ad incontrarsi una volta rinnovato il CCNL al fine di dare avvio alla trattativa per il rinnovo del CCRL

Letto, confermato, sottoscritto

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

CNA VENETO

CASARTIGIANI DEL VENETO

FEMCA - CISL VENETO

FILCTEM - CGIL VENETO

UILTEC - UIL VENETO

CCNL AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA

Settore Tessile - Abbigliamento - Calzature-Giocattoli Moda

NR.2

Retribuzioni in vigore dall'

01.06. 2019



Confartigianato
IMPRESE MARCA TREVIGIANA

SANI.IN.VENETO
fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori dell'artigianato



EBAM
ENTE INTERPROFESIONALE
ARTIGIANATO VENETO



Solidarietà Veneto
FOCO REGIONALE

cod. INPS	003
cod. Ebav	AE

CCNL DEL 14.12.17 ha unificato a livello nazionale "AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA"; non unificato il CCRL VENETO

N.B. DA 1.1.17 AL 28.2.2023 (ccrl 14.12.2016 e successive proroghe) viene erogata voce retributiva ERT VEDI TABELLE SPECIFICHE

dal 1.12.2010 contigenza ed edr sono stati conglobati ai minimi dal ccnl 3.12.2010

Divisore	173			TAB A	TAB B	TAB C
ERR	0,44	(0,00254)	RIF.2	7,61728	7,56671	7,51971
EDR	10,33	(0,05971)	RIF.4	8,29237	8,24624	8,19896

COEFFICIENTE Giorn. 26

Tabella A - SETTORE TESSILE CALZATURIERO

C - L		VI* Super e quadri*	VI* Imp. Dir.	V* Imp. conc. Intermedio	IV* Imp. O.S.P.	III* Imp. O.SP.	II* Imp. O. qual.	I* Lav. 1° ass. Manoval.
Retribuzione tabellare da 1.10.2018	M	1797,09	1695,85	1550,32	1434,58	1376,05	1317,79	1242,91
ccnl 25.7.14, del 14.12.17 e 20.12.17	O			(8,96)	(8,29237)	(7,95405)	(7,61728)	(7,18445)
Elemento Retributivo Regionale E.R.R.	M	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	O				(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)
Totale	M	1.797,53	1.696,29	1.550,76	1.435,02	1.376,49	1.318,23	1.243,35
	O				(8,29491)	(7,95659)	(7,61983)	(7,18699)

Tabella B - SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO

C - L		VI* Super e quadri*	VI* Imp. Dir.	V* Imp. conc. Intermedio	IV* Imp. O.S.P.	III* Imp. O.SP.	II* Imp. O. qual.	I* Lav. 1° ass. Manoval.
Retribuzione tabellare da 1.10.2018	M	1798,68	1683,90	1543,11	1426,60	1368,03	1309,04	1238,05
ccnl 25.7.14, del 14.12.17 e 20.12.17	O	corretto SO 1,08+30 1.11		(8,92)	(8,24624)	(7,90769)	(7,56671)	(7,15636)
Elemento Retributivo Regionale E.R.R.	M	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	O				(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)
	--							
Totale	M	1.799,12	1.684,34	1.543,55	1.427,04	1.368,47	1.309,48	1.238,49
	O				(8,24879)	(7,91023)	(7,56925)	(7,15890)

Tabella C - SETTORE LAVORAZIONI A MANO E SU MISURA; CONFEZIONI A MANO (5680 EX 224)

C - L		VI* Super e quadri*	VI* Imp. Dir.	V* Imp. conc. Intermedio	IV* Imp. O.S.P.	III* Imp. O.SP.	II* Imp. O. qual.	I* Lav. 1° ass. Manoval.
Retribuzione tabellare da 1.10.2018	M	1795,81	1675,67	1534,88	1418,42	1359,92	1300,91	1229,95
ccnl 25.7.14, del 14.12.17 e 20.12.17	O			(8,87)	(8,19896)	(7,86081)	(7,51971)	(7,10954)
Elemento Retributivo Regionale E.R.R.	M	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	O				(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)
	--							
Totale	M	1.796,25	1.676,11	1.535,32	1.418,86	1.360,36	1.301,35	1.230,39
	O				(8,20150)	(7,86335)	(7,52225)	(7,11208)

* al personale con qualifica di quadro dal 1.10.1988 è riconosciuta un' indennità di funzione pari a 20,66 euro con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo. Vedi art.119 CCNL del 14.12.2017

ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO art.1.1 CCRL 14.12.2016

Ai lavoratori OPERAI, IMPIEGATI, QUADRI (NO APPRENDISTI) in forza nel mese di erogazione nel settore artigiano veneto dei settori di cui alla TAB. A, B, C dal 1.1.2017 al 31.12.2018. Dal 1.1.2019 al 29.2.2020 in base ad accordo del 20.12.18, dal 1.3.2020 al 28.2.2021, dal 1.3.2021 al 28.2.2022 con accordo del 8.3.2021 e dal 1.3.2022 al 28.2.2023 con accordo del 21.3.2022 viene erogato un elemento regionale transitorio per le ore effettivamente lavorate. Ai fini dell'erogazione del premio sono considerate come lavorate anche le ore di permesso retribuito per assemblea, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal CCRL. Dovrà inoltre tener conto dell'ERT anche la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda.

E.R.T.

	valevole TAB. A; B; C		EET (ccrl 2015) fino al 31.8.16		ERT rispetto ad EET	
	mensile	orario	mensile	orario	mensile	orario
6s	25,80	0,14913	39,50	0,22832	-13,70	-0,07919
6	23,00	0,13295	36,00	0,20809	-13,00	-0,07514
5	19,40	0,11214	31,50	0,18208	-12,10	-0,06994
4	16,60	0,09595	28,00	0,16185	-11,40	-0,06590
3	15,00	0,08671	26,00	0,15029	-11,00	-0,06358
2	13,50	0,07803	24,20	0,13988	-10,70	-0,06185
1	11,80	0,06821	22,00	0,12717	-10,20	-0,05896
apprendisti	no	no	no	no	no	no

L'E.R.T è escluso ai fini del computo del TFR ed include omnicomprensivamente le incidenze su ferie grafiche e/o tredicesima mensilità. Non detassabile non avendo i requisiti di cui alla L.208/2015 e s.m.i.

QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.2 CCRL 14.12.2016 (SOLIDARIETA' VENETO, ALTRO NEGOZIALE)

DESTINATARI	VERSAMENTO MENSILE		NELLE BUSTE PAGA DEL PERIODO	contributi INPS	modalità versamento come quelle per EBAV (vedi tab.D regole di calcolo www.ebav.it)	
	FULL TIME	PART TIME ≤ 50%				
IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	€ 10,00	€ 5,00	DAL 1.1.2017 AL 28.02.2021 dal 1.3.2021 al 28.02.2022 e	10%	EBAV B01	quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300
APPRENDISTI	€ 5,00	€ 5,00	dal 1.3.2022 al 28.2.2023	10%	EBAV B01	

QUOTA ANNUA 2022 FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (CCRL DEL 21.3.2022): PARI A 2,5 EURO versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuale con il b01 di marzo 2022 per tutti i lavoratori in forza (per coloro che hanno già effettuato il versamento con i b01 di gennaio e febbraio 2022 non è necessario ripetere il versamento). Dal mese di aprile 2022 a febbraio 2023 per i nuovi assunti sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento della quota di adesione contrattuale. Non è riproporzionabile in caso di part - time, Quota piena anche per apprendisti.

CCNL AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA

NR.10

Settore Pulitintolavanderie;Puliture a secco;tintorie;smacchiatricie e stirerie in genere

cod INPS 003

dal rinnovo del 3.12.2010 accorpato nel ccnl del CCNL AREA TESSILE MODA

cod EBAV AP



Retribuzioni in vigore dall'

1/06/ 2019

Ct. 10

Confartigianato ANIL

Divisore orario

173

ERR

0,44

(0,00254)

7,66168

liv2 rif.art.16

dal rinnovo del 3.12.10 coglobati minimi+contigenza+edr

7,99798

liv3 rif.art.16

CCNL DELLA.12.17 unificato a livello nazionale "AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA"; non unificato il CCRL VENETO

mensilità 13

divisore giornaliero 26

C - L		65 Quadri*	6 Imp.Dir.	5 Imp. Inter.	4 Imp. Op.Sp.	3 Imp. Op.Sp.	2 Imp. Op.Q.	1 manovale durata max 9 mesi
Retribuzione tabellare dall'1.10.2018 ccnl 3.12.2010;30.4.08;15.12.09;25.7.1 4, ccnl 14.12.17 e 20.12.17	M	1800,85	1698,74	1545,65	1426,71	1368,16	1311,53	1240,58
	O	(10,40954)	(9,81931)	(8,93439)	(8,24688)	(7,90844)	(7,58110)	(7,17098)
Ind. di funzione	M	20,66						
Elemento Retributivo Regionale + Incremento Retributivo Regionale (24..11.1995 ex 27.000 lire)ù	M	26,26	24,20	20,06	17,48	15,93	14,38	12,83
	O	(0,15179)	(0,13988)	(0,11595)	(0,10104)	(0,09208)	(0,08312)	(0,07416)
Totale	M	1.847,77	1.722,94	1.565,71	1.444,19	1.384,09	1.325,91	1.253,41
	O				(8,34792)	(8,00052)	(7,66422)	(7,24514)
scatti anzianità 4 biennali;art.45		15,49	12,91	10,85	9,30	8,26	7,75	7,23

* al personale con qualifica di quadro dal 1.10.1988 è riconosciuta un' indennità di funzione pari a 20,66 euro con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo. Vedi art.119 CCNL del 14.12.2017

ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO art.1.1 CCRL 14.12.2016 (nr.10)

Ai lavoratori OPERAI,IMPIEGATI,QUADRI (NO APPRENDISTI) in forza nel mese di erogazione nel settore artigiano veneto dei settori di cui alla TABELLA dal 1.1.2017 al 31.12.2018. Dal 1.1.2019 al 29.2.2020 in base ad accordo di proroga del 20.12.18, dal 1.3.2020 al 28.2.2021, dal 1.3.2021 al 28.2.2022 (con proroga del 8.3.2021) e dal 1.3.2022 al 28.2.2023 con accordo del 21.3.2022 viene erogato un elemento regionale transitorio per le ore effettivamente lavorate. Ai fini dell'erogazione del premio sono considerate come lavorate anche le ore di permesso retribuito per assemblea, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal CCRL. Dovrà inoltre tener conto dell'ERT anche la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'intern dell'azienda.

E.R.T.		ERT		EET (ccrl 2015) fino al 31.8.16		ERT rispetto ad EET	
		mensile	orario	mensile	orario	mensile	orario
E.R.T.	6s	27,40	0,15838	41,50	0,23988	-14,10	-0,08150
	6	24,60	0,14220	38,00	0,21965	-13,40	-0,07746
	5	20,60	0,11908	33,00	0,19075	-12,40	-0,07168
	4	17,40	0,10058	29,00	0,16763	-11,60	-0,06705
	3	16,00	0,09249	27,20	0,15723	-11,20	-0,06474
	2	14,40	0,08324	25,20	0,14566	-10,80	-0,06243
	1	12,60	0,07283	23,00	0,13295	-10,40	-0,06012
apprendisti		no	no	no	no	no	no

L'E.R.T è escluso ai fini del computo del TFR ed include omnicomprensivamente le incidenze su ferie grafiche e/o tredicesima mensilità. Non detassabile non avendo i requisiti di cui alla L.208/2015 e s.m.i.

QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.2 CCRL 14.12.2016 (SOLIDARIETA' VENETO, ALTRO NEGOZIALE)

DESTINATARI	VERSAMENTO MENSILE		NELLE BUSTE PAGA DEL PERIODO	contributi INPS	modalità versamento come quelle per EBAV (vedi tab.D regole di calcolo www.ebav.it)	
	FULL TIME	PAR TIME 50%				
IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	€ 10,00	€ 5,00	DAL 1.1.2017 AL 28.2.2021, dal 1.3.2021 al 28.2.2022 e dal 1.3.2022 al 28.2.2023	10%	EBAV B01	quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300
APPRENDISTI	€ 5,00	€ 5,00		10%	EBAV B01	

QUOTA ANNUA 2022 FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (CCRL DEL 21.3.2022): PARI A 2,5 EURO versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuale con il B01 di marzo 2022 per tutti i lavoratori in forza. (per coloro che hanno già operato il versamento con i b01 di gennaio o febbraio 2022 non deve essere ripetuto) Dal mese di aprile 2022 a febbraio 2023 per i nuovi assunti sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento della quota di adesione contrattuale. Non è riproporzionabile in caso di part - time, Quota piena anche per apprendisti.

CCNL AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA DA 14.12.2017

APPR. PROFESSIONALIZZANTE SETTORE PULITINTOLAVADERIE ARTIGIANE CCNL 14.12.2017 E SMI

nr.10

CON ART.44 D.lgs. 81/15 apprendistato professionalizzante dal 25.6.15 ;

ART.47 CO.4 da 14.12.2016 OVER 29 ANNI DI OGNI ETA' (se percettori naspi/mobilità; stesse durate e sempre con retribuzione finale al 100%)

art.4 D.lgs.167/2011 apprendistato professionalizzante o di mestiere dal 1.8.2014 al 24.6.2015

PROFILI FORMATIVI VEDI NEL CCNL

per individuare la qualificazione finale vedere nel ccnl la classificazione unica per i 6 livelli possibili con relative declaratorie ed esemplificazioni

AL 1/06/ 2019 NON SI APPLICA ERT FINO A DIVERSA INDICAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE REGIONALE; ERR SEMPRE INTERO

1° GRUPPO <small>QUALIFICAZIONE FINALE DA CONSEGUIRE</small>	Durata mesi	%	retribuzione tabellare	err	TOTALE orario	TOTALE mese
6° super quadro	1->12	70	7,28668	0,00254	7,28922	1.261,04
	13->24	75	7,80715	0,00254	7,80970	1.351,08
	25->36	85	8,84811	0,00254	8,85065	1.531,16
	37->42	88	9,16039	0,00254	9,16294	1.585,19
	43->54	93	9,68087	0,00254	9,68341	1.675,23
	55->60	100*	10,03919	0,00254	10,04173	1.737,22
6°	1->12	70	6,87351	0,00254	6,87606	1.189,56
	13->24	75	7,36448	0,00254	7,36702	1.274,50
	25->36	85	8,34641	0,00254	8,34895	1.444,37
	37->42	88	8,64099	0,00254	8,64353	1.495,33
	43->54	93	9,13195	0,00254	9,13450	1.580,27
	55->60	100*	9,46996	0,00254	9,47250	1.638,74
5°	1->12	70	6,25408	0,00254	6,25662	1.082,40
	13->24	75	6,70079	0,00254	6,70334	1.159,68
	25->36	85	7,59423	0,00254	7,59678	1.314,24
	37->42	88	7,86227	0,00254	7,86481	1.360,61
	43->54	93	8,30899	0,00254	8,31153	1.437,89
	55->60	100*	8,61653	0,00254	8,61907	1.491,10
4°	1->12	70	5,77282	0,00254	5,77536	999,14
	13->24	75	6,18516	0,00254	6,18770	1.070,47
	25->36	85	7,00985	0,00254	7,01239	1.213,14
	37->42	88	7,25725	0,00254	7,25980	1.255,94
	43->54	93	7,66960	0,00254	7,67214	1.327,28
	55->60	100*	7,95347	0,00254	7,95602	1.376,39
2° GRUPPO <small>QUALIFICAZIONE FINALE DA CONSEGUIRE</small>						
3°	1->12	70	5,53591	0,00254	5,53845	958,15
	13->24	75	5,93133	0,00254	5,93387	1.026,56
	25->36	91	7,19668	0,00254	7,19922	1.245,47
	37->42	96	7,59210	0,00254	7,59465	1.313,87
	43->54	100*	7,62707	0,00254	7,62962	1.319,92
	55->60	100*	7,62707	0,00254	7,62962	1.319,92
3° GRUPPO - 3 anni- <small>QUALIFICAZIONE FINALE DA CONSEGUIRE</small>						
2° operaio qualificato impiegato meramente esecutivo	1->12	70	5,30677	0,00254	5,30931	918,51
	13->18	75	5,68582	0,00254	5,68837	984,09
	19->24	96	7,27785	0,00254	7,28040	1.259,51
	25->36	100*	7,31138	0,00254	7,31392	1.265,31

NOTE : (*) la retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare per effetto delle minori trattenute contributive la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello anche in caso di trasformazione dell'apprendistato in contratto a tempo indeterminato relativamente ai primi 12 mesi successivi alla trasformazione (1) è inseribile nel contratto di assunzione uno specifico patto di prova della durata massima di 4 MESI (2) la malattia degli apprendisti operai è gestita come stabilito per gli operai , per gli apprendisti impiegati come per gli impiegati e in entrambi i casi nel rispetto di quanto previsto dall'INPS in materia (3) la durata del preavviso è analoga a quella prevista per il liv. di destinazione finale. (4) per gli app.assunti che all'atto dell'assunzione hanno un titolo post-obbligo o laurea riconducibile alla qualifica da raggiungere il periodo complessivo di apprendistato va ridotto di 6 mesi nella parte finale del rapporto (6) in caso di assenze lunghe oltre 60 gg di calendario per malattia, infortunio, maternità, mancanza lavoro con ammortizzatori sociali, ecc... il termine finale va prorogato di pari periodo art.42 co.5 lett.g d.lgs. 81/2015; si considerano le brevi assenze ossia almeno di 10 gg di calendario non per assenze da FSBA (7) IN CASO DI ASSUNZIONI DI PERCETTORI NASPI O MOBILITA' CON ETA' SUPERIORE A 29 ANNI LA RETRIBUZIONE DA USARE PER TUTTO IL RAPPORTO E' SEMPRE QUELLA PIU' ALTA (% = 100) e non è possibile recedere al termine del periodo di apprendistato (8) possibilità al termine del periodo di apprendistato di recedere (ad esclusione degli over 29 percettori di NASPI) dal contratto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del c.c. con preavviso decorrente dal termine del periodo di apprendistato. durante il preavviso continua ad applicarsi la disciplina dell'apprendistato.

CCNL AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA DA 14.12.2017



Apprendistato professionalizzante settore calzaturiero (tabella A) settore abbigliamento (tabella B) settore lavorazioni a mano e su misura (tabella C)

art.4 D.lgs.167/2011 apprendistato professionalizzante o di mestiere dal 1.8.2014 FINO AL 24.6.15 NR.2

ART.44 D.lgs. 81/15 apprendistato professionalizzante dal 25.6.15 ; dal 14.12.16 ANCHE ART.47 CO.4 D.LGS.81/15 OVER 29

ANNI (percentori nasp/mobilità sempre con retribuzione finale al 100%)

per individuare la qualificazione finale consultare nel ccnl la classificazione unica per i 12 gruppi professionali esistenti e i profili formativi previsti nei ccnl

AL: 01.06. 2019

Al conglobato è stato aggiunto per intero l' Elemento Retributivo Regionale /ORA /MESE:

0,44

per EET vedere sempre indicazione nella contrattazione regionale

1° GRUPPO QUALIFICAZIONE FINALE	5 anni 60 mesi	%	Tabella A			Tabella B			Tabella C		
			conglobato	altro	TOTALE	conglobato	altro	TOTALE	conglobato	altro	TOTALE
			ORA	ORA	ORA	ORA	ORA	ORA	ORA	ORA	ORA
65 QUADRI SE ESCLUSIVAMENTE AMMINISTRATIVO STOP A 36 MESI	1-->12	70	1.258,40	7.274,01	1.258,40	1.259,52	7.280,44	1.257,51	7.268,83	1.257,51	7.268,83
	13-->24	75	1.348,26	7.793,40	1.348,26	1.349,45	7.800,29	1.347,30	7.787,85	1.347,30	7.787,85
	25-->36	85	1.527,97	8.821,18	1.527,97	1.529,32	8.839,99	1.526,88	8.825,89	1.526,88	8.825,89
	37-->42	88	1.581,88	9.148,81	1.581,88	1.583,28	9.151,90	1.580,75	9.137,30	1.580,75	9.137,30
	43-->54	93	1.671,73	9.663,20	1.671,73	1.673,21	9.671,75	1.670,54	9.656,32	1.670,54	9.656,32
	55-->60	100*	1.733,58	10.020,68	1.733,58	1.735,11	10.029,55	1.732,34	10.013,55	1.732,34	10.013,55
6° impiegati amministrativi max 3 anni	1-->12	70	1.187,54	6.864,36	1.187,54	1.179,17	6.816,01	1.173,41	6.782,71	1.173,41	6.782,71
	13-->24	75	1.272,33	7.354,49	1.272,33	1.263,37	7.302,69	1.257,19	7.267,01	1.257,19	7.267,01
	25-->36	85	1.441,91	8.334,75	1.441,91	1.431,76	8.276,04	1.424,76	8.235,60	1.424,76	8.235,60
	37-->42	88	1.492,79	8.628,83	1.492,79	1.482,27	8.568,05	1.475,03	8.526,18	1.475,03	8.526,18
	43-->54	93	1.577,58	9.118,96	1.577,58	1.566,47	9.054,72	1.558,81	9.010,48	1.558,81	9.010,48
	55-->60	100*	1.635,94	9.456,30	1.635,94	1.624,41	9.389,68	1.616,48	9.343,80	1.616,48	9.343,80
5° impiegati amministrativi max 3 anni	1-->12	70	1.085,66	6.275,51	1.085,66	1.080,62	6.246,34	1.074,86	6.213,04	1.074,86	6.213,04
	13-->24	75	1.163,18	6.723,58	1.163,18	1.157,77	6.692,33	1.151,60	6.656,65	1.151,60	6.656,65
	25-->36	85	1.318,21	7.619,72	1.318,21	1.312,08	7.584,30	1.305,09	7.543,86	1.305,09	7.543,86
	37-->42	88	1.364,72	7.888,56	1.364,72	1.358,38	7.851,89	1.351,13	7.810,03	1.351,13	7.810,03
	43-->54	93	1.442,24	8.336,63	1.442,24	1.435,53	8.297,87	1.427,88	8.253,63	1.427,88	8.253,63
	55-->60	100*	1.495,59	8.645,01	1.495,59	1.488,63	8.604,82	1.480,70	8.558,94	1.480,70	8.558,94
4° impiegati tecnici; operai	1-->12	70	1.004,65	5.807,20	1.004,65	999,06	5.774,91	993,33	5.741,62	993,33	5.741,62
	13-->24	75	1.076,38	6.221,82	1.076,38	1.070,39	6.187,23	1.064,26	6.151,76	1.064,26	6.151,76
	25-->36	85	1.219,83	7.051,06	1.219,83	1.213,05	7.011,85	1.206,10	6.971,66	1.206,10	6.971,66
	37-->42	88	1.262,87	7.299,63	1.262,87	1.255,85	7.259,24	1.248,65	7.217,63	1.248,65	7.217,63
	43-->54	93	1.334,60	7.714,45	1.334,60	1.327,18	7.671,55	1.319,57	7.627,58	1.319,57	7.627,58
	55-->60	100*	1.383,97	7.999,80	1.383,97	1.376,27	7.955,31	1.368,38	7.909,71	1.368,38	7.909,71

2° GRUPPO QUALIFICAZIONE FINALE	5 anni* 60 mesi	%	Tabella A			Tabella B			Tabella C		
			conglobato	altro	TOTALE	conglobato	altro	TOTALE	conglobato	altro	TOTALE
			ORA	ORA	ORA	ORA	ORA	ORA	ORA	ORA	ORA
3° impiegati amministrativi max 3 anni impiegati tecnici; operai	1-->12	70	963,68	5,7038	963,68	958,06	5,5792	952,38		952,38	5,50511
	13-->24	75	1.032,48	5,96808	1.032,48	1.026,46	5,93331	1.020,38		1.020,38	5,89815
	25-->36	91	1.252,65	7,24073	1.252,65	1.245,35	7,19854	1.237,97		1.237,97	7,15588
	37-->42	96	1.321,45	7,63843	1.321,45	1.313,75	7,59392	1.305,96		1.305,96	7,54892
	43-->54	100 *	1.327,52	7,67351	1.327,52	1.319,80	7,62889	1.311,96		1.311,96	7,58359
*durata massima operai assunti dal 13.12.17	55-->60	100 *	1.327,52	7,67351	1.327,52	1.319,80	7,62889	1.311,96		1.311,96	7,58359
3° GRUPPO QUALIFICAZIONE FINALE	3 anni 36 mesi	%	Tabella A			Tabella B			Tabella C		
2° impiegati tecnici/anmm.; operai	1-->12	70	922,89	5,33464	922,89	916,77	5,29924	911,08		911,08	5,26634
	13-->18	75	988,78	5,71551	988,78	982,22	5,67757	976,12		976,12	5,64233
	19-->24	96	1.265,52	7,31514	1.265,52	1.257,12	7,26658	1.249,31		1.249,31	7,22147
	25-->36	100 *	1.271,33	7,34873	1.271,33	1.262,89	7,29995	1.255,05		1.255,05	7,25463

NOTE : (*) la retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare per effetto delle minori trattenute contributive la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello anche in caso di trasformazione dell'apprendistato in contratto a tempo indeterminato relativamente ai primi 12 mesi successivi alla trasformazione (1) è inseribile nel contratto di assunzione uno specifico patto di prova della durata massima di 4 MESI (2) la malattia degli apprendisti operai è gestita come stabilito per gli operai , per gli apprendisti impiegati con per gli impiegati e in entrambi i casi nel rispetto di quanto previsto dall'INPS in materia (3) la durata del preavviso è analoga a quella prevista per il liv.di destinazione finale. (4) per gli app.assunti che all'atto dell'assunzione hanno un titolo post-obbligo o laurea riconducibile alla qualifica da raggiungere il periodo complessivo di apprendistato va ridotto di 6 mesi nella parte finale del rapporto (6) in caso di assenze lunghe oltre 60 gg di calendario (7) IN CASO DI ASSUNZIONI DI PERCETTORI NASPI O MOBILITA' CON ETA' SUPERIORE A 29 ANNI LA RETRIBUZIONE DA USARE PER TUTTO IL RAPPORTO E' SEMPRE QUELLA PIU' ALTA (% = 100) e non è possibile recedere al termine del periodo di apprendistato (8) possibilità di recedere (ad esclusione degli over 29 percettori di NASPI) dal contratto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del c.c. con preavviso decorrente dal termine di apprendistato. durante il preavviso continua ad applicarsi la disciplina dell'apprendistato (9) maturano scatto biennale in costanza di apprendistato per importo pari a € 5,16 CCNL 2017 ART.67

CCNL AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA

Settore occhialeria e attività di ottica-MODA

CNEL V751

nr.13

Anpo Confartigianato



cod Inps. 003

cod EBAV AV

Retribuzioni in vigore dall'

1/06/ 2019

nb 1° liv. se è 1° assunzione la durata max è di 12 mesi poi passaggio automatico in 2° liv.

Divisore orario 173
ERR 0,44 (0,00254)

CCNL DEL14.12.17 unificato a livello nazionale "AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA"; non unificato il CCRL VENETO

mensilità 13 divisore giornaliero 26

dal 1.12.2010 contigenza ed edr sono stati conglobati ai minimi dal ccnl 3.12.2010

C - L		6 Quadro N.B.	6 Imp.Dir. Imp.Tec.	5 Imp.Con. Imp.Tec.	4 imp.con. Imp.tec. Op.Sp.	3 Imp.ord. Op.sp.	2 Imp.ord. Op.Q.	1 Lav 1a ass Op.com. n.b.
Retribuzione tabellare da 1/10/2018	M	1.746,40	1746,40	1581,53	1478,11	1388,45	1338,66	1283,52
CCNL 15.12.09; 3.12.2010; 25.7.2014, 14.12.2017 e 20.12.2017	O	(10,09490)	(10,09480)	(9,14179)	(8,54399)	(8,02572)	(7,73792)	(7,41919)
B - Elem. Retrib. Reg.	M	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	O	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)
indennità di funzione	M	20,66						
	O							
Totale	M	1.767,50	1.746,84	1.581,97	1.478,55	1.388,89	1.339,10	1.283,96
	O				(8,54653)	(8,02827)	(7,74046)	(7,42173)
scatti anzianità 5 biennali; art.45		21,69	21,69	18,59	16,53	14,46	13,43	12,39

* al personale con qualifica di quadro dal 1.5.1996 è riconosciuta un' indennità di funzione pari a 20,66 euro con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo. Vedi art.119 CCNL del 14.12.2017

ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO art.1.1 CCRL 14.12.2016 (nr.13)

Ai lavoratori OPERAI, IMPIEGATI, QUADRI (NO APPRENDISTI) in forza nel mese di erogazione nel settore artigiano veneto del SETTORE OCCHIALI dal 1.1.2017 al 31.12.2018, dal 1.1.2019 al 29.2.2020, dal 1.3.2020 al 28.2.2021, dal 1.3.2021 al 28.2.2022 e dal 1.3.2022 al 28.2.2023 in base ad accordo di proroga del 21.03.2022 viene erogato un elemento regionale transitorio per le ore effettivamente lavorate. Ai fini dell'erogazione del premio sono considerate come lavorate anche le ore di permesso retribuito per assemblea, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal CCRL. Dovrà inoltre tener conto dell'ERT anche la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda.

E.R.T	ERT DA 1.1.17-->28.2.2023		ERT (ccrl 2015) fino al 31.8.16		ERT rispetto ad EET	
	mensile	orario	mensile	orario	mensile	orario
6	21,40	0,12370	34,00	0,19653	-12,60	-0,07283
5	18,60	0,10751	30,50	0,17630	-11,90	-0,06879
4	15,80	0,09133	27,00	0,15607	-11,20	-0,06474
3	13,80	0,07977	24,50	0,14162	-10,70	-0,06185
2	12,80	0,07399	23,20	0,13410	-10,40	-0,06012
1	11,50	0,06647	21,70	0,12543	-10,20	-0,05896
apprendisti	no	no	no	no	no	no

L'E.R.T è escluso ai fini del computo del TFR ed include omnicomprensivamente le incidenze su ferie gratifiche e/o tredicesima mensilità. Non detassabile non avendo i requisiti di cui alla L.208/2015 e s.m.i.

QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.2 CCRL 14.12.2016 (SOLIDARIETA' VENETO, ALTRO NEGOZIALE)

DESTINATARI	VERSAMENTO MENSILE		NELLE BUSTE PAGA DEL PERIODO	contributi INPS	modalità versamento come quelle per EBAV (vedi tab.D regole di calcolo www.ebav.it)	
	FULL TIME	PAR TIME 50%				
IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	€ 10,00	€ 5,00	DAL 1.1.2017 AL 28.2.2021, dal 1.3.2021 al 28.2.2022 e dal 1.3.2022 al 28.2.2023	10%	EBAV B01	quote = € 0 se impossibile fiscale del mese < € 300
APPRENDISTI	€ 5,00	€ 5,00		10%	EBAV B01	

QUOTA ANNUA 2022 FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (CCRL DEL 21.3.2021): PARI A 2,5 EURO versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuale con il 01 DI MARZO 2022 per tutti i lavoratori in forza (per coloro che hanno già operato il versamento nel mese di gennaio 2022 o febbraio 2022 non deve essere ripetuto). Dal mese di aprile 2022 a febbraio 2023 per i nuovi assunti sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento della quota di adesione contrattuale. Non è riproporzionabile in caso di part - time. Quota piena anche per apprendisti.

CCNL AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA DA 14.12.2017

APPR. PROFESSIONALIZZANTE SETTORE OCCHIALERIE ARTIGIANE CCNL 14.12.2017 E S.M.I.

nr.13

CON ART.44 D.lgs. 81/15 apprendistato professionalizzante dal 25.6.15 ;

dal 14.12.16 anche

con ART.47 CO.4 PER ASSUMERE OVER 29 ANNI DI OGNI ETA' (se percettori naspi/mobilità; stesse durata dei giovani e sempre con retribuzione finale al 100%)

con art.4 D.lgs.167/2011 apprendistato professionalizzante assunti dal 1.8.2014 FINO A 24.6.2015

profili formativi-1-addetto assemblaggio materiale ottico-2-addetto produzione ottica oftalmica-3-addetto assemblaggio manutenzione strutture e manufatti-4-tecnico qualificato ottico-5-addetto saldatura-6-addetto conduzione impianti e utensili

AL 1/06/ 2019

NON SI APPLICA ERT CCRL 14.12.2016

N.B. PER GLI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI LA DURATA MASSIMA E' DI 3 ANNI PRENDENDO LA PROGRESSIONE RETRIBUTIVA DEI PRIMI 36 MESI DEL RELATIVO GRUPPO DI APPARTENENZA

1° GRUPPO QUALIFICAZIONE FINALE DA CONSEGUIRE	Durata mesi	%	conglobato	err	altro	TOTALE orario	TOTALE mese	
6° super quadro	1-->12	70	7,06636	0,00254		7,06890	1.222,92	
	13-->24	75	7,57110	0,00254		7,57364	1.310,24	
	25-->36	85	8,58058	0,00254		8,58312	1.484,88	
	37-->42	88	8,88342	0,00254		8,88597	1.537,27	
	43-->54	93	9,38816	0,00254		9,39071	1.624,59	
	55-->60	100*	9,73565	0,00254		9,73819	1.684,71	
6° impiegato direttivo	1-->12	70	7,06636	0,00254		7,06890	1.222,92	
	13-->24	75	7,57110	0,00254		7,57364	1.310,24	
	25-->36	85	8,58058	0,00254		8,58312	1.484,88	
	37-->42	88	8,88342	0,00254		8,88597	1.537,27	
	43-->54	93	9,38816	0,00254		9,39071	1.624,59	
	55-->60	100*	9,73565	0,00254		9,73819	1.684,71	
5° impiegato amministrativo di concetto impiegato tecnico di concetto capo settore stylist	1-->12	70	6,39925	0,00254		6,40180	1.107,51	
	13-->24	75	6,85634	0,00254		6,85889	1.186,59	
	25-->36	85	7,77052	0,00254		7,77307	1.344,74	
	37-->42	88	8,04478	0,00254		8,04732	1.392,19	
	43-->54	93	8,50187	0,00254		8,50441	1.471,26	
	55-->60	100*	8,81655	0,00254		8,81909	1.525,70	
4° impiegato amministrativo o tecnico operaio specializzato provetto es.addetto al ciclo completo produttivo delle lenti es.controllo finale del prodotto in tutti i suoi livelli, componenti e qualità.	1-->12	70	5,98079	0,00254		5,98334	1.035,12	
	13-->24	75	6,40799	0,00254		6,41053	1.109,02	
	25-->36	85	7,26239	0,00254		7,26493	1.256,83	
	37-->42	88	7,51871	0,00254		7,52125	1.301,18	
	43-->54	93	7,94591	0,00254		7,94845	1.375,08	
	55-->60	100*	8,24001	0,00254		8,24256	1.425,96	
2° GRUPPO QUALIFICAZIONE FINALE DA CONSEGUIRE	Durata mesi	%	min	err	altro	TOTALE orario	TOTALE mese	
3° impiegato d'ordine operaio specializzato commessa/o	1-->12	70	5,61801	0,00254		5,62055	972,36	
	13-->24	75	6,01929	0,00254		6,02184	1.041,78	
	25-->36	91	7,30341	0,00254		7,30595	1.263,93	
	37-->42	96	7,70469	0,00254		7,70724	1.333,35	
	durata massima operai assunti fino al 13.12.17	43-->54	100*	7,74019	0,00254		7,74273	1.339,49
	durata massima operai assunti dal 14.12.2017	55-->60	100*	7,74019	0,00254		7,74273	1.339,49
3° GRUPPO - 3 anni- QUALIFICAZIONE FINALE DA CONSEGUIRE	Durata mesi	%	min	err	altro	TOTALE orario	TOTALE mese	
2° operaio qualificato impiegato meramente esecutivo	1-->12	70	5,41654	0,00254		5,41909	937,50	
	13-->18	75	5,80344	0,00254		5,80598	1.004,44	
	19-->24	96	7,42840	0,00254		7,43095	1.285,55	
	25-->36	100*	7,46262	0,00254		7,46516	1.291,47	

NOTE : (*) la retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare per effetto delle minori trattenute contributive la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello anche in caso di trasformazione dell'apprendistato in contratto a tempo indeterminato relativamente ai primi 12 mesi successivi alla trasformazione (1) è inseribile nel contratto di assunzione uno specifico patto di prova della durata massima di 4 MESI (2) la malattia degli apprendisti operai è gestita come stabilito per gli operai , per gli apprendisti impiegati com per gli impiegati e in entrambi i casi nel rispetto di quanto previsto dall'INPS in materia (3) la durata del preavviso è analoga a quella prevista per il liv.di destinazione finale. (4) per gli app.assunti che all'atto dell'assunzione hanno un titolo post-obbligo o laurea riconducibile alla qualifica da raggiungere il periodo complessivo di apprendistato va ridotto di 6 mesi nella parte finale del rapporto (6) in caso di assenze lunghe oltre 60 gg di calendario per malattia, infortunio, maternità, mancanza lavoro con ammortizzatori sociali, ecc.. il termine finale va prorogato di pari periodo art.42 co.5 lett.g d.lgs. 81/2015; si considerano le brevi assenze ossia almeno di 10 gg di calendario (7) IN CASO DI ASSUNZIONI DI PERCETTORI NASPI O MOBILITA' CON ETA' SUPERIORE A 29 ANNI LA RETRIBUZIONE DA USARE PER TUTTO IL RAPPORTO E' SEMPRE QUELLA PIU' ALTA (% = 100) e non è possibile recedere al termine del periodo di apprendistato (8) possibilità al termine del periodo di apprendistato di recedere (ad esclusione degli over 29 percettori di NASPI) dal contratto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del c.c. con preavviso decorrente dal termine del periodo di apprendistato. durante il preavviso continua ad applicarsi la disciplina dell'apprendistato.

**CONFARTIGIANATO IMPRESE
CNA
CASARTIGIANI**

del Veneto

**FILCTEM CGIL
FEMCA CISL
UILTEC UIL**

del Veneto

**Proroga del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro
per i dipendenti delle**

**IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE CHIMICA,
GOMMA/PLASTICA, VETRO**

Lu *CP*

ES
ES
CR

[Signature]

Il giorno 21 marzo 2022 presso la sede di CNA Veneto

Tra

- la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, con l'assistenza del Direttore Tiziana Pettenuzzo dal presidente regionale della Federazione Moda Giuliano Secco, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Luca Bertuola;

- la CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, con l'assistenza del Segretario Regionale Matteo Ribon e dal Responsabile Relazioni sindacali Marco Comin;

- la CASARTIGIANI del Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal segretario generale Andrea Prando e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- la Filctem = CGIL regionale del Veneto, rappresentata da Michele Corso e da Maristella Viola;


- la Femca = CISL regionale del Veneto, rappresentata da Stefano Zanon, Sergio Polzato e da Carlo Nicolli;

- la Uiltec – UIL regionale del Veneto, rappresentata da Giampietro Gregnanin;

Si sono incontrati e hanno sottoscritto il presente verbale di accordo di proroga.

Premessa

- Considerato che a livello nazionale le parti stanno procedendo al rinnovo del CCNL del settore;
- Considerato che il CCRL è scaduto in data 28 febbraio 2022;
- Considerata la particolare situazione economica che sta attraversando il settore e il difficile contesto internazionale di particolare gravità ed incertezza;




Le parti concordano quanto segue:

1. Di prorogare gli effetti del CCRL 9 febbraio 2017 e successive proroghe, al 28 febbraio 2023.
2. La proroga della quota di 2,50 € di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell'artigianato a favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti). Tale quota viene versata dal datore di lavoro in un'unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo (B01 mese di marzo).
La quota annua di cui sopra non è riducibile per i part time.
Per il 2022 i datori di lavoro che per le nuove assunzioni stipulate dal 1.1.2022 e fino al 28.2.2022 hanno già assolto al versamento della quota annua di 2,50 € nei B01 di gennaio o febbraio 2022 non sono tenuti a ripetere tale versamento nel B01 di marzo.
Per i lavoratori assunti dal 1.04.2022 al 28.02.2023 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (nel B01 del mese di assunzione);
3. Resta inteso che con il presente accordo s'intende prorogata l'erogazione dell'ERT negli importi e nelle modalità previste dall'art. 2.1 del CCRL 09.02.2017 fino al 28.02.2023
4. Le parti s'impegnano ad incontrarsi una volta rinnovato il CCNL al fine di dare avvio alla trattativa per il rinnovo del CCRL

Letto, confermato, sottoscritto

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



CNA VENETO



CASARTIGIANI DEL VENETO




FEMCA - CISL VENETO



FILCTEM - CGIL VENETO

UILTEC - UIL VENETO



CCNL AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA

Settore CHIMICA - GOMMA - PLASTICA - VETRO

nr.4-59



cod.inps 003

cod ebav chimica AU

cod ebav vetro AL

presidi sanitari-erboristeria-trattamento acque-depurazione-

pirotecnica-trattamento compostaggio rifiuti e fanghi (CCNL 14.12.2017 e 20.12.2017)

Retribuzioni in vigore dall'

1/06/ 2019

Divisore 173
ERR 0,44 (0,00254)
EDR 10,33 (0,05971)

MENSILITA' 13

coeff. giornalero 26

CCNL DEL 14.12.17 unificato a livello nazionale "AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA"; non unificato il CCRL VENETO

LIVELLI		7 Quadro	6 lavoratore direttivo	5S op.spec. imp.conc.	5 op.spec. Imp.conc.	4 op.spec. Imp.conc.	3 op.qual. Imp.ord.	2 ** op.com. Imp.ord.	1 op.com.*
Retribuzione tabellare dal 1.10.2018 <small>ccnl 19.2.08;15.12.09;25.7.11;10.6.15.14.12.2017 e 20.12.2017</small>	M	1944,07	1816,23	1715,79	1634,22	1548,77	1462,37	1397,94	1305,97
	O	(11,23740)	(10,49844)	(9,91786)	(9,44636)	(8,95243)	(8,45301)	(8,08058)	(7,54896)
Indennità di funzione	M	51,65							
Elemento Retrib. Regionale	M	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	O			(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)
Incremento Retributivo Regionale (CESSATO) da 1.9.2005 al 28.2.2017	M	19,32	17,54	16,04	14,73	13,41	12,00	10,88	9,38
	O			(0,09272)	(0,08514)	(0,07751)	(0,06936)	(0,06289)	(0,05422)
Totale	M	1.996,16	1.816,67	1.716,23	1.634,66	1.549,21	1.462,81	1.398,38	1.306,41
	O			(9,92040)	(9,44890)	(8,95497)	(8,45555)	(8,08312)	(7,55150)
PERIODO DI PROVA		6 MESI	6 MESI	4 MESI	4 MESI	3 MESI	2 MESI	2 MESI	1 MESE
scatti 5 biennali vedi ccnl		18,59	17,04	16,01	15,49	14,46	12,91	11,88	9,30

* NB i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali capacità e fanno parte del ciclo produttivo dopo 9 mesi dall'assunzione passano al 2° livello (art.63)

** N.B. gli impiegati decorsi 9 mesi in tale livello passano automaticamente al 3° livello

ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO art.2.1 CCRL 09.02.2017 prorogato dal CCRL del 1.2.2019 fino al 29.02.2020, dal CCRL del 27.2.2020 fino al 28.2.2021 e dal CCRL del 8.3.2021 fino al 28.2.2022 e dal CCRL del 21.3.2022 fino al 28.2.2023(DA 1.3.2017 SOSTITUISCE I.R.R. ED E.E.T.)

Ai lavoratori OPERAI,IMPIEGATI,QUADRI (NO APPRENDISTI) in forza nel mese di erogazione nel settore artigiano veneto dei settori chimica gomma plastica e vetro dal 1.3.2017 al 28.02.2019 e dal 1.3.2019 al 29.02.2020 (con proroga del ccrl del 1.2.2019), dal 1.3.2020 al 28.2.2021, dal 1.3.21 al 28.2.22 (con proroga del 8.3.2021) e dal 1.3.2022 AL 28.2.2023 (con proroga del 21.3.2022) è erogato un elemento regionale transitorio per le ore effettivamente lavorate. Ai fini dell'erogazione del premio sono considerate come lavorate anche le ore di permesso retribuito per assemblea, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal CCRL nonché il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Dovrà inoltre tener conto dell'ERT anche la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'intern dell'azienda.

E.R.T.

	valevoleTAB.A;B;C		EET (ccrl 2015) fino al 30.9.16		ERT rispetto ad EET	
	mensile	orario	mensile	orario	mensile	orario
7	56,00	0,32370	64,00	0,36994	-8,00	-0,04624
6	50,00	0,28902	59,00	0,34104	-9,00	-0,05202
5s	45,00	0,26012	55,00	0,31792	-10,00	-0,05780
5	41,00	0,23699	51,00	0,29480	-10,00	-0,05780
4	37,00	0,21387	48,00	0,27746	-11,00	-0,06358
3	33,00	0,19075	44,00	0,25434	-11,00	-0,06358
2	28,00	0,16185	41,00	0,23699	-13,00	-0,07514
1	23,00	0,13295	37,00	0,21387	-14,00	-0,08092
apprendisti	no	no	no	no	no	no

L'E.R.T è escluso ai fini del computo del TFR ed include omnicomprensivamente le incidenze su ferie

QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.3 CCRL 09.02.2017 prorogato dal CCRL del 1.2.2019 fino al 29.2.2020, dal ccrl del 27.2.2020 fino al 28.2.2021, dal ccrl del 8.3.2021 fino al 28.2.2022 e dal CCRL del 21.3.2022 fino al 28.2.2023 (SOLIDARIETA' VENETO , ALTRO NEGOZIALE) per i dipendenti in forza dal 1.3.17 in poi.

DESTINATARI	VERSAMENTO		NELLE BUSTE PAGA DEL PERIODO	contributi INPS	modalità versamento come quelle per EBAV (vedi tab.D regole di calcolo www.ebav.it)
	FULL TIME	PAR TIME ≤ 50%			
IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	€ 26,00	€ 13,00	DAL 1.3.2017 AL 28.02.2019, dal 1.3.2019 al 29.02.2020, dal 1.3.2020 al 28.2.2021, dal 1.3.2021 al 28.2.22 e dal 1.3.2022 al 28.2.2023	10%	EBAV B01
APPRENDISTI	€ 10,00	€ 5,00		10%	EBAV B01

quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300

QUOTA ANNUA 2022 FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (CCRL DEL 21.3.2022): PARI A 2,5 EURO versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuale del b01 del mese di marzo 2022 per tutti i lavoratori in forza.(Per coloro che hanno già operato il versamento con il b01 di gennaio o febbraio 2022 non deve essere ripetuto). Dal mese di aprile 2022 a febbraio 2023 per i nuovi assunti sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento della quota di adesione contrattuale. Non è riproporzionabile in caso di part - time, Quota piena anche per apprendisti.

CCNL AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA									
APPRENDISTATO SETTORE CHIMICA GOMMA PLASTICA E VETRO CCNL DEL 14.12.2017 E S.M.I.					n.4-59				
assunti ai sensi art.4 D.lgs.167/2011 FINO AL 24.6.15					PROFILI FORMATIVI VEDI ACC.NAZ. 19.2.2008 (ccnl 25.7.2011)				
ART.44 D.lgs. 81/15 apprendistato professionalizzante dal 25.6.15 ; dal 14.12.16 ANCHE ART.47 CO.4 D.LGS.81/15 OVER 29 ANNI (percettori naspi/mobilità sempre con retribuzione finale al 100%)									
per individuare la qualificazione finale vedere nel ccnl la classificazione unica per i 7 livelli possibili nei 6 gruppi professionali esistenti									
AL 1/06/ 2019		NON SI APPLICA EET FINO A DIVERSA INDICAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE REGIONALE							
1° GRUPPO - 5 anni - QUALIFICAZIONE FINALE DA CONSEGUIRE	durata in mesi n.b.minima 6	%	retribuzione tabel.	err	altro	TOTALE			
						orario	TOTALE mese		
7° quadri	1-->12	70	7,86618	0,00254		7,86872	1.361,29		
	13-->24	75	8,42805	0,00254		8,43059	1.458,49		
	25-->36	85	9,55179	0,00254		9,55433	1.652,90		
	37-->48	90	10,11366	0,00254		10,11620	1.750,10		
	49-->54	95	10,67553	0,00254		10,67807	1.847,31		
	55-->60	100 *	10,83760	0,00254		10,84014	1.875,34		
6° lavoratore (operaio tecnico e intermedio) con ruolo direttivo e/o di responsabilità N.B.IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PURO MAX 36 MESI	1-->12	70	7,34891	0,00254		7,35145	1.271,80		
	13-->24	75	7,87383	0,00254		7,87637	1.362,61		
	25-->36	85	8,92367	0,00254		8,92622	1.544,24		
	37-->48	90	9,44860	0,00254		9,45114	1.635,05		
	49-->54	95	9,97352	0,00254		9,97606	1.725,86		
	55-->60	100 *	10,12493	0,00254		10,12747	1.752,05		
5°S operaio specializzato provetto e intermedio N.B.IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PURO MAX 36 MESI	1-->12	70	6,94250	0,00254		6,94505	1.201,49		
	13-->24	75	7,43840	0,00254		7,44094	1.287,28		
	25-->36	85	8,43018	0,00254		8,43273	1.458,86		
	37-->48	90	8,92608	0,00254		8,92862	1.544,65		
	49-->54	95	9,42197	0,00254		9,42451	1.630,44		
	55-->60	100 *	9,56501	0,00254		9,56755	1.655,19		

2° GRUPPO - 4 anni - QUALIFICAZIONE FINALE DA CONSEGUIRE	durata in mesi n.b.minima 6	%	retribuzione tabel.	err		altro	TOTALE orario	TOTALE mese
5° operaio specializzato provetto impiegato intermedio N.B.IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PURO MAX 36 MESI N.B. X APPRENDISTI MESTIERI VETRO ARTISTICO VEDI NOTA 5	1-->12	70	6,61245		0,00254		6,61499	1.144,39
	13-->24	75	7,08477		0,00254		7,08731	1.226,11
	25-->36	80	7,55709		0,00254		7,55963	1.307,82
	37-->42	90	8,50172		0,00254		8,50427	1.471,24
	43-->48	100 *	9,11028		0,00254		9,11282	1.576,52
4° operato specializzato impiegato intermedio N.B.IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PURO MAX 36 MESI N.B. X APPRENDISTI MESTIERI VETRO ARTISTICO VEDI NOTA 5	1-->12	70	6,26670		0,00254		6,26924	1.084,58
	13-->24	75	6,71432		0,00254		6,71686	1.162,02
	25-->36	80	7,16194		0,00254		7,16449	1.239,46
	37-->42	90	8,05718		0,00254		8,05973	1.394,33
	43-->48	100 *	8,63392		0,00254		8,63646	1.494,11
3° GRUPPO - 3 anni- QUALIFICAZIONE FINALE DA CONSEGUIRE	durata in mesi n.b.minima 6	%	retribuzione tabel.	err		altro	TOTALE orario	TOTALE mese
3° operato qualificato impiegato intermedio N.B.IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PURO MAX 36 MESI	1-->12	70	5,91710		0,00254		5,91965	1.024,10
	13-->24	75	6,33975		0,00254		6,34230	1.097,22
	25-->30	80	6,76240		0,00254		6,76495	1.170,34
	31-->36	100*	8,15227		0,00254		8,15481	1.410,78
	1-->12	70	5,65640		0,00254		5,65895	979,00
2° SOLO X IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PURO	13-->24	75	6,06043		0,00254		6,06298	1.048,90
	25-->30	80	6,46446		0,00254		6,46701	1.118,79
	31-->36	100*	7,79309		0,00254		7,79563	1.348,64

NOTE : (*) la retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare per effetto delle minori trattenute contributive la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello anche in caso di trasformazione dell'apprendistato in contratto a tempo indeterminato relativamente ai primi 12 mesi successivi alla trasformazione (1) è inseribile nel contratto di assunzione uno specifico patto di prova della durata massima di 4 MESI (2) la malattia degli apprendisti operai è gestita come stabilito per gli operai , per gli apprendisti impiegati com per gli impiegati e in entrambi i casi nel rispetto di quanto previsto dall'INPS in materia (3) la durata del preavviso è analoga a quella prevista per il liv.di destinazione finale. (4) per gli app.assunti che all'atto dell'assunzione hanno un titolo post-obbligo o laurea riconducibile alla qualifica da raggiungere il periodo complessivo di apprendistato va ridotto di 6 mesi nella parte finale del rapporto (6) in caso di assenze lunghe oltre 60 gg di calendario per malattia,fortunio,maternità,mancaza lavoro con ammortizzatori sociali, ecc.. il termine finale va prorogato di pari periodo art.42 co.5 lett.g d.lgs. 81/2015; si considerano le brevi assenze ossia almeno di 10 gg di calendario (7) IN CASO DI ASSUNZIONI DI PERCETTORI NASPI O MOBILITA' CON ETA' SUPERIORE A 29 ANNI LA RETRIBUZIONE DA USARE PER TUTTO IL RAPPORTO E' SEMPRE QUELLA PIU' ALTA (% = 100) e non è possibile recedere al termine del periodo di apprendistato (8) possibilità al termine del periodo di apprendistato di recedere (ad esclusione degli over 29 percettori di NASPI) dal contratto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del c.c. con preavviso decorrente dal termine del periodo di apprendistato. durante il preavviso continua ad applicarsi la disciplina dell'apprendistato.

Verbale di recepimento dell'Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 nella Sezione Artigiana del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 18 maggio 2021

In data 31 gennaio 2022 si sono incontrate le organizzazioni datoriali CONFARTIGIANATO TRASPORTI, CNA FITA, SNA- CASARTIGIANI, CLAAI e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI-UIL che hanno convenuto sul presente Accordo di recepimento.

PREMESSO CHE

- In data 18 maggio 2021 le scriventi Organizzazioni di categoria hanno sottoscritto l'Accordo per il rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.
- Attraverso l'Accordo di cui al precedente punto si è stabilito che per le imprese che applicano la Sezione Artigiana, le Parti individueranno le modalità utili per il riconoscimento della quota di euro 4 quale contributo per la bilateralità attraverso gli strumenti di welfare di bilateralità previsti nella specifica Sezione Artigiana, anche nell'ottica di dare piena attuazione a quanto previsto dalle precedenti intese categoriali di livello nazionale.
- In data 17 dicembre 2021 le Confederazioni Confartigianato imprese, CNA, Casartigiani, Claii insieme a CGIL, CISL UIL hanno sottoscritto un Accordo Interconfederale condividendo la necessità di far crescere, integrare e consolidare il sistema della bilateralità concordando sulla necessità di implementare il sistema di risorse e mezzi necessari per consentire un adeguamento e un rafforzamento delle prestazioni a favore delle imprese e dei lavoratori, nonché l'avvio di un percorso di consolidamento, semplificazione e armonizzazione di tutti i rami della bilateralità artigiana.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) L'Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 si intende integralmente recepito all'interno della Sezione Artigiana del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione e pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
- 2) Attraverso il predetto recepimento le Parti ritengono definitivamente individuate le modalità utili per il riconoscimento della quota di euro 4 attraverso gli strumenti di welfare di bilateralità previsti nella Sezione Artigiana del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.

Roma, 31 gennaio 2022

CONFARTIGIANATO TRASPORTI

CNA FITA

SNA- CASARTIGIANI

CLAAI

FILT- CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI-UIL

[Handwritten signatures of CONFARTIGIANATO TRASPORTI, CNA FITA, SNA- CASARTIGIANI, and CLAAI]

[Handwritten signatures of FILT- CGIL, FIT-CISL, and UILTRASPORTI-UIL]

**ALLE AZIENDE ISCRITTE
Ai SIGG. CONSULENTI
UFFICI PAGHE ASSOCIATIVI**LORO SEDI**Circolare n. 1/2022**

Marghera, 25 marzo 2022

Oggetto CCRL 3 febbraio 2022: erogazione E.V.R*Buongiorno,*

il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 3 febbraio u.s., pubblicato sul sito www.edilcassaveneto.it e riassunto nella newsletter inviata il 7 marzo 2022, all'art. 18 introduce l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a copertura del periodo 01/01/2021 – 31/12/2023, calcolato su base annuale, con riferimento a 5 indicatori/parametri territoriali, verificati dalle parti sociali su dati forniti da Edilcassa Veneto.

Per l'anno 2021 i 5 parametri di confronto tra l'anno edile 2021 e l'anno edile 2020 sono risultati tutti positivi, di conseguenza l'E.V.R. viene erogato in misura piena, applicando il 4% dei minimi retributivi in essere al 01/03/2021, nei valori sotto riportati.

	importo annuale	Importo mensile
impiegati 7 livello	866,28	72,19
impiegati 6 livello	773,52	64,46
impiegati e operai 5 livello	644,64	53,72
impiegati e operai 4 livello	597,12	49,76
impiegati e operai 3 livello	558,72	46,56
impiegati e operai 2 livello	493,32	41,11
impiegati e operai 1 livello	429,72	35,81

Per operai e impiegati l'importo mensile da erogare è quello riferito al livello di inquadramento in essere al 1/3/2022 .

Per l'apprendistato professionalizzante l'importo mensile da erogare è quello che risulta in base al Gruppo e alla % del semestre di anzianità in essere alla data del 1/3/2022.

Sul sito di Edilcassa Veneto nella sezione Denunce Mensili – Retribuzioni sono pubblicate le tabelle con i valori dell'E.V.R.

Nel caso in cui l'impresa abbia richiesto l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dal Contratto Regionale al verificarsi di determinate condizioni (utilizzo nel periodo di riferimento di almeno 25 giornate di CIGO anche non consecutive - esclusi gli eventi meteo, Covid ed eventi oggettivamente non evitabili - con riferimento a tutti i dipendenti in forza, oppure di 50 giornate, non consecutive, relativamente al 50% dei dipendenti in forza come media nell'anno di riferimento) e la procedura disciplinata dal verbale di Accordo Integrativo del 24 marzo 2022, pubblicato sul sito di Edilcassa Veneto, abbia dato esito positivo, l'E.V.R. potrà essere erogato nella misura ridotta del 25%, come da tabella sotto riportata.

Livello	EVR ridotta annuale	EVR ridotta mensile
impiegati 7 livello	216,57 €	18,05 €
impiegati 6 livello	193,38 €	16,12 €
impiegati e operai 5 livello	161,16 €	13,43 €
impiegati e operai 4 livello	149,28 €	12,44 €
impiegati e operai 3 livello	139,68 €	11,64 €
impiegati e operai 2 livello	123,33 €	10,28 €
impiegati e operai 1 livello	107,43 €	8,95 €

L'E.V.R. verrà corrisposto in 12 rate mensili di pari importo a partire dalla retribuzione afferente il mese di marzo 2022, fino al mese di febbraio 2023; hanno diritto alla corresponsione dell'E.V.R. gli impiegati, gli operai e gli apprendisti professionalizzanti che risultano in forza all'impresa che lo corrisponde, durante il periodo di maturazione dei parametri (dal 01/10/2020 al 30/09/2021) e alla data del 1° gennaio dell'anno di erogazione.

L'importo dell'E.V.R. sarà riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto e alla percentuale di part time, durante il periodo di misurazione dei parametri, riconoscendo come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 gg. di calendario. Nel caso in cui il lavoratore non risulti più in forza successivamente alla data del 01/01/2022, l'importo dell'E.V.R. maturato, ma non corrisposto, verrà erogato dall'impresa in un'unica soluzione con l'ultimo cedolino utile.

Si evidenzia, infine, che l'E.V.R. non avrà incidenza sugli istituti diretti e indiretti di origine contrattuale e legale, ivi compreso il TFR; l'E.V.R. non è assorbibile da alcun elemento di natura contrattuale, vedi ad es. superminimi assorbibili e non è computabile ai fini dei versamenti e accantonamenti in Edilcassa Veneto.

Cordiali saluti

Il Direttore

Andrea Rigotto

VERBALE PER LA QUANTIFICAZIONE DELL'E.V.R. PER IMPIEGATI, OPERAI E APPRENDISTI (solo apprendistato professionalizzante)

E.V.R. dal 1/3/2022 a 28/2/2023

Premesso che ai sensi dell'art.18 del CCRL del 3 Febbraio 2022 le parti hanno verificato sulla base dei dati forniti da Edilcassa Veneto, come da prospetto allegato, che tutti e cinque i parametri nel confronto tra anno edile 2021 rispetto al 2020 sono risultati positivi.

Pertanto l'E.V.R. sarà erogato alle seguenti condizioni tutte conformi all'art.18 del CCRL delle imprese artigiane e PMI edili ed affini del Veneto del 3 Febbraio 2022:

1. ai soli dipendenti delle imprese edili che applicano il CCRL Artigianato Veneto Edilizia, che risultano in forza:
 - all'impresa che lo corrisponde
 - durante il periodo di misurazione dei parametri (dal 1.10.2020 → 30.9. 2021)
 - alla data del 1/1/2022;
2. l'importo da erogare mensilmente corrisponde a quello risultante dalla tabella A con riferimento al livello di inquadramento (e per gli apprendisti al Gruppo e semestre di anzianità) risultante al 1/3/2022;
3. l'importo di cui alla tabella A sarà riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro e alla percentuale di part time durante il periodo di misurazione dei parametri di cui sopra (la frazione di mese pari o superiore a 15 gg di calendario equivale a mese intero);
4. l'importo di cui alla tabella A (eventualmente riproporzionato come da punto precedente) sarà diviso per 12 rate di pari importo ed erogato dalla mensilità di marzo 2022 alla mensilità di febbraio 2023
5. in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data del 1/1/2022, la quota di E.V.R. non ancora corrisposta sarà erogato in unica soluzione con l'ultimo cedolino utile;
6. la quantificazione dell'E.V.R. è omnicomprensiva di ogni istituto diretto ed indiretto e differito di origine legale e contrattuale (compreso TFR). L'E.V.R. non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o attribuito ad personam al lavoratore (es.superminimo assorbibile);
7. L'azienda potrà erogare l'E.V.R. nella misura ridotta pari al 25% di cui alla tabella B se ricorrono le condizioni - dopo avere esperito con esito positivo la relativa procedura come prevista dal verbale di accordo integrativo del 24 Marzo 2022 - per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 18 del CCRL 3/2/2022 , ovvero aver utilizzato nel periodo di misurazione dei parametri periodi di CIGO (ad esclusione di Eventi meteo,

Covid e Eventi oggettivamente non evitabili) per almeno 25 giornate, anche non consecutive, relativamente a tutti i dipendenti in forza nel periodo di riferimento oppure 50 giornate relativamente al 50% degli stessi calcolati come media nell'anno di riferimento.

TABELLA A




Gli importi sono calcolati applicando la percentuale del 4% ai minimi in essere al 1/3/2021 come previsto dall'art. 18 CCRL 3/2/2022

	Importo annuale	Importo mensile	
		Operai e impiegati	Apprendistato professionalizzante
impiegati 7 livello	866,28	72,19	72,19
impiegati 6 livello	773,52	64,46	64,46
impiegati e operai 5 livello	644,64	53,72	53,72
impiegati e operai 4 livello	597,12	49,76	49,76
impiegati e operai 3 livello	558,72	46,56	46,56
impiegati e operai 2 livello	493,32	41,11	41,11
impiegati e operai 1 livello	429,72	35,81	35,81

TABELLA B



Livello	EVR ridotta annuale	EVR ridotta mensile
impiegati 7 livello	216,57 €	18,05 €
impiegati 6 livello	193,38 €	16,12 €
impiegati e operai 5 livello	161,16 €	13,43 €
impiegati e operai 4 livello	149,28 €	12,44 €
impiegati e operai 3 livello	139,68 €	11,64 €
impiegati e operai 2 livello	123,33 €	10,28 €
impiegati e operai 1 livello	107,43 €	8,95 €

Marghera, 24/03/2022

CONFARTIGIANATO Imprese Veneto 	CNA Veneto 	Casartigiani Veneto 
FILLEA CGIL Veneto 	FILCA CISL Veneto 	FENEAL UIL Veneto 

Raffronto parametri per calcolo EVR alla data del 1 marzo 2022

	Anno Edile 2019/2020	Anno Edile 2020/2021	Variazione
1. Lavoratori iscritti al 30.09	13.444	14.661	1.217
2. Monte salari operai	165.351.789	199.051.567	33.699.778
3. Ore ordinarie + festive + 60%CIG	17.766.719	19.771.891	2.005.173
4. Numero gratifiche natalizie	16.073	17.866	1.793
5. Imprese iscritte al 30.09	4.059	4.343	284



CCRL EDILIZIA ARTIGIANO E PMI (CNEL F015) Imprese versanti EDILCASSA VENETO

LIVELLI	EVR 2022 INTERO		EVR 2022 RIDOTTO		EVR INTERO VALORI ANNUI PER PRESENZA MESI NELL'ANNO EDILE 2021 (1.10.2020--> 30.9.2021) Il valore dell'EVR annuo viene ridotto in base alla presenza a LU nel periodo considerando che frazioni di mese pari o superiori a 15 gg di calendario equivalgono a mese intero ; per i part-time l'importo si riduce anche in base alla % in essere nei mesi del periodo di riferimento. Per stabilire il livello e quindi la cifra di riferimento da riconoscere conto l'inquadramento in essere alla data del 1 marzo 2022, parimenti per stabilire la cifra agli apprendisti si deve usare quella prevista per il semestre in cui è inquadrato la retribuzione del giovane alla data del 1 marzo 2022. Ottenuto dipendente per dipendente il valore annuo di EVR da riconoscere si erogherà in dodicesimi dalle paghe di Marzo 2022-->Febbraio 2023.												
	ANNO	MESE	ANNO	MESE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	866,28	72,19	216,57	18,05	72,19	144,38	216,57	288,76	360,95	433,14	505,33	577,52	649,71	721,90	794,09	866,28	
6	773,52	64,46	193,38	16,12	64,46	128,92	193,38	257,84	322,30	386,76	451,22	515,68	580,14	644,60	709,06	773,52	
5	644,64	53,72	161,16	13,43	53,72	107,44	161,16	214,88	268,60	322,32	376,04	429,76	483,48	537,20	590,92	644,64	
4	597,12	49,76	149,28	12,44	49,76	99,52	149,28	199,04	248,80	298,56	348,32	398,08	447,84	497,60	547,36	597,12	
3	558,72	46,56	139,68	11,64	46,56	93,12	139,68	186,24	232,80	279,36	325,92	372,48	419,04	465,60	512,16	558,72	
2	493,32	41,11	123,33	10,28	41,11	82,22	123,33	164,44	205,55	246,66	287,77	328,88	369,99	411,10	452,21	493,32	
1	429,72	35,81	107,43	8,95	35,81	71,62	107,43	143,24	179,05	214,86	250,67	286,48	322,29	358,10	393,91	429,72 €	

PERIODO DI EROGAZIONE DALLA PAGHE DI MARZO 2022 FINO A QUELLE DI FEBBRAIO 2023 n.b (1) in caso di cessazione anticipata nel periodo di erogazione il datore eroga con ultimo cedolino utile (2) spetta anche ai cessati di Gennaio e Febbraio 2022 con ultimo cedolino utile

Apprendistato Professionalizzante OPERAI CCRL EDILIZIA ARTIGIANI E PMI 3.2.2022


GRUPPI DI LAVORAZIONI E QUALIFICHE DA CONSEGUIRE	SEMESTRE IN ESSERE AL 1.3.2022	%	EVR 2022 INTERO		EVR 2022 RIDOTTO	
			ANNO	MESE	ANNO	MESE
1° GRUPPO APP.OPERAI	I	74	413,45	34,45	103,36	8,61
DURATA 60 mesi	II	76	424,63	35,39	106,16	8,85
INQUADRAMENTO FINALE 4° o 5°	III	79	441,39	36,78	110,35	9,20
retribuzione di riferimento su cui 3°	IV	79	441,39	36,78	110,35	9,20
	V	86	480,50	40,04	120,12	10,01
	VI	86	480,50	40,04	120,12	10,01
	VII	91	508,44	42,37	127,11	10,59
	VIII	91	508,44	42,37	127,11	10,59
	IX	96	536,37	44,70	134,09	11,17
	X	96	536,37	44,70	134,09	11,17
2° GRUPPO APP.OPERAI	I	70	391,10	32,59	97,78	8,15
DURATA 51 mesi	II	74	413,45	34,45	103,36	8,61
INQUADRAMENTO FINALE 3°	III	76	424,63	35,39	106,16	8,85
retribuzione di riferimento per % 3°	IV	79	441,39	36,78	110,35	9,20
	V	81	452,56	37,71	113,14	9,43
	VI	86	480,50	40,04	120,12	10,01
	VII	86	480,50	40,04	120,12	10,01
	VIII	91	508,44	42,37	127,11	10,59
	IX	96	536,37	44,70	134,09	11,17
3° GRUPPO APP.OPERAI	I	74	365,06	30,42	91,26	7,61
DURATA 48 mesi	II	76	374,92	31,24	93,73	7,81
INQUADRAMENTO FINALE 2°	III	79	389,72	32,48	97,43	8,12
retribuzione di riferimento per % 2°	IV	79	389,72	32,48	97,43	8,12
	V	86	424,26	35,35	106,06	8,84
	VI	86	424,26	35,35	106,06	8,84
	VII	91	448,92	37,41	112,23	9,35
	VIII	96	473,59	39,47	118,40	9,87
4° GRUPPO APP.OPERAI	I	74	365,06	30,42	91,26	7,61
DURATA 36 mesi	II	76	374,92	31,24	93,73	7,81
INQUADRAMENTO FINALE 2°	III	79	389,72	32,48	97,43	8,12
retribuzione di riferimento per % 2°	IV	84	414,39	34,53	103,60	8,63
	V	91	448,92	37,41	112,23	9,35





Apprendistato Professionalizzante IMPIEGATI CCRL EDILIZIA ARTIGIANI E PMI 3.2.2022

GRUPPI DI LAVORAZIONI E QUALIFICHE DA CONSEGUIRE				SEMESTRE IN ESSERE AL 1.3.2022	%	EVR 2022 INTERO		EVR 2022 RIDOTTO	
						ANNUO	MESE	ANNUO	MESE
1° GRUPPO APPRENDISTI IMPIEGATI				I	74	413,45	34,45	103,36	8,61
tipologia	durata	qualifica	retribuzione riferimento	II	76	424,63	35,39	106,16	8,85
TECNICO	60	6° o 7°	3°	III	79	441,39	36,78	110,35	9,20
AMMINISTRATIVO	36 (N.B.)	6° o 7°	3°	IV	79	441,39	36,78	110,35	9,20
				V	86	480,50	40,04	120,12	10,01
				VI	86	480,50	40,04	120,12	10,01
				VII	91	508,44	42,37	127,11	10,59
				VIII	91	508,44	42,37	127,11	10,59
				IX	96	536,37	44,70	134,09	11,17
				X	96	536,37	44,70	134,09	11,17
2° GRUPPO APPRENDISTI IMPIEGATI				I	70	391,10	32,59	97,78	8,15
tipologia	durata	qualifica	retribuzione riferimento	II	74	413,45	34,45	103,36	8,61
TECNICO	51	4° o 5°	3°	III	76	424,63	35,39	106,16	8,85
AMMINISTRATIVO	36 (N.B.)	4° o 5°	3°	IV	79	441,39	36,78	110,35	9,20
				V	81	452,55	37,71	113,14	9,43
				VI	86	480,50	40,04	120,12	10,01
				VII	86	480,50	40,04	120,12	10,01
				VIII	91	508,44	42,37	127,11	10,59
				IX	96	536,37	44,70	134,09	11,17
3° GRUPPO APPRENDISTI IMPIEGATI				I	74	365,06	30,42	91,26	7,61
tipologia	durata	qualifica	retribuzione riferimento	II	76	374,92	31,24	93,73	7,81
TECNICO	48 mesi	2° o 3°	2°	III	79	389,72	32,48	97,43	8,12
AMMINISTRATIVO	36 (N.B.)	2° o 3°	2°	IV	79	389,72	32,48	97,43	8,12
				V	86	424,26	35,35	106,06	8,84
				VI	86	424,26	35,35	106,06	8,84
				VII	91	448,92	37,41	112,23	9,35
				VIII	96	473,59	39,47	118,40	9,87

n.b. per l'apprendistato come impiegato amministrativo la durata massima è di 36 mesi ,art.44 co.2 D.lgs.81/2015, in quanto non è un profilo professionale caratterizzante l'artigiano del settore edile

**EDILIZIA ARTIGIANI PMI art.16 CCRL 3.2.2022, nr.20
VALORI IN VIGORE DAL 1.2.2022**

 	
TRASFERTA dal 1.2.2022 – solo per operai -	
NO TRASFERTA	11 km → 20 km
STESSO COMUNE O FUORI FINO A 10 KM	21 km → 35 km
Mensa dal 1.2.2022 1- fornitura pasto caldo in cantiere costo 100% azienda fino a € 8 2- convenzione impresa pubblico esercizio esterno 3- ove non possibile (1) o (2) 4,50 euro giornalieri 4- se istituito (1) o (2) e non lo usa = niente	Trattamento di trasferta = € 16,50 almeno 4 ore di lavoro se c'è fornitura pasto/convezione o rimborso fino a € 12,00 DIARIA = € 4,50
INDENNITA' Trasporto rimborso delle sole spese di mezzi pubblici se effettivamente sostenuti	Trattamento di trasferta = € 18,00 almeno 4 ore di lavoro se c'è fornitura pasto/convezione o rimborso fino a € 12,00 DIARIA = € 6,00
INDENNITA' TRASPORTO nulla se lavoratori sono trasportati con mezzi della ditta o di un altro lavoratore autista autorizzato 1- auto propria autorizzato = € 0,35 x km 2- auto propria + trasporto colleghi = € 0,70 x km 3- guida auto aziendale = € 0,08 x km	Trattamento di trasferta = € 21,00 almeno 4 ore di lavoro se c'è fornitura pasto/convezione o rimborso fino a € 12,00 DIARIA = € 9,00
INDENNITA' TRASPORTO nulla se lavoratori sono trasportati con mezzi della ditta o di un altro lavoratore autista autorizzato 1. auto propria autorizzato = € 0,35 x km 2. auto propria + trasporto colleghi = € 0,70 x km 3. guida auto aziendale = € 0,08 x km	INDENNITA' TRASPORTO nulla se lavoratori sono trasportati con mezzi della ditta o di un altro lavoratore autista autorizzato 1. auto propria autorizzato = € 0,35 x km 2. auto propria + trasporto colleghi = € 0,70 x km 3. guida auto aziendale = € 0,08 x km
PERNOTTAMENTO	
No trasferta ; si indennità trasporto se guida mezzo; diaria di almeno € 8,50xgg+vitto+ alloggio + indennità giornaliera viaggio (primo+ultimo giorno)=retribuzione oraria ordinaria x ore di viaggio effettivo	

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PMI EDILI ED AFFINI DEL VENETO

In data 3 febbraio 2022 presso la sede di CNA Veneto in Marghera, Venezia si sono incontrate

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**, con la presenza del Presidente Roberto Boschetto, del Presidente della Categoria dell'Edilizia Giovanni Lovato, dal funzionario della Federazione dell'Edilizia, Gianluca Bassiato e dal Responsabile Relazioni Sindacali Luca Bertuola e dal funzionario Flavio Scagnetti;

- la **CNA VENETO** rappresentata dal Presidente Moreno De Col, assistito dal Segretario Generale Matteo Ribon, dal Presidente regionale CNA Costruzioni Roberto Strumendo e dal Responsabile Relazioni Sindacali Marco Comin;

- la **CASARTIGIANI del VENETO** rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile Relazioni Sindacali Umberto d'Aliberti;

e

- la **FENEAL-UIL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Pietro De Angelis

- la **FILCA-CISL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Orrù

- la **FILLEA-CGIL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Andrisani

Premesso che:

Il settore edile sta attraversando una fase di profonda trasformazione dettata dalla necessità di soddisfare le esigenze del mercato orientate verso un recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, al fine di migliorare le prestazioni energetiche contenendo i consumi.

Tale spinta è sostenuta dai provvedimenti governativi che prevedono incentivi fiscali finalizzati all'ammodernamento e recupero degli edifici energivori, favorendo una loro riqualificazione.

Le imprese del settore si stanno quindi confrontando con la necessità di dover proporre soluzioni adeguate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma, fornendo una consulenza sia in chiave tecnico costruttiva che in ambito normativo e fiscale.

Ciò comporta la necessità di adeguare sia la struttura produttiva che organizzativa aziendale favorendo sia investimenti infrastrutturali in attrezzature che di inserimento di nuove figure professionali, oltre che di qualificazione delle competenze già presenti all'interno delle imprese.



In tale scenario complesso si innestano gli effetti dovuti alla pandemia da Covid-19 che ha comportato nella fase più acuta un blocco quasi totale delle attività mettendo di fatto a rischio la sopravvivenza di molte imprese del settore.

Anche in questo caso le imprese hanno dovuto confrontarsi con l'esigenza di poter garantire la prosecuzione in sicurezza delle proprie attività, individuando procedure e protocolli adeguati ad individuare opportune soluzioni per consentire la ripresa lavorativa.

L'impatto della pandemia continua ad incidere in maniera considerevole sulla capacità produttiva ed organizzativa delle imprese, rendendo particolarmente complessa ed incerta la fase di programmazione degli interventi e degli investimenti in chiave di crescita e consolidamento aziendale

Considerato:

che il settore edile artigiano veneto rappresenta uno dei comparti di maggior rilievo, non solo in termini numerici, per l'intera economia regionale e assicura l'attivazione di un indotto rilevante in grado di trainare la crescita di numerose imprese artigiane che operano all'interno della filiera;

la volontà delle parti sociali di consentire al comparto edile veneto di poter beneficiare di adeguati strumenti normativi e contrattuali al fine di favorire la crescita e qualificazione dell'intero settore;

che successivamente all'approvazione dei precedenti CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed Affini del Veneto, sono entrate in vigore nuove previsioni normative a regolamentare il settore e sono stati sottoscritti ulteriori accordi dalle parti datoriali e sindacali, rendendo necessario provvedere ad un intervento di adeguamento di quanto previsto dai suddetti CCRL, al fine di rendere uniformi ed aggiornate le norme della contrattazione regionale veneta con quanto previsto alle nuove disposizioni;

la volontà delle parti di effettuare un'azione volta ad efficientare l'attività di gestione da parte di Edilcassa Veneto delle prestazioni in favore di imprese e lavoratori, valorizzando quanto previsto dalla contrattazione regionale

le parti concordano quanto segue.

Art. 1 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, salvo diverse decorrenze e scadenze per i singoli istituti indicate nell'articolo che segue e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da inoltrare entro 90 giorni dalla scadenza.

PARTE NORMATIVA
PARTE OPERAI E APPRENDISTI OPERAI

Art. 2 - REGOLAMENTO DELL'ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE (APE)

All'Anzianità Professionale Edile regolamentata nei precedenti accordi regionali veneti si apportano i seguenti aggiornamenti e precisazioni:

- 1) Ore utili al raggiungimento del requisito (2100 nel biennio)
Oltre alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, e, alle specifiche ore di assenza dettagliate nella contrattazione regionale, EDILCASSA registrerà a favore di ciascun operaio anche le ore di Assenze per donazione di sangue e midollo.
- 2) le erogazioni sono previste per i livelli retributivi dal 5° al 1°
- 3) Per gli apprendisti si fa riferimento alla paga ad essi spettante a norma del CCNL

In caso di abbandono definitivo del settore o in caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro si fa riferimento alle disposizioni dei CCRL vigenti e del CCNL.

Art. 3 - TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO (OPERAI E APPRENDISTI OPERAI)

Per gli obblighi di comunicazione e il periodo di comporto si fa riferimento alla regolamentazione del CCNL

Coefficienti per malattie

Si precisa che i coefficienti determinati nella vigente contrattazione veneta trovano applicazione per gli operai e, apprendisti operai, non in prova - nei limiti di conservazione del posto di lavoro - con le seguenti specifiche:

- a) Durante la carenza, in base alla durata della malattia
- b) Dal 4° al 180° giorno, per le sole giornate indennizzate INPS
- c) Dal 181° a max 365° giorno, per le sole giornate NON indennizzate INPS

Quanto previsto al punto c) si applica anche in caso di malattia a cavaliere (che si trascina nell'anno successivo)

coefficienti per MALATTIA riconosciuta come TBC

- | | | |
|----|---|----------|
| a) | dal 1° al 20° giorno (giornate indennizzate INPS) | |
| | operai | = 2.6226 |
| | apprendisti operai | = 2.7903 |

[Handwritten signatures and initials]

- | | | |
|----|---|----------|
| b) | dal 21° al 180° giorno (giornate indennizzate INPS) | |
| | operai | = 1.0531 |
| | apprendisti operai | = 1.2766 |
| c) | dal 181° in poi (giornate NON indennizzate INPS) | |
| | operai e apprendisti operai | = 4.8 |

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio:

- per sei giorni la settimana escluse le festività per i giorni indennizzati INPS
- per 5 giorni alla settimana per i giorni non indennizzati INPS escluse le festività
- per 6 giorni la settimana (comprese le festività) in caso di TBC detraendo anche eventuali erogazioni aggiuntive a carico INPS

In caso di dipendenti con orario di lavoro part time, i coefficienti da applicare per calcolare quanto la ditta corrisponde al dipendente devono essere riproporzionati all'orario di lavoro.

Art. 4 - TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE (OPERAI e APPRENDISTI OPERAI)

Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento al CCNL.

In caso di infortunio o malattia professionale l'impresa dovrà erogare all'operaio e all'apprendista, una integrazione economica in aggiunta a quella corrisposta dall'INAIL, che gli consenta di percepire una retribuzione non inferiore al 100% della retribuzione netta a partire dal 1° giorno successivo all'infortunio o dall'inizio della malattia professionale fino a guarigione clinica.

Sono confermati i coefficienti stabiliti dalla vigente contrattazione veneta.

In caso di dipendenti con orario di lavoro part time, i coefficienti da applicare per calcolare quanto la ditta corrisponde al dipendente devono essere riproporzionati all'orario di lavoro.

Art. 5 - TRATTAMENTO IN CASO DI congedo per maternità /paternità di cui all'art. 22 primo comma D.LGS 151/201 -maternità obbligatoria- (OPERAI E APPRENDISTI OPERAI)

Si conferma la regolamentazione della contrattazione regionale vigente con le seguenti modifiche:

La durata dell'integrazione (di cui all'accordo 25/5/2005 e successivo del 28/3/2007) è estesa all'intero periodo di congedo di maternità.

Il coefficiente per gli operai di cui all'accordo regionale del 25/5/2005 è modificato in 0,8730 (per apprendisti rimane quello stabilito dall'accordo 28/3/2007 pari a 1,1029).

Art. 6 - FESTIVITA'

Alla regolamentazione delle festività di cui alla contrattazione regionale Veneta, si apportano i seguenti aggiornamenti ed integrazioni:

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a circled signature, several scribbles, and the letters 'AS'.

- L'elenco delle festività regolamentate dalla contrattazione regionale è aggiornato con l'inclusione del 2 giugno (festa della Repubblica)
- Per tali festività il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio a norma di legge nella misura di 8 ore (o minor orario in caso di part time)
- Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato l'orario normale settimanale di 48 ore, il trattamento economico per le festività è pari rispettivamente a dieci ore.
- Il trattamento economico per le festività è dovuto anche nel caso in cui tali festività coincidano con il sabato o la domenica.

Art. 7 – FERIE e RIPOSI

In merito alla maturazione e ai periodi di godimento delle ferie, si conferma la regolamentazione di cui ai CCRL Veneti in vigore.

Per la malattia intervenuta durante il periodo di ferie e per la regolamentazione dei lavoratori migranti si rimanda alle disposizioni del CCNL.

Per la maturazione dei riposi compensativi si conferma la regolamentazione dei CCRL Veneti vigenti che prevede la maturazione in dodicesimi con riferimento all'anno solare inteso come periodo che va dal 1/1 al 31/12.

I permessi non utilizzati entro il 30/6 dell'anno successivo alla maturazione saranno monetizzati. Sono fatti salvi eventuali termini successivi al 30/6 per il godimento degli stessi se concordati tra ditta e dipendenti.

Art. 8 - CONTRIBUTIONI EDILCASSA VENETO

La contribuzione è calcolata con riferimento alle ore effettivamente lavorate e alle festività dichiarate.

Sono escluse le festività cadenti in periodi indennizzati e risultanti a carico INPS/INAIL che saranno denunciate come tali (es: infortunio/cigo/maternità).

La percentuale di contribuzione a Edilcassa Veneto non va computata per le indennità previste per:

- i lavori in alta montagna previsti dall'art. 19 del CCRL 16/2/1999;
- I lavori speciali disagiati previsti dall'art. 20 del CCRL 16/2/1999;
- I lavori in galleria e la costruzione di linee elettriche e telefoniche previste dall'art. 21 del CCRL 16/2/1999 per Belluno.

Art. 9 – GRATIFICA NATALIZIA

Si conferma la normativa di cui ai CCRL Veneti vigenti con la seguente precisazione:

sono escluse dall'assoggettamento a gratifica natalizia le festività infrasettimanali cadenti in periodi di infortunio indennizzati da INAIL e periodi di CIGO indennizzati da INPS o di aspettativa non retribuita.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized 'A', a signature that looks like 'MS.', and several other illegible marks.

PARTE IMPIEGATI E APPRENDISTI IMPIEGATI

Art. 10 - CONTRIBUTUZIONI e ACCANTONAMENTO TREDICESIMA

La retribuzione ordinaria mensile per il calcolo della contribuzione dovuta ad EDILCASSA e dell'accantonamento per tredicesima è costituita dagli elementi da 1 a 12 dell'art. 48 del CCNL 23/07/2008 (con esclusione dell'indennità per festività coincidente e straordinari o altri elementi aggiuntivi alla retribuzione mensile) applicata nel modo seguente:

Contribuzione

la contribuzione ad Edilcassa Veneto per impiegati e apprendisti impiegati viene calcolata con riferimento alle sole giornate/ore ordinarie effettivamente lavorate e alle festività infrasettimanali o cadenti di domenica;

Accantonamento (tredicesima)

il rateo di tredicesima matura esclusivamente nel mese in cui ci sono giornate lavorate ovvero assenze retribuite superiori a 15 gg di calendario (per assenze retribuite si intende sia quelle in misura piena (esempio ferie e permessi individuali e sindacali etc.) che quelle in misura parziale (quali ad esempio, malattia, integrazione infortunio etc.).

In caso di maturazione del rateo, l'accantonamento viene calcolato applicando la percentuale dell'8,33% sull'imponibile che il lavoratore avrebbe avuto se avesse lavorato tutto il mese.

Durante il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 22, 1 comma D.lgs. n. 151/2001 l'accantonamento viene calcolato applicando la percentuale del 8.33% sulla retribuzione imponibile lorda che l'impiegato avrebbe avuto se avesse lavorato tutto il mese.

Art. 11 – FERIE/PERMESSI/RIPOSI

Per la maturazione delle ferie, i criteri di fruizione, richiami in servizio, lavoratori migranti si rinvia alle disposizioni del CCNL.

L'impiegato ha diritto ad usufruire in un anno dei permessi individuali retribuiti con gli stessi criteri di maturazione e fruizione previste per gli operai.

Per gli impiegati, i giorni di ferie e le ore di permessi, non comportano il versamento della contribuzione in Edilcassa Veneto.

Ai fini della maturazione del rateo per tredicesima (+/- 15 giorni di calendario) da accantonare in Edilcassa Veneto, viene tenuto conto dei giorni delle assenze per ferie e permessi.

BP M LP UA    CR CS

PARTE COMUNE

ART. 12 – PARI OPPORTUNITÀ

Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, concernenti l'occupazione femminile e in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni, Regolamenti e Direttive CEE recepite dallo Stato italiano e in vigore in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di monitoraggio finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona, in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.

In tale logica, le Parti – avvalendosi dell'osservatorio costituito all'interno di Edilcassa Veneto – si impegnano ad effettuare attività di analisi e a proporre iniziative per rimuovere la disparità uomo/donna nel settore edile.

In particolare, l'Osservatorio di Edilcassa Veneto avrà il compito di:

- a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore edile artigiano in Veneto in termini quantitativi, qualitativi e retributivi;
- b) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali del settore;
- c) studiare soluzioni tendenti a superare divisioni professionali promuovendo, ove necessario, iniziative di formazione e riqualificazione professionale e interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
- d) promuovere iniziative di azioni positive utili a rimuovere discriminazioni di genere e favorire pari opportunità nell'accesso al lavoro e nei percorsi lavorativi ai sensi del "Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna";
- e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno.

ART. 13 - CONTRIBUZIONE EDILCASSA VENETO

Al fine di efficientare la gestione delle risorse a disposizione di Edilcassa Veneto per l'erogazione di prestazioni in favore di imprese e lavoratori e considerando la necessità di assicurare un equilibrio gestionale tra il volume delle entrate e delle uscite da destinare a tali interventi, le parti con riferimento all'attuale voce di contribuzione relativa alla quota prestazioni pari al 6,15%, concordano:

- di provvedere alla ripartizione dell'attuale quota prestazioni come segue:
 - o 3,85% da destinare all'erogazione dell'Anzianità Professionale Edile (APE);



- o 1,15% da destinare all'alimentazione delle prestazioni in favore dei lavoratori;
- o 1,15% da destinare all'alimentazione delle prestazioni in favore delle imprese;
- Tale ripartizione prevede la creazione di fondi distinti che saranno alimentati con risorse dedicate derivanti dalle percentuali sopra indicate e provvederanno ad erogare le prestazioni utilizzando le risorse presenti in ciascun fondo fino ad esaurimento delle stesse.
- Con riferimento alle giacenze esistenti alla data del presente accordo relative all'attuale fondo destinato alle prestazioni, le risorse vengono suddivise equamente in parti uguali tra i tre nuovi fondi.
- La contabilizzazione delle quote sopra indicate entra in vigore a partire dall'anno edile 2021/2022.
- Le imprese continueranno a versare l'attuale quota mensile oggetto di ripartizione come sopra indicato, e sarà cura di Edilcassa Veneto di provvedere alla successiva ripartizione nei tre distinti fondi come sopra individuati.

PRESTAZIONI EDILCASSA VENETO

Art. 14 A – SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI

Il servizio "Sostegno alle imprese edili" attivo in Edilcassa Veneto prevede un contributo alle imprese che abbiano attivato mutui per "consolidare passività", "ristrutturare impianti debitori" e per "esigenze di liquidità".

Considerando l'andamento della prestazione che sta riscontrando un limitato interesse ed utilizzo da parte delle imprese e valutando l'attuale contesto del settore edile, che richiede la necessità da parte delle imprese di attuare investimenti al fine di mantenere elevata la produttività e competitività aziendale, le parti concordano di provvedere alla modifica della prestazione al fine di prevedere un sostegno alle imprese che intendano attuare investimenti per l'acquisto di attrezzature e macchinari finalizzati allo svolgimento della propria attività, prevedendo una premialità per le imprese che acquistino attrezzature o infrastrutture allo scopo di incrementare i livelli di sicurezza all'interno dell'impresa e del cantiere.

Il nuovo servizio prevede un contributo alle aziende artigiane edili e PMI aderenti ad Edilcassa Veneto che effettuino un investimento nell'anno edile di competenza 2021/2022 (spese ammissibili a partire dal 01/10/2021). L'investimento deve riguardare attrezzature, macchinari di lavoro compresi i mezzi d'opera connessi all'attività dell'azienda, attrezzature e infrastrutture per migliorare la sicurezza aziendale e del cantiere.

L'investimento può essere attuato attraverso:

- Mutuo chirografario
- Artigiancassa
- Mediocredito
- Sabatini/Tremonti
- Leasing
- Mutuo fondiario o ipotecario

– Autofinanziamento

Dalle fatture, dei contratti e/o finanziamenti si deve evincere la tipologia di bene acquistato e la data di stipula del contratto di acquisto.

E' escluso il contributo per l'acquisto di:

- beni usati,
- beni immobili (compresa la loro manutenzione o restauro);
- beni mobili registrati (motoveicoli, autoveicoli, camion, imbarcazioni, ecc.) per uso promiscuo o privato.
- Hardware quali PC, smartphone, tablet, server, etc.

Ogni azienda potrà ricevere massimo un contributo per anno di competenza (fa fede la data della stipula finanziamento o la data fattura in caso autofinanziamento).

Il contributo è calcolato sui costi al netto di iva.

Il contributo sull'investimento effettuato è pari al 5% (IVA esclusa), fino a un massimo annuo erogabile di € 1.000,00 per azienda.

In caso di investimento in attrezzature ed infrastrutture finalizzate al miglioramento dei livelli di sicurezza sul lavoro/cantiere il contributo sull'investimento effettuato è pari al 7% (IVA esclusa), fino a un massimo erogabile annuo di € 1.750,00 per azienda.

Il contributo minimo è pari a € 100,00.

Edilcassa Veneto provvederà all'erogazione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili relative all'attuale servizio "Sostegno alle imprese edili".

ART. 14 B – INCENTIVO NUOVA OCCUPAZIONE

Le Parti ritengono strategico favorire l'ingresso di giovani nel mercato del lavoro del settore edile artigiano e PMI del Veneto a tal fine viene istituito a beneficio di tutte le imprese in regola con i versamenti Edilcassa Veneto un apposito bonus assuntivo del valore di € 300,00 per ogni assunzione in apprendistato professionalizzante di operai e/o impiegati avvenuta durante l'anno 2022. Le Parti si incontreranno entro l'anno 2022 per una valutazione sulla sostenibilità e rinnovo della prestazione per le annualità successive.

Tale incentivo spetta ai datori di lavoro che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) nei 6 mesi precedenti l'assunzione non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di dipendenti occupati nella medesima unità produttiva per le medesime mansioni finali a cui è destinato l'apprendista;
- b) essere in regola con l'integrale applicazione del CCNL, del CCRL e del fondo sanitario di settore;
- c) aver superato il periodo di prova contrattualmente previsto.

Edilcassa Veneto erogherà il bonus una sola volta per ogni apprendista anche in presenza di più assunzioni riguardanti il medesimo lavoratore.



Per le assunzioni che soddisfano i requisiti di cui sopra si procederà a presentare domanda ad Edilcassa Veneto entro il 31 gennaio 2023.

Il contributo sarà erogato da Edilcassa Veneto con risorse ad insistere sulla quota parte datoriale dell'ex fondo 5,80.

Edilcassa Veneto provvederà a definire la modulistica per la richiesta del contributo.

ART. 15 – ASSISTENZE IN FAVORE DEI DIPENDENTI

Per quanto riguarda le prestazioni in favore dei dipendenti si richiama integralmente il testo del "Accordo per la definizione delle assistenze Edilcassa Veneto in attuazione dell'accordo del 26 luglio 2021" siglato in data 19 ottobre 2021. (Allegato 1).

PARTE ECONOMICA

ART. 16 - MENSA, TRASPORTO, TRASFERTA, PERNOTTAMENTO

Per meglio rispondere alla particolare realtà del settore con lavorazioni svolte spesso all'aperto, con frequenti correzioni delle sedi di lavoro in cantieri normalmente decentrati ed a volte distanti rispetto alle sedi dell'impresa e con particolari problemi organizzativi rispetto all'eventuale trasporto delle maestranze, le Parti hanno definito la specifica ed articolata regolamentazione di cui ai successivi capoversi. Tale normativa contempla ed esaurisce in modo complessivo quanto previsto da CCNL 23 luglio 2008, così come rinnovato con l'Accordo del 24 gennaio 2014, relativamente all'articolo 42 "accordi locali" e dall'articolo 24 "trasferta" in tema di mensa, trasporto e trasferta con o senza pernottamento e limiti territoriali della stessa. Il trattamento complessivo che segue assorbe tutti i trattamenti in atto agli stessi titoli. Il lavoratore ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro dall'ora stabilita per l'inizio a quella fissata per la fine del lavoro stesso senza ulteriori oneri per l'azienda.

ART. 16.1 - MENSA

Al lavoratore addetto all'attività in un cantiere posto all'interno del territorio comunale e, fuori comune, fino a 10 chilometri dalla sede dell'impresa spetta la fornitura del pasto caldo con costo a carico dell'impresa pari al 100% della spesa con un massimo di 8,00€ dal 01/02/2022 e 12,00 € a decorrere dal 01/01/2023. Comunque tale spesa non sarà considerata quale limite massimo in caso di convenzione tra impresa e trattoria o self-service. La fornitura del pasto spetta al lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si svolge con la presenza nel cantiere di lavoro anche dopo la pausa meridiana, salvo che la mancata ripresa non avvenga su disposizione dell'Impresa.

Su tale importo si applicano i limiti di esenzione fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente.

ART. 16.2 – INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

Ove non sia possibile l'attuazione di quanto sopra sarà corrisposta al lavoratore un'indennità sostitutiva giornaliera almeno di € 4,50 € dal 01/02/2022 e 5,29 € a decorrere 01/01/2023.

Su tale importo si applicano i limiti di esenzione fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente.

I predetti importi non si considerano utili ai fini dell'accantonamento presso Edilcassa Veneto. La predetta indennità non sarà comunque dovuta ai lavoratori che potendo utilizzare il servizio di mensa istituito dall'impresa non intendono usufruirne.

Le parti convengono che i trattamenti di cui al presente punto 16.1 e 16.2 trovano un'applicazione solo per i lavoratori per i quali non ricorrono i presupposti contrattuali per l'erogazione del trattamento di trasferta.

ART. 16.3 – TRASPORTO

Nell'ipotesi in cui ai lavoratori spetti il trattamento di cui al punto 16.1 (mensa) ai medesimi, previa comunicazione dell'impresa, verrà riconosciuto il rimborso dei biglietti o dell'abbonamento ai mezzi pubblici.

ART. 16.4 - TRASFERTA



Per i cantieri più lontani, l'impresa garantirà un'indennità di trasferta che compensa gli ulteriori costi che il lavoratore sostiene, per viaggio, trasporto, oltre alla fornitura del pasto. Tali indennità comunque non sono dovute nel caso il lavoro si svolga nel comune di abituale residenza o dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un effettivo avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora.

Il trattamento di trasferta è differenziato secondo la distanza dalla sede dell'azienda nelle seguenti misure e modalità.

All'operaio comandato a prestare la propria attività lavorativa in un cantiere situato fuori dei confini comunali e oltre 10 km dalla sede dell'impresa spetta un trattamento di trasferta non inferiore alle seguenti misure:

A. cantiere situato fuori comune e oltre 10 km dalla sede dell'impresa e fino a 20 km: almeno 16,50 € a decorrere dal 01/02/2022 e 20,00 € a decorrere dal 01/01/2023 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazione lavorativa. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino a un massimo di 12,00 €, l'azienda corrisponderà una diaria di almeno 4,50 € a decorrere dal 01/02/2022 e 8,00 € a decorrere dal 01/01/2023; tali diarie verranno corrisposte anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.

B. cantiere situato fuori comune e oltre 20 km dalla sede dell'impresa e fino a 35 km: almeno 18,00 € a decorrere dal 01/02/2022 e 22,00 € a decorrere dal 01/01/2023 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazioni lavorative. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero il rimborso del medesimo fino a un massimo di 12,00 €, l'azienda corrisponderà una diaria di almeno 6,00 € a decorrere dal 01/02/2022 e 10,00 € a decorrere

 11 

dal 01/01/2023; tali diarie verranno corrisposte anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.

C. cantiere situato oltre 35 km: almeno 21,00 € a decorrere dal 01/02/2022 e 26,00 € a decorrere dal 01/01/2023 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazione lavorativa.

Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino a un massimo di 12,00 €, l'azienda corrisponderà una diaria di almeno 9,00 € a decorrere dal 01/02/2022 e 14,00 € a decorrere dal 01/01/2023; tali diarie verranno corrisposte anche qualora per causa di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria opera lavorativa.

In trasferta nessun rimborso chilometrico spetterà ai lavoratori trasportati nel caso che l'azienda decida di effettuare il trasporto con mezzi propri o concordi il trasporto delle maestranze con automezzi di proprietà del lavoratore. Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto da parte del lavoratore per recarsi al cantiere e viceversa le parti hanno individuato le seguenti indennità con decorrenza dal 01/02/2022:

- a. Utilizzo autorizzato dall'impresa dell'auto propria: 0,35 € al chilometro;
- b. Utilizzo dell'auto propria per trasporto autorizzato di colleghi lavoratori: 0,70 € al chilometro;
- c. Lavoratore alla guida del mezzo di trasporto aziendale: 0,08 € al chilometro.

Rimborso delle spese di viaggio, previa presentazione di idonea documentazione, al lavoratore autorizzato dall'impresa ad utilizzare mezzi pubblici e di trasporto.

ART. 16.5 – PERNOTTAMENTO IN LUOGO

In caso di pernottamento in luogo disposto dall'impresa non sono dovuti trattamenti previsti dal precedente punto 16.4, fatto salvo il riconoscimento di quanto dovuto all'operaio addetto alla guida del mezzo. Al lavoratore verrà invece riconosciuta una diaria di almeno 8,50 € a decorrere dal 01/02/2022 e 11,00 € a decorrere dal 01/01/2023, per ogni giorno di trasferta a titolo del rimborso forfettario per maggiori spese sostenute oltre al pagamento integrale del vitto e alloggio.

Al lavoratore verrà inoltre riconosciuta una indennità giornaliera di viaggio per il primo ed ultimo giorno di trasferta per pernottamento, pari alla retribuzione oraria ordinaria delle ore di viaggio correnti a raggiungere il cantiere all'andata e al ritorno.

PREMIO DI RISULTATO

ART.17 – PREMIO DI RISULTATO (Art. 1 commi 182-191 legge 208/2015 e SMI)

Le Parti sottoscrivono in data odierna un separato accordo regionale al fine di definire le procedure per l'applicazione di eventuali premi di risultato aziendali.



12

Le imprese che intendono adottare il Premio di Risultato Aziendale, sono comunque tenute a riconoscere l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) come disciplinato dall'art.18 del presente contratto.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

ART. 18 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE – E.V.R.

Viste le previsioni contenute negli artt. 15 e 42 del CCNL 23 luglio 2008 Edilizia Artigiani, così come rinnovato con l'Accordo 24 Gennaio 2014, si conviene quanto segue circa la determinazione ed erogazione dell'E.V.R. per gli anni 2021, 2022 e 2023 da parte delle imprese comunque applicanti il CCRL Edilizia Artigiani Veneto.

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai vigenti CCNL e CCRL edilizia artigiani Veneto ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non sarà quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti a Edilcassa Veneto.

A copertura economica del periodo decorrente dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto sarà determinato, tenendo conto delle variazioni temporali, su base annuale, degli indicatori/parametri territoriali di seguito richiamati e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.

Ai fini della determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) erogabile per gli anni 2021, 2022 e 2023 per la regione del Veneto, saranno utilizzati i seguenti 5 indicatori/parametri territoriali che le Parti firmatarie verificheranno con riferimento ai dati consolidati di Edilcassa Veneto al 30 settembre di ogni anno di riferimento:

1. Numero lavoratori iscritti a Edilcassa Veneto;
2. Monte salari denunciato a Edilcassa Veneto;
3. Ore dichiarate ai fini della contribuzione a Edilcassa Veneto (comprese le ore di cassa integrazione nella misura del 60% del loro ammontare);
4. Numero gratifiche natalizie liquidate;
5. Numero delle imprese iscritte a Edilcassa Veneto.

Ai fini della predetta verifica gli anni di comparazione corrispondono con quelli di esercizio Edilcassa Veneto (1° ottobre – 30 settembre- anno solare successivo – anno edile-), come di seguito specificato:

- premio anno 2021: verifica anno edile 2021 rispetto ad anno edile 2020;
- premio anno 2022: verifica anno edile 2022 rispetto ad anno edile 2021
- premio anno 2023: verifica anno edile 2023 rispetto ad anno edile 2022.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.V.R. qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura



del 20% (del 4% dei minimi mensili di paga); nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi 2 dei suddetti parametri, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 40% (del 4% dei minimi mensili di paga); nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi 3 dei suddetti parametri, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 60% (del 4% dei minimi mensili di paga); nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi 4 dei suddetti parametri, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 80% (del 4% dei minimi mensili di paga); nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi tutti gli indicatori, l'E.V.R. sarà riconosciuto nell'interezza di quanto stabilito (4% dei minimi mensili di paga).

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello regionale sarà determinato, per gli impiegati, gli operai e per gli apprendisti (Esclusivamente Apprendistato Professionalizzante), nella misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° Marzo 2021 per l'annualità 2021; nella misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° Gennaio 2022 per l'annualità 2022; nella misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° gennaio 2023 per l'annualità 2023 e sarà dovuto per 12 mensilità: dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023 per l'anno 2021, dal 1° marzo 2023 al 28 febbraio 2024 per l'anno 2022 e dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2025 per l'anno 2023.

Le Parti Sociali regionali si incontreranno entro il mese di marzo 2022 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l'anno 2021; entro il mese di marzo 2023 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l'anno 2022; entro il mese di marzo 2024 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l'anno 2023; in conformità alle previsioni contenute negli artt. 15 e 42 del CCNL Edilizia Artigiani.

L'importo complessivo dell'E.V.R. sarà erogato dalle imprese ai lavoratori in 12 mensilità di pari importo dal mese di marzo al mese di febbraio dell'anno successivo ai soli dipendenti delle imprese edili che applicano il CCRL Artigianato Veneto Edilizia, in forza all'impresa che lo corrisponde, durante il periodo di maturazione e alla data del 1° gennaio dell'anno di erogazione.

L'importo da erogare sarà quello risultante dalle tabelle pubblicate per operai e impiegati da Edilcassa Veneto dopo la verifica degli indicatori/parametri, con riferimento al livello di inquadramento (e per gli apprendisti al Gruppo e semestre di anzianità) risultante al 1° marzo dell'anno di erogazione. Per i Part time l'importo sarà riproporzionato in base all'orario in essere durante il periodo di maturazione.

L'importo pubblicato nelle tabelle di Edilcassa Veneto, sarà riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro, nel periodo preso a riferimento, considerando l'essere in forza come da riscontro nel Libro Unico Lavoro per frazione pari o superiore a 15 gg di calendario.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di decorrenza a livello regionale della corresponsione dell'E.V.R. (negli anni di vigenza) l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) eventualmente spettante e non ancora corrisposto sarà erogato unitamente all'ultima retribuzione utile così come, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a partire dal 1° gennaio dell'anno di erogazione, l'E.V.R. sarà erogato con il primo cedolino utile.

La quantificazione dell'E.V.R. è omnicomprensiva di tutti gli altri istituti retributivi diretti ed indiretti e differiti di origine legale e contrattuale, compreso il TFR.

L'E.V.R. non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o individuato ad personam tra il datore di lavoro ed il lavoratore che in base al presente accordo ne ha diritto.

Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile per gli— anni 2021-2022-2023:

- le imprese costitutesi nell'anno 2021 dovranno corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) degli anni 2021-2022-2023, nella misura determinata in via definitiva a livello regionale;
- le imprese costitutesi nell'anno 2022 dovranno corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) degli anni 2022-2023, nella misura determinata in via definitiva a livello regionale;
- le imprese costitutesi nell'anno 2023 dovranno corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) dell'anno 2023, nella misura determinata in via definitiva a livello regionale.

Clausola di salvaguardia aziendale (art 18 E.V.R.)


L'E.V.R. potrà essere erogato in forma ridotta pari al 25% degli importi risultanti dalle tabelle pubblicate da Edilcassa Veneto da parte delle imprese che abbiano utilizzato – nel periodo di riferimento per il calcolo - CIGO (ad esclusione delle causali Eventi Atmosferici, Eventi Oggettivamente non Evitabili e Covid):

- per almeno 25 giornate, anche non consecutive, relativamente a tutti i dipendenti in forza calcolati come media nell'anno di riferimento;
- oppure 50 giornate, anche non consecutive, relativamente al 50 % dei dipendenti in forza calcolati come media nell'anno di riferimento.

Le Parti Sociali regionali sottoscrittrici del presente accordo, costituiranno, a livello regionale presso Edilcassa Veneto, una Commissione formata da 6 componenti, di cui 3 di espressione datoriale e 3 di espressione sindacale, che avrà il compito di verificare i contenuti della comunicazione di cui al punto successivo ed esprimere entro 20 giorni dalla richiesta parere in ordine alla stessa.

L'azienda dovrà inviare, anche per il tramite dell'associazione provinciale appartenente ad una di quelle firmatarie il presente CCRL a cui risulta associata o conferisce mandato, una comunicazione alla Commissione Regionale di cui sopra con la documentazione che comprovi il motivo per il quale chiede la riduzione dell'applicazione dell'E.V.R.. In assenza di valida documentazione, la mancata corresponsione dell'E.V.R. è considerata a tutti gli effetti inadempimento contrattuale.

Qualora la comunicazione risultasse incompleta, la Commissione Regionale potrà chiedere, eventualmente per il tramite dell'associazione provinciale appartenente ad una di quelle firmatarie il presente CCRL a cui risulta associata o conferisce mandato, all'impresa istante integrazioni o modifiche.



Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including a date stamp '15'.

La Commissione Regionale provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti per l'eventuale erogazione parziale dell'E.V.R..

Le Parti si incontreranno per approvare il regolamento per il funzionamento della Commissione Regionale e la modulistica per l'invio della richiesta.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi non appena saranno approvate le linee guida nazionali e comunque non oltre Febbraio 2023 per una verifica in ordine all'applicazione del presente istituto. Le Parti Sociali regionali procederanno ad armonizzare la disciplina relativa alla determinazione ed erogazione dell'E.V.R. per la regione del Veneto per gli anni 2021, 2022 e 2023 in relazione alle eventuali intese modificative che sopravvenissero a livello nazionale in materia e che avessero efficacia anche per i suddetti anni. Per la verifica dell'effettiva erogazione dell'E.V.R. sono a disposizione i dati comunicati ad Edilcassa Veneto dalle imprese nella denuncia salari.

Le Parti in caso vengano approvate le linee guida previste dall'art. 15 del CCNL del 2014, si impegnano ad incontrarsi per definire la conseguente armonizzazione relativa alla clausola di salvaguardia aziendale.

ART. 19 – NORMA FINALE

Le Parti si impegnano ad incontrarsi al fine di provvedere entro l'anno 2022 alla stesura del testo unico della contrattazione artigiana edile veneta.

Per quanto non modificato dal presente testo rimangono in vigore le norme e le disposizioni contrattuali in essere in quanto compatibili.

Letto, firmato e sottoscritto


CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

FENEAL-UIL VENETO



CNA VENETO




Marco Loris
CASARTIGIANI VENETO


FILCA-CISL VENETO

CASARTIGIANI VENETO




FILLEA-CGIL VENETO

Verbale di recepimento dell'Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 nel CCNL Area Alimentazione-Panificazione

In data 31 gennaio 2022 si sono incontrate le organizzazioni datoriali, CONFARTIGIANATO Alimentazione, CNA Agroalimentare, CASARTIGIANI, CLAAI e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL che hanno convenuto sul presente Verbale di recepimento.

PREMESSO CHE

- In data 6 dicembre 2021 le scriventi organizzazioni di categoria hanno sottoscritto l'Accordo di rinnovo del CCNL Area Alimentazione-Panificazione.
- In data 17 dicembre 2021 le Confederazioni, Confartigianato imprese, CNA, Casartigiani, ClaaI insieme a CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto un Accordo Interconfederale condividendo la necessità di far crescere, integrare e consolidare il sistema della bilateralità concordando sulla necessità di implementare il sistema di risorse e mezzi necessari per consentire un adeguamento e un rafforzamento delle prestazioni a favore delle imprese e dei lavoratori, nonché l'avvio di un percorso di consolidamento, semplificazione e armonizzazione di tutti i rami della bilateralità artigiana.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


- 1) L'Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 si intende integralmente recepito all'interno del CCNL Area Alimentazione-Panificazione e pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
- 2) Le Parti anche alla luce del sopravvenuto Accordo interconfederale del 2021 si impegnano ad avviare un tavolo tecnico per la stesura del testo definitivo del CCNL Area Alimentazione-Panificazione.

Roma, 31 gennaio 2022

CONFARTIGIANATO Alimentazione

CNA Agroalimentare

CASARTIGIANI



CLAAI



FLAI-CGIL



FAI-CISL



UILA-UIL



PANIFICATORI

NR. 23

Incrementi dal 1° marzo 2022 (seconda tranche)

Liv	Retribuzione tabellare al 28 febbraio 2022	Seconda Tranche dal 1° marzo 2022	Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2022
A1s	1.841,72	34,46	1.876,18
A1	1.712,18	32,03	1.744,21
A2	1.603,54	30,00	1.633,54
A3	1.468,33	27,47	1.495,80
A4	1.391,16	26,03	1.417,19
B1	1.803,16	33,73	1.836,90
B2	1.481,37	27,71	1.509,09
B3s	1.441,71	26,97	1.468,68
B3	1.394,67	26,09	1.420,77
B4	1.322,70	24,75	1.347,45















 67

Panificatori ditte artigiane e non artigiane (es.terziario/commercio/Industria fino a 250 dipendenti)				CCNL 6.12.2021		nr.23					
Retribuzioni in vigore dall' 01/03/ 2022				CODICE UNIEMENS INPS		175					
				ANPAL PRODUZIONE (GRUPPO A)		1950					
				ANPAL DISTRIBUZIONE (GRUPPO B)		1960					
Divisore (anche per gratifica natalizia da 1.1.17)				cod.EBAV		codice CNEL E015					
ERR 0,44 (0,00254)				AN							
EDR 10,33 (0,05971)											
MENSILITA' 13				GRUPPO A: Personale addetto alla panificazione e altre attività produttive				GRUPPO B: Personale addetto a vendita,amministrazione,distribuzione			
CATEGORIA/LIVELLO		A. 1 Super Op.Sp.	A. 1 Op.Sp.	A. 2 Op.Q. 1 cat.	A. 3 Op.Q. 2 cat.	A. 4 Op.gen. Op.Com.	B. 1 Garante Gestore Direttore	B. 2 cont.cass. autista comm.	B3 super; collaboratore vendita e preparazione prodotti (nuovo 1.12.13)	B. 3 Aiuto Comm.	B. 4 Pers. di Fatica
RETRIBUZIONE TABELLARE; da I.5.10 congloba contig. e edr	O	10,84497	10,08214	9,44249	8,64624	8,19185	10,61792	8,72806	8,48948	8,21254	7,78873
	M	1876,18	1744,21	1633,54	1495,80	1417,19	1836,90	1509,09	1468,68	1420,77	1347,45
INDENNITA' SOSTITUTIVA art.33 ter ccnl	O	0,54780	0,50902	0,47763	0,43884	0,41647	0,5329	0,4418	0,4328	0,4194	0,3971
	M	94,77	88,06	82,63	75,92	72,05	92,19	76,44	74,87	72,56	68,69
E.R.R.	O	0,00254	0,00254	0,00254	0,00254	0,00254	0,00254	0,00254	0,00254	0,00254	0,00254
	M	(0,44)	(0,44)	(0,44)	(0,44)	(0,44)	(0,44)	(0,44)	(0,44)	(0,44)	(0,44)
TOTALE	O	11,39532	10,59370	9,92260	9,08763	8,61087	11,15335	9,16746	8,92480	8,63451	8,18832
	M	1971,39	1832,71	1716,61	1572,16	1449,68	1929,53	1585,97	1543,99	1493,77	1416,58
scatti anzianità 5 biennali (vedi art.34 bis ccnl)		21,69	19,11	17,56	16,01	14,46	21,69	19,11	17,64	16,01	14,46
PROVA art.20 CCNL		5 mesi (era 3)	4 mesi (era 2 mesi)	2 mesi 1/2 (era 1 e 1/2)	1 mese 1/2	1 mese 1/2 (era 1)	5 mesi (era 3 mesi)	3 mesi (era 2 mesi)	3 mesi	1 mese 1/2	1 e 1/2 (era 1 mese)
N.B. PREVISTA INDENNITA' MANEGGIO DENARO (ART.40 CCNL) PARI AL 7% DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE SOLO IN PRESENZA DI RESPONSABILITA' PER ERRORE FINANZIARIO											
PER I DIPENDENTI IN FORZA ALLA DATA DEL 31.10.2016 si è applicato il trattamento economico previsto dal CCPL integrativo di Treviso per le Aziende della panificazione del 31.10.1994; DA 1.4.17 TALE ELEMENTO CESSA PER TUTTI AI SENSI CCRL 14.4.17 ART.36 NORMA FINALE											
UNA TANTUM CCNL DEL 6.12.2021											
UNA TANTUM CCNL 6.12.21	periodo riferimento 36 MESI	1° rata paghe febbraio 2022	2° rata paghe aprile 2022	totale		NOTE (1) spetta solo ai lavoratori in forza alla data di stipula 6.12.21 in relazione alla loro presenza nel periodo interessato; per intero se si cassa prima delle rate di erogazione (2) suddivisibile in quote mensili in base alla durata del rapporto nel periodo interessato, mese intero solo se lavorato almeno 15 gg / criterio rateo (3) onnicomprensivo di ogni contributo diretto, indiretto e differito di origine legale e contrattuale TFR compreso (4) assorbito da eventuali AFAC o altre voci eventualmente erogate dal datore con tale specificità ed espressa finalità, tali AFAC cessano dal 1.11.21 (4) Riproporzionato per i part time					
operai e impiegati	1.1.2019-->31.10.2021	€ 70,00	€ 70,00	€ 140,00 importo 1 mese = € 4.117,5							
apprendisti	1.1.2019-->31.10.2021	€ 49,00	€ 49,00	€ 98,00 importo 1 mese = € 2.882,3							

ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO art.28.1 CCRL 14.4.2017 (DA 1.4.2017 AL 30.6.2019, DA 1.7.2019 AL 31.3.2020 E DAL 1.4.2020 AL 31.3.2021 CON VERBALE DI PROROGA DEL 15.7.2019, DAL 1.4.21 AL 31.10.21 CON VERBALE DI PROROGA DEL 8.9.2021;dal 1.11.21 al 31.3.22 con verbale del 27.10.21;dal 1.4.2022 al 30.6.2022 con verbale del 9.3.2022 (SOSTITUISCE E.E.T. CESSATO AL 31.10.16)

Al lavoratori OPERAI,IMPIEGATI,QUADRI (Per lavoratori con apprendistato professionalizzante solo da primo mese successivo all'inizio del quarto anno se completato il terzo anno di contratto anche con datori di lavoro diversi se medesima qualifica contrattuale) In forza nel mese di erogazione nel settore artigiano veneto degli alimentaristi dal 1.4.2017 al 30.6.2019, dal 1.7.2019 al 31.3.2020, dal 1.4.2020 al 31.3.2021, dal 1.4.2021 al 31.10.2021 e dal 1.11.2021 al 31.3.2022 è erogato un elemento regionale transitorio per le ore effettivamente lavorate. Ai fini dell'erogazione del premio sono considerate come lavorate anche le ore di permesso retribuito per assemblea, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal CCRL nonché il periodo di astensione obbligatoria per maternità con riduzione del 50% dell'importo orario spettante per un massimo di 5 mesi, a partire dal 1.4.2018 ai fini del computo l'importo orario dell'ert sarà elevato al 100% . Dovrà inoltre tener conto dell'ERT anche la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuta dall'INAIL avvenuto all'interno dell'azienda.

E.R.T. NELLE PAGHE DAL 1.4.17 AL 30.6.19;
E DAL 1.7.2019 AL 31.3.2020; dal 1.4.2020
al 31.3.2021; dal 1.4.2021 al 31.10.2021;dal
1.11.2021 al 31.3.2022;dal 1.4.2022 al
30.6.2022

	ERT PANIFICATORI CCRL VENETO DEL 14.4.17		EET (ccrl del 13.5.2015) fino al 31.10.2015		ERT rispetto ad EET	
	mensile	orario	mensile	orario	mensile	orario
A1 S	21,20	0,12254	30,90	0,17861	-9,70	-0,05607
A1	17,70	0,10231	26,48	0,15306	-8,78	-0,05075
A2	14,80	0,08555	23,59	0,13636	-8,79	-0,05081
A3	11,90	0,06532	20,00	0,11561	-8,70	-0,05029
A4	9,40	0,05424	18,02	0,10416	-8,62	-0,04983
B1	13,00	0,07514	15,89	0,09185	-2,89	-0,01671
B2	6,90	0,03988	11,25	0,06503	-4,35	-0,02514
B3S	5,80	0,03353	10,27	0,05936	-4,47	-0,02584
B3	5,60	0,03237	10,00	0,05780	-4,40	-0,02543
B4	4,50	0,02601	8,93	0,05162	-4,43	-0,02561
APPRENDISTI	DAL 37° MESE vedi tabella		no	no	no	no

L'E.R.T. è escluso dal computo del TFR ed include omnicomprensivamente le incidenze su ferie gratifiche e/o tredicesima mensilità. Non detassabile non avendo i requisiti di cui alla L. 208/2015 e s.m.i.

QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.22.1 CCRL DEL 14.4.2017, PROROGA DEL 15.7.19, 21.4.2020 , 8.3.2021 e 9.3.2022 (SOLIDARIETA' VENETO , ALTRO NEGOZIALE) per i dipendenti in forza dal 14.4.17 in poi.

DESTINATARI	VERSAMENTO MENSILE			NELLE BUSTE PAGA DEL PERIODO	contributi INPS	modalità versamento come quelle per EBAV (vedi tab.D regole di calcolo www.ebav.it)
	FULL TIME	PART TIME 50%	≤			
IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	A	€ 8,00	€ 4,00	1.4.17-->30.6.19 1.7.19 --> 31.3.20 1.4.20 --> 31.3.21	10%	EBAV B01
IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	B	€ 5,00	€ 2,50	1.4.21 --> 30.10.21 1.11.21 --> 31.3.22 1.4.2022-->30.6.2022	10%	EBAV B01
APPRENDISTI	NON PREVISTO					

QUOTA ANNUA 2022 FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (CCRL DEL 8.3.2021;27.10.2021;22.10.2022): PARI A 2,5 EURO versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di MARZO 2022 per tutti i lavoratori in forza. Dispensati i datori che per nuove assunzioni di Gennaio e Febbraio 2022 lo hanno già fatto. Dal mese di Aprile 2022 in poi per i nuovi assunti sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo B01 insieme alla quota di adesione contrattuale. Non è riproporzionabile in caso di part - time.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PANIFICATORI ARTIGIANI E PMI



N.23

Assunti con art. 44 D.lgs. 81/2015 dal 25.6.15



Assunti con art.4 D.lgs.167/11 dal 1.12.13 al 24.6.15

Assunti con art.47 c.4 D.lgs.81 15 dal 14.4.2017

Valido anche per lavoratori con più di 29 anni se disoccupati e beneficiari di un trattamento di disoccupazione (si applica da subito la percentuale della retribuzione più alta prevista dalla tabella in riferimento al livello finale)

PF E 23 QUALIFICHE SU 11 PROFILI FORMATIVI VEDI ALL.CCNL 24.1.08/27.4.10/19.11.2013

Al: 01/03/2022

ERT SI EROGA DAL 37° MESE DI RAPPORTO

PER QUALIFICAZIONE VEDERE SEMPRE IL CCNL ART.23 BIS DECLARATORIE DI CIASCUN LIVELLO QUI RIPORTATE A TITOLO SOLO ESEMPLIFICATIVO


1° GRUPPO			ERT						
QUALIFICAZIONE FINALE	DURATA MAX 60 MESI	%	retribuzione	err	i.s.art.33	totale	tot.mese	MESE	ORARIO
A1S operaio specializzato provetto	1->12	70	7.5915	0,00254	0,38346	7.9775	1.380,11	0	0
	13->24	75	8.1337	0,00254	0,41085	8.5471	1.478,65	0	0
	25->36	84	9.1098	0,00254	0,46015	9.5725	1.656,04	0	0
	37->48	90	9.7605	0,00254	0,49302	10.2560	1.774,30	19,08	0,11029
	49->60	100*	10.4591	0,00254	0,52831	10.9900	1.901,27	20,45	0,11818
A1 operaio specializzato caposquadra; impastatore; formaio	1->12	70	7.0576	0,00254	0,35631	7.4164	1.283,03	0	0
	13->24	75	7.5818	0,00254	0,38176	7.9459	1.374,64	0	0
	25->36	84	8.4890	0,00254	0,42757	8.9991	1.539,55	0	0
	37->48	90	9.0739	0,00254	0,45812	9.5346	1.649,48	15,93	0,09208
	49->60	100*	9.7234	0,00254	0,49091	10.2169	1.767,52	17,07	0,09867
B1 gerente, gestore, direttore	1->12	70	7.4325	0,00254	0,37302	7.8081	1.350,80	0	0
	13->24	75	7.9634	0,00254	0,39967	8.3657	1.447,26	0	0
	25->36	84	8.9191	0,00254	0,44763	9.3692	1.620,88	0	0
2° GRUPPO			ERT						
QUALIFICAZIONE FINALE	DURATA MAX 36 MESI	%	retribuzione	err	i.s.art.33	totale	tot.mese	MESE	ORARIO
A2 operai qualificati 1°cat. formatore; aiuto impastatore; aiuto formaio	1->12	70	6.6097	0,00254	0,33434	6.9466	1.201,76	0	0
	13->24	75	7.0616	0,00254	0,35822	7.4426	1.287,57	0	0
	25->36	88	8.3093	0,00254	0,42031	8.7322	1.510,67	0	0
	37->42	93	8.7815	0,00254	0,44420	9.2282	1.596,48	13,76	0,07956
	43->54	100*	9.1065	0,00254	0,46064	9.5697	1.655,55	14,27	0,08251
B2 magazziniere contabile, cassiere, autista, commesso	1->12	70	6.1061	0,00254	0,30929	6.4180	1.110,31	0	0
	13->24	75	6.5423	0,00254	0,33139	6.8762	1.189,59	0	0
	25->36	88	7.6763	0,00254	0,38643	8.0577	1.395,71	0	0
3° GRUPPO			ERT						
QUALIFICAZIONE FINALE	DURATA MAX 48 MESI	%	retribuzione	err	i.s.art.33	totale	tot.mese	MESE	ORARIO
A3 operai qualificati 2°cat. aiuto formatore; addetto ad attività varie	1->12	70	6.0524	0,00254	0,30719	6.3621	1.100,64	0	0
	13->18	75	6.4047	0,00254	0,32913	6.7346	1.179,23	0	0
	19->36	95	8.2139	0,00254	0,41690	8.6334	1.493,57	0	0
	37->48	100*	8.3386	0,00254	0,42323	8.7644	1.516,24	10,90	0,06299
	49->54	100*	8.3386	0,00254	0,42323	8.7644	1.516,24	10,90	0,06299
B3 SUPER app. impiegato collaboratore attività vendita (STOP A 36 MESI VEDI NOTA 7) app. operaio collaboratore preparazione prodotti	1->12	70	5.9426	0,00254	0,30294	6.2481	1.080,93	0	0
	13->24	75	6.3671	0,00254	0,32458	6.6942	1.158,10	0	0
	25->36	88	7.4707	0,00254	0,38084	7.8541	1.358,76	0	0
	37->42	93	7.8952	0,00254	0,40248	8.3002	1.435,94	5,39	0,03118
	43->48	95	8.0650	0,00254	0,41114	8.4787	1.466,81	5,51	0,03185
49->54	100*	8.1874	0,00254	0,41738	8.6074	1.489,07	5,59	0,03233	
4° GRUPPO			ERT						
QUALIFICAZIONE FINALE	DURATA MAX 36 MESI	%	retribuzione	err	i.s.art.33	totale	tot.mese	MESE	ORARIO
B3 aiuto commesso, confezionatore	1->12	70	5.7488	0,00254	0,29350	6.0449	1.045,77	0	0
	13->18	75	6.1594	0,00254	0,31457	6.4785	1.120,44	0	0
	19->24	95	7.8019	0,00254	0,39645	8.2029	1.419,10	0	0
	25->36	100*	7.9204	0,00254	0,40450	8.3274	1.440,64	0	0

NOTE: (*) la retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare per effetto delle minori trattenute contributive la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello (1) è inseribile nel contratto di assunzione uno specifico patto di prova non superiore a quello previsto per il livello finale (2) la malattia degli apprendisti è gestita come stabilito per la generalità dei lavoratori non apprendisti ai sensi dell'art.44 del ccnl e nel pieno rispetto di quanto previsto dall'Inps in materia (3) la durata del preavviso è analoga a quella prevista per il liv. di destinazione finale dal ccnl (4) recesso ai sensi del 2118 c.c. e art.2 co.1 let.m) : è stato chiarito che il periodo di preavviso decorre dal termine del periodo di apprendistato e non dal termine del periodo di formazione; durata il preavviso continua a trovare applicazione l'agevolazione contributiva prevista; la malattia infortuna durante il preavviso non lo sospende (5) si proroga la durata finale per malattia infortunio sospensione ebav elg deroga altra causa superiore a complessivi 60 giorni (sono utili porzioni di almeno 20gg di assenza) art.2 co.1 let.h D.lgs.167/11 (6) previsto apprendistato a tempo parziale senza riproporzionamento ore di formazione professionalizzante (restano 80 ore medie/annue) (7) bloccare a 36 mesi le assunzioni di apprendisti impiegati o quadri fatte in applicazione del d.lgs.81/2015 (dal 25.6.2015) in quanto l'art.44 comma 2 dice "la durata anche minima dell'apprendistato non può essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano....." quindi solo profili operai o intermedi/tecnici che fanno produzione possono avere durate maggiori a 36 mesi

* ERT : CCNL 14.4.17+12.5.17 PER EROGAZIONE VEDI NOTA SU TABELLA PRINCIPALE DAL 1.4.17 AL 31.03.2022 (accordo di proroga del 27.10.2021)

APPRENDISTATO DUALE PANIFICATORI ART.43 D.lgs 81/2015

nr.23



retribuzioni in vigore dal:

01/03/ 2018

PER ASSUNZIONI DAL 1.10.2018 A.I.VENETO ARTIGIANI E PMI



Assunzioni dall' 1.10.2018 ai sensi del DGR Veneto 1050/2016 (ALLEGATO B), A.I. Artigiano Veneto del 1.10.2018 e D.M. 12.10.2015 finalizzate al conseguimento dei titoli di istruzione/qualificazioni di cui sotto

I titoli di istruzione/qualificazioni per i quali si può procedere con l'assunzione sono quelli, secondo l'offerta della Scuola prescelta, riconducibili al repertorio nazionale (art.8 D.lgs.13/2013 e smi) nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni EQF.

QUALIFICA PROFESSIONALE: studenti iscritti a percorsi triennali di istruzione e formazione tra i 15 e 25 anni. DURATA: MIN. 6 mesi MAX 36 mesi (all.A DGR 1050 29.6.16 pg.11/12/13) LIVELLO 3 EQF

DIPLOMA PROFESSIONALE: studenti iscritti a 4° anno di istruzione e form. professionale, in possesso di qual.trienn.coerente fino a 25 anni. DURATA: MIN 6 mesi MAX 12 mesi (all.A DGR 1050 29.6.16 pg.14/15) LIVELLO 4 EQF

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE: studenti che hanno superato 1° anno di istruzione secondaria superiore dai 15 ai 25 anni. DURATA: MIN 6 mesi MAX 48 mesi (all.A DGR 1050 29.6.16 pg.16/17) LIVELLO 4 EQF

E.R.R. erogato per 0,00254



* la retribuzione dell'apprendista è calcolata in percentuale sul valore del livello finale in riferimento all'anno di effettiva presenza in azienda e in base alla durata massima prevista dallo specifico percorso formativo (TITOLO DI STUDIO): 1° anno 51%; 2° anno 56%; 3° anno 65%; 4° anno 75%

LIVELLO CONVENZIONALE A2

LIVELLO CONVENZIONALE A3

MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE 4.3 PFI			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore 4.1. da PFI) nota 12		MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE 4.3 PFI			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da 4.1. PFI) nota 12	
	%*	ora	mese	%	ora		%*	ora	mese	%	ora
1-->12	51	4,81818	833,55	10	0,48411	1-->12	51	4,41213	763,30	10	0,44350
13-->24	56	5,29030	915,22	10	0,53132	13-->24	56	4,84444	838,09	10	0,48673
25-->36	65	6,14012	1062,24	10	0,61630	25-->36	65	5,62260	972,71	10	0,56455
37-->48	75	7,08436	1225,60	10	0,71073	37-->48	75	6,48723	1122,29	10	0,65101

LIVELLO CONVENZIONALE B3 SUPER

LIVELLO CONVENZIONALE B3

MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE 4.3 PFI			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore 4.1. da PFI) nota 12		MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE 4.3 PFI			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore 4.1. da PFI) nota 12	
	%*	ora	mese	%	ora		%*	ora	mese	%	ora
1-->12	51	4,33218	749,47	10	0,43551	1-->12	51	4,19094	725,03	10	0,42138
13-->24	56	4,75665	822,90	10	0,47795	13-->24	56	4,60157	796,07	10	0,46245
25-->36	65	5,52071	955,08	10	0,55436	25-->36	65	5,34070	923,94	10	0,53636
37-->48	75	6,36965	1101,95	10	0,63925	37-->48	75	6,16195	1066,02	10	0,61848

QUOTA ADESIONE CONTRATTUALE AL FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE (ART.7 A.I. VENETO 1.10.18)

DUALE DURATA TRA 6-->12 MESI	250 euro	da versare con l'ultima busta paga relativa al periodo di apprendistato (quindi solo se si consegue titolo di studio per cui è stato attivato il duale)
DUALE DURATA TRA 13-->24 MESI	500 euro	
DUALE DURATA TRA 25-->36 MESI	750 euro	
DUALE DURATA DA 37 MESI --> A QUELLI MASSIMI DI LEGGE	1.000 euro	


(1) Necessaria stipula di specifico Protocollo tra azienda, genitori ove minore e Istituzione Formativa, (2) necessario PFI sottoscritto tra azienda, genitore (ove minore), apprendista e istituzione formativa, (ALL 1 D.M. 12.10.2015) (3) necessario tutor aziendale che in collaborazione con il tutor della scuola compili il dossier individuale dell'apprendista, (4) per le ore di formazione esterna (a scuola) sezione 4.2 del PFI non è dovuta la retribuzione e la contribuzione (5) il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi assegna al datore la facoltà di prorogare fino a 12 mesi il rapporto art.16 A.I. 1.10.18 (6) il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi attestati dall'istituzione formativa costituisce giustificato motivo di licenziamento. (7) RECESSO AL CONSEGUIMENTO TITOLO DI STUDIO preavviso di 5 gg dalla data comunicata dalla scuola, vedi art.10 A.I. 1.10.2018 (8) periodo di prova 90 ore di presenza in azienda sia ora 4.1. e/o 4.3 (9) prestazione premiale BORSA DI STUDIO EBAV a favore dell'apprendista modello D di importo pari a 1.050 euro una tantum al conseguimento del titolo di studio; (10) prevista prestazione EBAV ove l'azienda per coprogettare formazione interna nel dialogo con la Scuola si affida a Confartigiano Formazione (0422/433250) modello A61 (11) maturazione ratei di ogni Istituto diretto e differito di origine contrattuale solo su ore di lavoro (PFI sezione 4.3.) e mai sulle ore di formazione interna o esterna (12) sono le ore indicate nel PFI pt.4.1 per le quali la ditta deve versare l'aliquota contributiva Inps dovuta, la contribuzione dovuta a FSBA mentre non hanno alcun effetto sugli istituti diretti, indiretti, differiti di origine contrattuale (art.8 A.I. 1.10.18). Il TFR matura anche su tali ore; (13) scatti: vale la regola sull'apprendistato prevista dal cen/cerl applicato vedi art.8 A.I. 1.10.2018 (14) malattia: lavoratore deve giustificare con stesse modalità altri dipendenti le assenze che nascono o si protraggono con effetti sulle ore 4.1 e 4.3; art.9 A.I. 1.10.18 (15) per ditte che con il duale realizzano la loro prima assunzione subordinata esiste rimborso da parte di EBAV per integrazione/predisposizione DVR. (16) I livelli finali di inquadramento sono da considerarsi "convenzionali" (vedi art.19 A.I. 1.10.2018); (17) contribuzione INPS-comprendiva Inail- circ. 108 del 14.11.18 punti 3.4 e 4.1 (aziende fino a 9 addetti 1° anno 1,5% -Y1-, 2° anno 3% -Y2-, 3° e 4° 5% -J9-JATTENZIONE ASSUNZIONI 2020-2021 SGRAVIO CONTRIBUTIVO circ INPS 87/2021 (aziende da 10 addetti a salire per ogni anno 5% codice J 9).

Incrementi dal 1° marzo 2022 (seconda tranche)

Liv	Retribuzione tabellare al 28 febbraio 2022	Seconda Tranche dal 1° marzo 2022	Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2022
1s	2.178,85	39,17	2.218,02
1	1.956,26	35,17	1.991,43
2	1.790,87	32,19	1.823,06
3A	1.668,85	30,00	1.698,85
3	1.578,50	28,38	1.606,88
4	1.514,11	27,22	1.541,33
5	1.444,20	25,96	1.470,16
6	1.351,19	24,29	1.375,48

Incrementi dal 1° luglio 2022 (terza tranche)

Liv	Retribuzione tabellare al 30 giugno 2022	Terza Tranche dal 1° luglio 2022	Retribuzione tabellare dal 1° luglio 2022
1s	2.218,02	19,58	2.237,60
1	1.991,43	17,58	2.009,01
2	1.823,06	16,10	1.839,16
3A	1.698,85	15,00	1.713,85
3	1.606,87	14,19	1.621,06
4	1.541,33	13,61	1.554,94
5	1.470,16	12,98	1.483,14
6	1.375,48	12,14	1.387,62






SETTORE ALIMENTARISTI ARTIGIANI

Retribuzioni in vigore dall'

Divisore 173

mensilità 13

ERR 0,44 (0,00254)

Contingenza e edr conglobati
in tabellare dal 1.5.2010

01/3/ 2022

coefficiente giornaliero 26



Nr. 25
Cod.inps 175
Cod.ebav AM

cod.CNCL
E015
Cod.ANPAL
0220



N.B. 1S IND.FUNZIONE		36,15 €	CCNL 19.11.2013 E INTEGRAZIONE DEL 10.12.13; CCNL DEL 23.2.2017 integrazione del 6.3.2017, CCNL del 6.12.2021						
C - L		1S quadro	1 impiegato amm.tec. Direttivo	2 imp. Concetto tec. Amm.	3A imp. concetto operaio spec.	3 impiegato di concetto operaio spec.	4 impiegato d'ordine operaio spec.	5 imp d'ordine Operaio qualificato	6 operaio comune
retribuzione tabellare CCNL 23.2.2017	M O	2.218,02	1991,43	1823,06	1.698,85 (9,81994)	1606,88 (9,28832)	1541,33 (8,90942)	1470,16 (8,49803)	1375,48 (7,95075)
E.R.R.	M O	0,44	0,44	0,44	0,44 (0,00254)	0,44 (0,00254)	0,44 (0,00254)	0,44 (0,00254)	0,44 (0,00254)
TOTALE	M O	2.218,46	1.991,87	1.823,50	1.699,29 (9,82249)	1.607,32 (9,29087)	1.541,77 (8,91197)	1.470,60 (8,50058)	1.375,92 (7,95329)
scatti anzianità 5 biennali		33,57	28,92	24,79	21,69	19,11	17,56	16,01	14,46
prova art.20 ccnl		6 mesi	6 mesi	5 mesi	4 mesi	3 mesi	2 mesi	1 mese 1/2	1 mese

N.B. PREVISTA INDENNITA' MANEGGIO DENARO (ART.40 CCNL)= 7% RETRIBUZIONE TABELLARE SOLO IN PRESENZA DI RESPONSABILITA' PER ERRORE FINANZIARIO/MANEGGIO DENARO

UNA TANTUM CCNL DEL 6.12.2021

UNA TANTUM CCNL 6.12.21	periodo riferimento 34 MESI	1^ rata paghe febbraio 22	2^ rata paghe aprile 2022	totale	NOTE (1) spetta solo ai lavoratori in forza alla data di stipula 6.12.21 in relazione alla loro presenza nel periodo interessato; per intero se si cessa prima delle rate di erogazione (2) suddivisibile in quote mensile in base alla durata del rapporto nel periodo interessato, mese intero solo se lavorato almeno 15 gg / criterio rateo (3) onnicomprensivo di ogni istituto diretto, indiretto e differito di origine legale e contrattuale TFR compreso (4) assorbibile da eventuali AFAC o altre voci eventualmente erogate dal datore con tale specificità ed espressa finalità, tali AFAC cessano dal 1.11.21 (4) riproporzionato per i part time
operai e impiegati	1.1.2019-->31.10.2021	€ 70,00	€ 70,00	€ 140,00 importo 1 mese = € 4,1176	
apprendisti	1.1.2019-->31.10.2021	€ 49,00	€ 49,00	€ 98,00 importo 1 mese = € 2,8823	

ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO art.21.1 CCRL 14.4.2017 come prorogato dal verbale di accordo del 15.7.2019, 21.4.2020, 8.3.2021;27.10.2021;9.3.22 (DA 1.4.2017 SOSTITUISCE I.R.R. ED E.E.T.)

Ai lavoratori OPERAI,IMPIEGATI,QUADRI (Per lavoratori con apprendistato professionalizzante solo da primo mese successivo all'inizio del quarto anno se completato il terzo anno di contratto anche con datori di lavoro diversi se medesima qualifica contrattuale) in forza nel mese di erogazione nel settore artigiano veneto degli alimentaristi dal 1.4.2017 al 30.6.2019, dal 1.7.2019 al 31.03.2020, dal 1.4.2020 al 31.3.2021 dal 1.4.2021 al 31.10.2021 e dal 1.11.2021 al 31.3.2022 dal 1.4.2022 al 30.6.22 è erogato un elemento regionale transitorio per le ore effettivamente lavorate. Ai fini dell'erogazione del premio sono considerate come lavorate anche le ore di permesso retribuito per assemblea, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal CCRL nonché il periodo di astensione obbligatoria per maternità con riduzione del 50% dell'importo orario spettante per un massimo di 5 mesi, a partire dal 1.4.2018 ai fini del computo l'importo orario dell'ert sarà elevato al 100% . Dovrà inoltre tener conto dell'ERT anche la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL avvenuto all'interno

	ERT ALIMENTARISTI ARTIGIANI VENETO		
	mensile	orario	
	1s	130,00	0,75145
E.R.T. dal 1.4.17 al 30.6.19, dal	1	104,00	0,60116
1.7.2019 al 31.3.2020, dal	2	85,00	0,49133
1.4.2020 al 31.3.2021, dal	3/a	73,00	0,42197
1.4.2021 al 31.10.2021 e dal	3	62,00	0,35838
1.11.2021 al 31.3.2022 ; dal	4	55,00	0,31792
1.4.2022 al 30.6.2022	5	48,00	0,27746
	6	38,00	0,21965
	APPRENDISTI	DAL 37° mese	

L'E.R.T è escluso ai fini del computo del TFR ed include omnicomprensivamente le incidenze su ferie gratifiche e/o tredicesima (mensilità. Non declassabile non avendo i requisiti di cui alla L.208/2015 e s.m.l.

QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.22.1 CCRL DEL 14.4.2017, PROROGA DEL 15.7.19, 21.4.2020, DEL 8 MARZO 2021;27.10.2021;9.3.22 (SOLIDARIETA' VENETO , ALTRO NEGOZIALE) per i dipendenti in forza dal 14.4.17 in poi

DESTINATARI	VERSAMENTO MENSILE		DA EROGARE TRAMITE VERSAMENTO EBAV NEL PERIODO	contributi INPS	modalità versamento come quelle per EBAV (vedi tab.B1 regole di calcolo www.ebav.it)
	FULL TIME	PART TIME ≤ 50%			
IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	€ 26,00	€ 13,00	1.4.2017-->30.6.2019_ 1.7.2019-->31.03.2020 1.4.2020-->31.03.2021 1.4.2021-->30.10.2021 1.11.2021-->31.3.2022 1.4.2022-->30.6.2022	10%	EBAV B01
APPRENDISTI	€ 10,00	€ 6,50		10%	EBAV B01

quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300

QUOTA ANNUA 2022 FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (CCRL DEL 8.3.2021;27.10.2021;22.10.2022) : PARI A 2,5 EURO versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di **MARZO 2022** per tutti i lavoratori in forza. **Dispensati i datori che per nuove assunzioni di Gennaio e Febbraio 2022 lo hanno già fatto o. Dal mese di Aprile 2022 in poi per i nuovi assunti sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo B01 insieme alla quota di adesione contrattuale. Non è riproporzionabile in caso di part - time. Quota piena anche per apprendisti.**

Apprendistato professionalizzante alimentaristi artigiani

Confartigianato nr.25
IMPRESE MARCA TREVIGIANA

Assunti con art. 44 D.lgs. 81/2015 dal 25.6.15
Assunti con art.4 D.lgs.167/11 dal 1.12.13 al 24.6.15
Assunti con art.47 c.4 D.lgs.81 15 dal 14.4.2017



Valido anche per lavoratori con più di 29 anni se disoccupati e beneficiari di un trattamento di disoccupazione con 100% della retribuzione per tutto il periodo di apprendistato (si applica da subito la percentuale più alta prevista dalla tabella)

AL: 01/3/ 2022

N.B. PER QUALIFICAZIONE VEDERE SEMPRE IL CCNL ART.22 DECLARATORIE DI CIASCUN LIVELLO QUI RIPORTATE A TITOLO SOLO ESEMPLIFICATIVO								ERT *	
1° GRUPPO QUALIFICAZIONE FINALE	DURATA 60 MESI	%					MESE	ORA	
			retribuzione	err	totale orb	tot.mese			
15 QUADRO									
n.b. STOP A 36 MESI SE PURAMENTE AMMINISTRATIVO o COMMERCIALE	1->12	70	8,9746	0,00254	8,9772	1,553,05	0	0	
	13->24	75	9,6157	0,00254	9,6182	1,663,96	0	0	
	25->42	84	10,7696	0,00254	10,7721	1,863,58	109,20	0,63121	
	43->54	91	11,6670	0,00254	11,6696	2,018,84	118,30	0,60382	
	55->60	100 *	12,3648	0,00254	12,3673	2,159,55	125,37	0,72471	
1 imp direttivi, amministrativi, tecnici n.b. STOP A 36 MESI SE PURAMENTE AMMINISTRATIVO o COMMERCIALE	1->12	70	8,0578	0,00254	8,0604	1,394,44	0	0	
	13->24	75	8,6334	0,00254	8,6359	1,494,01	0	0	
	25->42	84	9,6694	0,00254	9,6719	1,673,24	87,36	0,50497	
	43->54	91	10,4752	0,00254	10,4777	1,812,64	94,64	0,54705	
	55->60	100 *	11,1016	0,00254	11,1042	1,921,02	100,30	0,57977	
2° GRUPPO									
2 QUALIFICAZIONE FINALE	DURATA 60 MESI	%					MESE	ORA	
imp. di concetto e commerciale (stop a 36 mesi) impiegato tecnico	1->12	70	7,3765	0,00254	7,3791	1,276,58	0	0	
	13->24	75	7,9034	0,00254	7,9060	1,367,74	0	0	
	25->30	90	9,4841	0,00254	9,4867	1,641,19	0	0	
	31->48	95	10,0110	0,00254	10,0136	1,732,35	80,75	0,46676	
	49->60	100 *	10,1630	0,00254	10,1656	1,758,64	81,96	0,47385	
3A operai specializzati impiegati concetto/commerciale (MAX 36 MESI) 1° PASTICCERE, 1° CUOCO, 1° GELATIERE, 1° BANCONIERE	1->12	70	6,8740	0,00254	6,8765	1,189,64	0	0	
	13->24	75	7,3650	0,00254	7,3675	1,274,50	0	0	
	25->30	90	8,8379	0,00254	8,8405	1,529,41	0	0	
	31->48	95	9,3289	0,00254	9,3315	1,614,35	69,35	0,40087	
	49->60	100 *	9,4706	0,00254	9,4731	1,638,85	70,40	0,40695	
3 operai specializzati impiegati ordine/commerciale (MAX 36 MESI) 2° PASTICCERE, 2° GELATIERE, 2° CUOCO, 2° BANCONIERE	1->12	70	6,5018	0,00254	6,5044	1,125,26	0	0	
	13->24	75	6,9662	0,00254	6,9688	1,205,60	0	0	
	25->30	90	8,3595	0,00254	8,3620	1,446,63	0	0	
	31->48	95	8,8239	0,00254	8,8265	1,526,98	58,90	0,34046	
	49->60	100 *	8,9579	0,00254	8,9604	1,550,15	59,79	0,34563	
4 operai specializzati Impiegati d'ordine/commerciale (MAX 36 MESI)	1->12	70	6,2366	0,00254	6,2391	1,079,37	0	0	
	13->24	75	6,6821	0,00254	6,6846	1,156,44	0	0	
	25->30	90	8,0185	0,00254	8,0210	1,387,64	0	0	
	31->48	95	8,4640	0,00254	8,4665	1,464,70	52,25	0,30202	
	49->60	100 *	8,5924	0,00254	8,5950	1,486,93	53,04	0,30661	
3° GRUPPO									
5 QUALIFICAZIONE FINALE	DURATA 42 MESI	%					MESE	ORA	
operai qualificati / imp.d'ordine (MAX 36 MESI) PASTICCERE, GELATIERE, CUOCO, BANCONIERE, COMMESSE, CASSIERE, MAGAZZINIERE, SFOGLINA, ECC.	1->12	70	5,9486	0,00254	5,9512	1,029,55	0	0	
	13->18	75	6,3735	0,00254	6,3761	1,103,06	0	0	
	19->26	95	8,0731	0,00254	8,0757	1,397,09	0	0	
	27->42	100 *	8,1957	0,00254	8,1982	1,418,30	46,29	0,26758	

PER P.F.I 7 PROFILI FORMATIVI VEDI ALL. CCNL 19.11.2013

NOTE: (*) la retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare per effetto delle minori trattenute contributive la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello (1) è inseribile nel contratto di assunzione uno specifico patto di prova non superiore a quello previsto per il livello finale (2) la malattia degli apprendisti è gestita come stabilito per la generalità dei lavoratori non apprendisti ai sensi dell'art.44 del ccnl e nel pieno rispetto di quanto previsto dall'Inps in materia (3) la durata del preavviso è analoga a quella prevista per il liv. di destinazione finale dal ccnl (4) recesso ai sensi del 2118 c.c. e art.42 co.4 D.lgs 81.15: è stato chiarito che il periodo di preavviso decorre dal termine del periodo di apprendistato e non dal termine del periodo di formazione; durante il preavviso continua a trovare applicazione l'agevolazione contributiva prevista; la malattia insorta durante il preavviso non lo sospende (5) si proroga la durata finale per malattia infortunio sospensione ebav cig deroga altra causa superiore a complessivi 60 giorni (sono utili porzioni di almeno 20gg di assenza) art.42 co.5 let g D.lgs.81/15 (6) previsto apprendistato a tempo parziale senza riproporzionamento ore di formazione professionalizzante (restano 80 ore medie/annue) (7) bloccare a 36 mesi le assunzioni di apprendisti impiegati o quadri fatte in applicazione del d.lgs.81/2015 (dal 25.6.2015) in quanto l'art.44 comma 2 dice "la durata anche minima dell'apprendistato non può essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano....." quindi solo profili operai o intermedi/tecnici che fanno produzione possono avere durate maggiori a 36 mesi

* ERT : CCNL 14.4.17+12.5.17 PER EROGAZIONE VEDI NOTA SU TABELLA PRINCIPALE DAL 1.4.17 AL 31.03.2022 (accordo di proroga del 27.10.2021)

7 profili formativi per stesura corretta P.F.I. (1) addetto all'amministrazione e gestione aziendale (2) addetto alla ricerca e allo sviluppo del prodotto/processo (3) operatori di produzioni compresi i pasticceri (4) addetto alla logistica (5) addetto commerciale e comunicazione (6) addetto ai sistemi informativi (7) addetto al banco (rosticceria, pasticceria, friggitoria, ecc.)



retribuzioni in vigore dal:

01/3/ 2018

PER ASSUNZIONI DAL 1.10.2018 A.I.VENETO ARTIGIANI E PMI

Assunzioni dall' 1.10.2018 ai sensi del DGR Veneto 1050/2016 (ALLEGATO B), A.I. Artigiano Veneto del 1.10.2018 e D.M. 12.10.2015 finalizzate al conseguimento dei titoli di istruzione/qualificazioni di cui sotto

I titoli di istruzione/qualificazioni per i quali si può procedere con l'assunzione sono quelli, secondo l'offerta della Scuola prescelta, riconducibili al repertorio nazionale (art.8 D.lgs.13/2013 e smi) nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni EQF.

QUALIFICA PROFESSIONALE studenti iscritti a percorsi triennali di istruzione e formazione tra i 15 e 25 anni. DURATA: MIN. 6 mesi MAX 36 mesi (all.A DGR 1050 29.6.16 pg.11/12/13) LIVELLO 3 EQF

DIPLOMA PROFESSIONALE studenti iscritti a 4° anno di istruzione e form. professionale, in possesso di qual.trienn.coerente fino a 25 anni. DURATA: MIN 6 mesi MAX 12 mesi (all.A DGR 1050 29.6.16 pg.14/15) LIVELLO 4 EQF

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE: studenti che hanno superato 1° anno di istruzione secondaria superiore dai 15 ai 25 anni. DURATA:MIN 6 mesi MAX 48 mesi (all.A DGR 1050 29.6.16 pg.16/17) LIVELLO 4 EQF

E.R.R. erogato per intero no percentualizzazione 0,00254



* la retribuzione dell'apprendista è calcolata in percentuale sul valore del livello finale in riferimento all' anno di effettiva presenza in azienda e in base alla durata massima prevista dallo specifico percorso formativo (TITOLO DI STUDIO): 1° anno 51%; 2° anno 56%; 3° anno 65%; 4° anno 75%

LIVELLO CONVENZIONALE 2						LIVELLO CONVENZIONALE 3A							
MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE 4.3.PFI			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) nota 12			MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE 4.3.PFI			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) nota 12		
	%	ora	mese	%	ora	%		ora	mese	%	ora		
1→12	51	5,37688	930,20	10	0,53998		1→12	51	5,01071	866,85	10	0,50336	
13→24	56	5,90378	1021,35	10	0,59267		13→24	56	5,50171	981,80	10	0,55246	
25→36	65	6,85219	1185,43	10	0,68751		25→36	65	6,38551	1104,59	10	0,64084	
37→48	75	7,90598	1367,74	10	0,79289		37→48	75	7,36750	1274,58	10	0,73904	

LIVELLO CONVENZIONALE 3						LIVELLO CONVENZIONALE 4							
MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE 4.3.PFI			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) nota 12			MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE 4.3.PFI			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) nota 12		
	%	ora	mese	%	ora	%		ora	mese	%	ora		
1→12	51	4,73959	819,95	10	0,47625		1→12	51	4,54635	786,52	10	0,45692	
13→24	56	5,20400	900,29	10	0,52269		13→24	56	4,99182	863,58	10	0,50147	
25→36	65	6,03995	1044,91	10	0,60628		25→36	65	5,79367	1002,30	10	0,58156	
37→48	75	6,96879	1205,50	10	0,69917		37→48	75	6,68461	1156,44	10	0,67075	

LIVELLO CONVENZIONALE 5						QUOTA ADESIONE CONTRATTUALE AL FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE (ART.7 A.I. VENETO 1.10.18)			
MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE 4.3.PFI			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) nota 12			DUALE DURATA	EURO	NOTA
	%	ora	mese	%	ora				
1→12	51	4,33654	750,22	10	0,43594	DUALE DURATA TRA 6→12 MESI	250 euro	versare con l'ultima busta paga relativa al periodo di apprendistato (quindi solo se si consegue titolo di studio per cui è stato attivato il duale)	
13→24	56	4,76144	823,73	10	0,47943	DUALE DURATA TRA 13→24 MESI	500 euro		
25→36	65	5,52627	956,04	10	0,55492	DUALE DURATA TRA 25→36 MESI	750 euro		
37→48	75	6,37607	1103,06	10	0,63990	DUALE DURATA DA 37 MESI → A QUELLI MASSIMI DI LEGGE	1.000 euro		

NOTE:

(1) Necessaria stipula di specifico Protocollo tra azienda, genitori ove minore e Istituzione Formativa, (2) necessario PFI sottoscritto tra azienda, genitore (ove minore), apprendista e istituzione formativa, (ALL.1 D.M. 12.10.2015) (3) necessario tutor aziendale che in collaborazione con il tutor della scuola compili il dossier individuale dell'apprendista, (4) per le ore di formazione esterna (a scuola) sezione 4.2 del PFI non è dovuta la retribuzione e la contribuzione (5) il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi assegna al datore la facoltà di prorogare fino a 12 mesi il rapporto-art.16 A.I. 1.10.18 (6) il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi attestati dall'istituzione formativa costituisce giustificato motivo di licenziamento. (7) RECESSO AL CONSEGUIMENTO TITOLO DI STUDIO preavviso di 5 gg dalla data comunicata dalla scuola, vedi art.10 A.I. 1.10.2018 (8) periodo di prova 90 ore di presenza in azienda sia ora 4.1. e/o 4.3 (9) prestazione premiata BORSA DI STUDIO EBAV a favore dell'apprendista modello D di importo pari a 1.050 euro una tantum al conseguimento del titolo di studio ; (10) prevista prestazione EBAV ove l'azienda per coprogettare formazione interna nel dialogo con la Scuola si affida a Confartigiano Formazione (0422/433250) modello A61 (11) maturazione ratei di ogni istituto diretto e differito di origine contrattuale solo su ore di lavoro (PFI sezione 4.3.) e mai sulle ore di formazione interna o esterna (12) sono le ore indicate nel PFI pt.4.1 per le quali la ditto deve versare l'aliquota contributiva INPS dovuta, la contribuzione dovuta a FSBA mentre non hanno alcun effetto sugli istituti diretti, indiretti, differiti di origine contrattuale (art.8 A.I. 1.10.18). Il TFR matura anche su tali ore; (13) scatti: vale la regola sull'apprendistato prevista dal ccn/crl applicato vedi art.8 A.I. 1.10.2018 (14) malattia: lavoratore deve giustificare con stesse modalità altri dipendenti le assenze che nascono o si protraggono con effetti sulle ore 4.1 e 4.3 art.9 A.I. 1.10.18 (15) per ditte che con il duale realizzano la loro prima assunzione subordinata esiste rimborso da parte di EBAV per integrazione/predisposizione DVR. (16) I livelli finali di inquadramento sono da considerarsi "convenzionali" (vedi art.19 A.I. 1.10.2018); (17) contribuzione INPS-comprendiva Inail- circ.106 del 14.11.18 punti 3.4 e 4.1 (aziende fino a 9 addetti 1° anno 1,5%-Y1;-2° anno 3%-Y2;- 3°e 4° 5%-J9-) ATTENZIONE ASSUNZIONI 2020-2021 SGRAVIO CONTRIBUTIVO circ INPS 87/2021 (aziende da 10 addetti a salire per ogni anno 5% codice J9).

NR. 22
4 BIS
6 BIS

Verbale Integrativo dell'Accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria Moda- Chimica Ceramica- Decorazione piastrelle in Terzo Fuoco del 17 febbraio 2022

Roma, 23 marzo 2022

Tra le Associazioni Datoriali

CONFARTIGIANATO MODA

CONFARTIGIANATO CHIMICA

CONFARTIGIANATO CERAMICA

CNA FEDERMODA

CNA PRODUZIONE

CNA ARTISTICO E TRADIZIONALE

CASARTIGIANI

CLAAI

E le Organizzazioni Sindacali

FILCTEM-CGIL

FEMCA-CISL

UILTEC-UIL

Si è convenuto sul seguente verbale integrativo all'accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria Moda- Chimica Ceramica- Decorazione piastrelle in Terzo Fuoco del 17 febbraio 2022.

Settore tessile abbigliamento - Moda

Aumenti retributivi

Livelli	1 marzo 2022	1 luglio 2022	1 dicembre 2022	Totale
8	26,07	26,07	52,14	104,28
7	24,59	24,59	49,18	98,36
6	22,96	22,96	45,92	91,84
5	21,63	21,63	43,26	86,52
4	20,45	20,45	40,90	81,8

3 bis	20	20	40	80
3	19,55	19,55	39,10	78,20
2 bis	18,96	18,96	37,92	75,84
2	18,52	18,52	37,04	74,08
1	14,82	14,82	29,63	59,27

Nuovi minimi contrattuali

Livelli	Minimi dal 1 luglio 2019	Minimi dal 1 marzo 2022	Minimi dal 1 luglio 2022	Minimi dal 1 dicembre 2022
8	2.189,30	2.215,37	2.241,44	2.293,58
7	2.068,42	2.093,01	2.117,60	2.166,78
6	1.938,53	1.961,49	1.984,45	2.030,37
5	1.816,58	1.838,21	1.859,84	1.903,10
4	1.719,83	1.740,28	1.760,73	1.801,63
3 bis	1.681,29	1.701,29	1.721,29	1.761,29
3	1.642,79	1.662,34	1.681,89	1.720,99
2 bis	1.595,78	1.614,74	1.633,70	1.671,62
2	1.556,54	1.575,06	1.593,58	1.630,62
1	1.246,97	1.261,79	1.276,61	1.306,24

Settore calzature

Aumenti retributivi

Livelli	1 marzo 2022	1 luglio 2022	1 dicembre 2022	Totale
8	26,17	26,17	52,34	104,68
7	24,31	24,31	48,62	97,24
6	22,45	22,45	44,90	89,80
5	21,34	21,34	42,67	85,35
4	20,46	20,46	40,93	81,85
3 bis	20	20	40	80
3	19,54	19,54	39,09	78,17
2 bis	18,98	18,98	37,97	75,93
2	18,51	18,51	37,02	74,04
1	14,83	14,83	29,66	59,32

Nuovi minimi contrattuali

Livelli	Minimi dal 1 luglio 2019	Minimi dal 1 marzo 2022	Minimi dal 1 luglio 2022	Minimi dal 1 dicembre 2022
8	2.199,70	2.225,87	2.252,04	2.304,38
7	2.043,75	2.068,06	2.092,37	2.140,99
6	1.887,03	1.909,48	1.931,93	1.976,83
5	1.793,31	1.814,65	1.835,99	1.878,66
4	1.720,14	1.740,60	1.761,06	1.801,99
3 bis	1.681,29	1.701,29	1.721,29	1.761,29
3	1.642,76	1.662,30	1.681,84	1.720,93

Handwritten signatures and initials: B, Puc, P, M, M, ES

2 bis	1.595,87	1.614,85	1.633,83	1.671,80
2	1.556,51	1.575,02	1.593,53	1.630,55
1	1.246,58	1.261,41	1.276,24	1.305,90

Settore pelli e cuoio

Aumenti retributivi

Livelli	1 marzo 2022	1 luglio 2022	1 dicembre 2022	Totale
6	25,27	25,27	50,54	101,08
5	22,89	22,89	45,78	91,56
4S	21,41	21,41	42,82	85,64
4	20,84	20,84	41,68	83,36
3	20	20	40	80
2	18,95	18,95	37,90	75,80
1	15,10	15,10	30,21	60,41

Nuovi minimi contrattuali

Livelli	Minimi dal 1 luglio 2019	Minimi dal 1 marzo 2022	Minimi dal 1 luglio 2022	Minimi dal 1 dicembre 2022
6	2.088,06	2.113,33	2.138,60	2.189,14
5	1.891,20	1.914,09	1.936,98	1.982,76
4S	1.768,71	1.790,12	1.811,53	1.854,35
4	1.721,64	1.742,48	1.763,32	1.805,00
3	1.652,46	1.672,46	1.692,46	1.732,46
2	1.566,11	1.585,06	1.604,01	1.641,91
1	1.248,02	1.263,12	1.278,22	1.308,43

Settore occhiali

Aumenti retributivi

Livelli	1 marzo 2022	1 luglio 2022	1 dicembre 2022	Totale
6	25,91	25,91	51,82	103,64
5	23,63	23,63	47,26	94,52
4S	21,89	21,89	43,78	87,56
4	20,94	20,94	41,87	83,75
3	20	20	40	80
2	18,90	18,90	37,79	75,59
1	15,13	15,13	30,26	60,52

Nuovi minimi contrattuali

Livelli	Minimi dal 1 luglio 2019	Minimi dal 1 marzo 2022	Minimi dal 1 luglio 2022	Minimi dal 1 dicembre 2022
6	2.136,69	2.162,60	2.188,51	2.240,33
5	1.948,54	1.972,17	1.995,80	2.043,06
4S	1.804,76	1.826,65	1.848,54	1.892,32

4	1.726,20	1.747,14	1.768,08	1.809,95
3	1.649,01	1.669,01	1.689,01	1.729,01
2	1.557,92	1.576,82	1.595,72	1.633,51
1	1.247,00	1.262,13	1.277,26	1.307,52

Settore Giocattoli

Aumenti retributivi

Livelli	1 marzo 2022	1 luglio 2022	1 dicembre 2022	Totale
7	25,83	25,83	51,66	103,32
6	23,87	23,87	47,74	95,48
5	22,69	22,69	45,38	90,76
4S	21,43	21,43	42,86	85,72
4	20,91	20,91	41,82	83,64
3	20	20	40	80
2	18,95	18,95	37,90	75,80
1	15,19	15,19	30,38	60,76

Nuovi minimi contrattuali

Livelli	Minimi dal 1 luglio 2019	Minimi dal 1 marzo 2022	Minimi dal 1 luglio 2022	Minimi dal 1 dicembre 2022
7	2.144,60	2.170,43	2.196,26	2.247,92
6	1.982,42	2.006,29	2.030,16	2.077,90
5	1.883,65	1.906,34	1.929,03	1.974,41
4S	1.779,30	1.800,73	1.822,16	1.865,02
4	1.736,25	1.757,16	1.778,07	1.819,89
3	1.660,61	1.680,61	1.700,61	1.740,61
2	1.573,71	1.592,66	1.611,61	1.649,51
1	1.261,40	1.276,59	1.291,78	1.322,16

Settore penne spazzole e pennelli

Aumenti retributivi

Livelli	1 marzo 2022	1 luglio 2022	1 dicembre 2022	Totale
8	26,25	26,25	52,50	105
7	24,02	24,02	48,03	96,07
6	22,81	22,81	45,62	91,24
5	21,68	21,68	43,36	86,72
4	21,00	21,00	42,00	84,00
3	20	20	40	80
2	18,92	18,92	37,84	75,68
1	15,26	15,26	30,51	61,03

Nuovi minimi contrattuali

4

CB

BB

pan

TE

MR

Livelli	Minimi dal 1 luglio 2019	Minimi dal 1 marzo 2022	Minimi dal 1 luglio 2022	Minimi dal 1 dicembre 2022
8	2.148,06	2.174,31	2.200,56	2.253,06
7	1.965,41	1.989,43	2.013,45	2.061,48
6	1.866,41	1.889,22	1.912,03	1.957,65
5	1.774,15	1.795,83	1.817,51	1.860,87
4	1.718,44	1.739,44	1.760,44	1.802,44
3	1.636,69	1.656,69	1.676,69	1.716,69
2	1.548,03	1.566,95	1.585,87	1.623,71
1	1.248,22	1.263,48	1.278,74	1.309,25

Chimica e settori accorpati

Tabella degli aumenti retributivi

Livello	1 marzo 2022	1 luglio 2022	1 settembre 2022	1 dicembre 2022	Totale
A	18,98	15,18	15,18	22,78	72,12
B	20,45	16,36	16,36	24,54	77,71
C	22,54	18,03	18,03	27,05	85,65
D	25	20	20	30	95
E	26,77	21,42	21,42	32,13	101,74
F	29,74	23,79	23,79	35,69	113,01
G	32,66	26,13	26,13	39,19	124,11
H	34,54	27,63	27,63	41,45	131,25

Tabella dei minimi retributivi

Livello	Minimi dal 1 luglio 2019	Minimi dal 1 marzo 2022	Minimi dal 1 luglio 2022	Minimi dal 1 settembre 2022	Minimi dal 1 dicembre 2022
A	1.457,43	1.476,41	1.491,59	1.506,77	1.529,55
B	1.570,60	1.591,05	1.607,41	1.623,77	1.648,31
C	1.731,50	1.754,04	1.772,07	1.790,10	1.817,15
D	1.920,00	1.945,00	1.965,00	1.985,00	2.015,00
E	2.056,21	2.082,98	2.104,40	2.125,82	2.157,95
F	2.284,06	2.313,80	2.337,59	2.361,38	2.397,07
G	2.508,26	2.540,92	2.567,05	2.593,18	2.632,37
H	2.652,62	2.687,16	2.714,79	2.742,42	2.783,87

Plastica e Gomma

Tabella degli aumenti retributivi

Livello	1 marzo 2022	1 luglio 2022	1 settembre 2022	1 dicembre 2022	Totale
I	22,27	17,81	13,36	20,49	73,93

II	22,92	18,33	13,75	21,08	76,08
III	23,59	18,87	14,16	21,70	78,32
IV	24,28	19,43	14,57	22,34	80,62
V	25	20	15	23	83
VI	26,80	21,44	16,08	24,66	88,98
VII	29,77	23,81	17,86	27,39	98,83
VIII	32,45	25,96	19,47	29,85	107,73
Q	33,58	26,87	20,15	30,90	111,50

Tabella dei minimi retributivi

Livello	Minimi dal 1 luglio 2019	Minimi dal 1 marzo 2022	Minimi dal 1 luglio 2022	Minimi dal 1 settembre 2022	Minimi dal 1 dicembre 2022
I	1.444,58	1.466,85	1.484,66	1.498,02	1.518,51
II	1.573,90	1.596,82	1.615,15	1.628,90	1.649,98
III	1.622,42	1.646,01	1.664,88	1.679,04	1.700,74
IV	1.685,40	1.709,68	1.729,11	1.743,68	1.766,02
V	1.776,64	1.801,64	1.821,64	1.836,64	1.859,64
VI	1.904,68	1.931,48	1.952,92	1.969,00	1.993,66
VII	2.115,60	2.145,37	2.169,18	2.187,04	2.214,43
VIII	2.305,97	2.338,42	2.364,38	2.383,85	2.413,70
Q	2.386,80	2.420,38	2.447,25	2.467,40	2.498,30

Abrasivi

Tabella degli aumenti retributivi

Livello	1 marzo 2022	1 luglio 2022	1 settembre 2022	1 dicembre 2022	Totale
A1	33,92	27,14	20,35	27,14	108,55
B1	31,01	24,81	18,61	24,81	99,24
B2	29,13	23,30	17,48	23,30	93,21
C1	26,90	21,52	16,14	21,52	86,08
C2	26,31	21,05	15,79	21,05	84,2
C3	25,61	20,49	15,36	20,49	81,95
D1	25	20	15	20	80
D2	23,46	18,77	14,08	18,77	75,08
D3	22,93	18,35	13,76	18,35	73,39
E1	22,21	17,77	13,33	17,77	71,08
E2	21,22	16,98	12,73	16,98	67,91
E3	20,49	16,39	12,29	16,39	65,56
F	20,14	16,12	12,09	16,12	64,47

Tabella dei minimi retributivi

[Handwritten signatures and initials: P, bau, VGE, TS, DR, MGR]

Livello	Minimi dal 1 luglio 2019	Minimi dal 1 marzo 2022	Minimi dal 1 luglio 2022	Minimi dal 1 settembre 2022	Minimi dal 1 dicembre 2022
A1	2.441,81	2.475,73	2.502,87	2.523,22	2.550,36
B1	2.232,12	2.263,13	2.287,94	2.306,55	2.331,36
B2	2.096,88	2.126,01	2.149,31	2.166,79	2.190,09
C1	1.936,17	1.963,07	1.984,59	2.000,73	2.022,25
C2	1.894,16	1.920,47	1.941,52	1.957,31	1.978,36
C3	1.843,31	1.868,92	1.889,41	1.904,77	1.925,26
D1	1.799,50	1.824,50	1.844,50	1.859,50	1.879,50
D2	1.688,52	1.711,98	1.730,75	1.744,83	1.763,60
D3	1.650,84	1.673,77	1.692,12	1.705,88	1.724,23
E1	1.598,80	1.621,01	1.638,78	1.652,11	1.669,88
E2	1.527,43	1.548,65	1.565,63	1.578,36	1.595,34
E3	1.474,91	1.495,40	1.511,79	1.524,08	1.540,47
F	1.450,28	1.470,42	1.486,54	1.498,63	1.514,75

Ceramica

Tabella degli aumenti retributivi

Livello	1 marzo 2022	1 luglio 2022	1 settembre 2022	1 dicembre 2022	Totale
A1	33,43	26,74	20,06	26,74	106,97
B1	30,80	24,64	18,48	24,64	98,56
B2	29,04	23,23	17,42	23,23	92,92
C1	26,88	21,50	16,13	21,50	86,01
C2	26,31	21,05	15,79	21,05	84,2
C3	25,63	20,50	15,38	20,50	82,01
D1	25	20	15	20	80
D2	23,47	18,78	14,08	18,78	75,11
D3	22,94	18,35	13,76	18,35	73,4
E1	22,15	17,72	13,29	17,72	70,88
E2	21,20	16,96	12,72	16,96	67,84
E3	20,63	16,51	12,38	16,51	66,03
F	20,04	16,04	12,03	16,04	64,15

Tabella dei minimi retributivi

Livello	Minimi dal 1 luglio 2019	Minimi dal 1 marzo 2022	Minimi dal 1 luglio 2022	Minimi dal 1 settembre 2022	Minimi dal 1 dicembre 2022
A1	2.391,34	2.424,77	2.451,51	2.471,57	2.498,31
B1	2.203,97	2.234,77	2.259,41	2.277,89	2.302,53
B2	2.077,52	2.106,56	2.129,79	2.147,21	2.170,44
C1	1.922,61	1.949,49	1.970,99	1.987,12	2.008,62
C2	1.882,30	1.908,61	1.929,66	1.945,45	1.966,50
C3	1.833,28	1.858,91	1.879,41	1.894,79	1.915,29

7    

D1	1.788,50	1.813,50	1.833,50	1.848,50	1.868,50
D2	1.679,25	1.702,72	1.721,50	1.735,58	1.754,36
D3	1.641,03	1.663,97	1.682,32	1.696,08	1.714,43
E1	1.585,05	1.607,20	1.624,92	1.638,21	1.655,93
E2	1.516,61	1.537,81	1.554,77	1.567,49	1.584,45
E3	1.476,20	1.496,83	1.513,34	1.525,72	1.542,23
F	1.433,79	1.453,83	1.469,87	1.481,90	1.497,94

Vetro Settore meccanizzato (prime lavorazioni)

Tabella degli aumenti retributivi

Livello	1 marzo 2022	1 luglio 2022	1 settembre 2022	1 dicembre 2022	Totale
F	20,58	16,46	12,35	16,46	65,85
E1	22,12	17,69	13,27	17,69	70,77
E2	23,81	19,05	14,29	19,05	76,20
E3	24,30	19,44	14,58	19,44	77,76
D1	25	20	15	20	80
D2	26,72	21,38	16,03	21,38	85,51
D3	27,38	21,91	16,43	21,91	87,63
C1	28,05	22,44	16,83	22,44	89,76
C2	28,57	22,86	17,14	22,86	91,43
B1	31,00	24,80	18,60	24,80	99,20
B2	31,76	25,41	19,06	25,41	101,64
A1	34,45	27,56	20,67	27,56	110,24
A2	35,22	28,18	21,13	28,18	112,71

Tabella dei minimi retributivi

Livello	Minimi dal 1 luglio 2019	Minimi dal 1 marzo 2022	Minimi dal 1 luglio 2022	Minimi dal 1 settembre 2022	Minimi dal 1 dicembre 2022
F	1.485,36	1.505,94	1.522,40	1.534,75	1.551,21
E1	1.595,89	1.618,01	1.635,70	1.648,97	1.666,66
E2	1.718,43	1.742,24	1.761,29	1.775,58	1.794,63
E3	1.753,60	1.777,90	1.797,34	1.811,92	1.831,36
D1	1.804,15	1.829,15	1.849,15	1.864,15	1.884,15
D2	1.928,54	1.955,26	1.976,64	1.992,67	2.014,05
D3	1.976,24	2.003,62	2.025,53	2.041,96	2.063,87
C1	2.024,57	2.052,62	2.075,06	2.091,89	2.114,33
C2	2.062,03	2.090,60	2.113,46	2.130,60	2.153,46
B1	2.236,95	2.267,95	2.292,75	2.311,35	2.336,15
B2	2.292,20	2.323,96	2.349,37	2.368,43	2.393,84
A1	2.485,82	2.520,27	2.547,83	2.568,50	2.596,06
A2	2.541,98	2.577,20	2.605,38	2.626,51	2.654,69

Vetro Settore trasformazione (secondo lavorazioni)

Tabella degli aumenti retributivi

Livello	1 marzo 2022	1 luglio 2022	1 settembre 2022	1 dicembre 2022	Totale
1	20,58	16,46	12,35	16,46	65,85
2	22,12	17,69	13,27	17,69	70,77
3	23,81	19,05	14,29	19,05	76,20
4	25	20	15	20	80
5	26,72	21,38	16,03	21,38	85,51
5A	27,38	21,91	16,43	21,91	87,63
6	28,05	22,44	16,83	22,44	89,76
6A	28,57	22,86	17,14	22,86	91,43
7	31,00	24,80	18,60	24,80	99,20
8	33,87	27,09	20,32	27,09	108,37
8A	34,65	27,72	20,79	27,72	110,88

Tabella dei minimi retributivi

Livello	Minimi dal 1 luglio 2019	Minimi dal 1 marzo 2022	Minimi dal 1 luglio 2022	Minimi dal 1 settembre 2022	Minimi dal 1 dicembre 2022
1	1.485,36	1.505,94	1.522,40	1.534,75	1.551,21
2	1.595,89	1.618,01	1.635,70	1.648,97	1.666,66
3	1.718,46	1.742,27	1.761,32	1.775,61	1.794,66
4	1.804,15	1.829,15	1.849,15	1.864,15	1.884,15
5	1.928,54	1.955,26	1.976,64	1.992,67	2.014,05
5A	1.976,25	2.003,63	2.025,54	2.041,97	2.063,88
6	2.024,57	2.052,62	2.075,06	2.091,89	2.114,33
6A	2.062,02	2.090,59	2.113,45	2.130,59	2.153,45
7	2.236,96	2.267,96	2.292,76	2.311,36	2.336,16
8	2.444,20	2.478,07	2.505,16	2.525,48	2.552,57
8A	2.500,37	2.535,02	2.562,74	2.583,53	2.611,25

Vetro Settore soffio a mano e semiautomatiche

Tabella degli aumenti retributivi

Livello	1 marzo 2022	1 luglio 2022	1 settembre 2022	1 dicembre 2022	Totale
1	20,47	16,38	12,28	16,38	65,51
2	21,46	17,16	12,87	17,16	68,65
3	22,49	17,99	13,49	17,99	71,96
4	23,58	18,86	14,15	18,86	75,45
5	25	20	15	20	80,00
6	26,73	21,39	16,04	21,39	85,55
7	27,91	22,33	16,75	22,33	89,32
8	30,83	24,66	18,50	24,66	98,65

8A	31,06	24,85	18,64	24,85	99,40
9	33,68	26,94	20,21	26,94	107,77
9A	34,46	27,56	20,67	27,56	110,25

Tabella dei minimi retributivi

Livello	Minimi dal 1 luglio 2019	Minimi dal 1 marzo 2022	Minimi dal 1 luglio 2022	Minimi dal 1 settembre 2022	Minimi dal 1 dicembre 2022
1	1.483,93	1.504,40	1.520,78	1.533,06	1.549,44
2	1.554,73	1.576,19	1.593,35	1.606,22	1.623,38
3	1.630,03	1.652,52	1.670,51	1.684,00	1.701,99
4	1.709,32	1.732,90	1.751,76	1.765,91	1.784,77
5	1.811,95	1.836,95	1.856,95	1.871,95	1.891,95
6	1.937,37	1.964,10	1.985,49	2.001,53	2.022,92
7	2.023,05	2.050,96	2.073,29	2.090,04	2.112,37
8	2.234,26	2.265,09	2.289,75	2.308,25	2.332,91
8A	2.251,11	2.282,17	2.307,02	2.325,66	2.350,51
9	2.441,16	2.474,84	2.501,78	2.521,99	2.548,93
9A	2.497,22	2.531,68	2.559,24	2.579,91	2.607,47

Lavorazioni Piastrelle in Terzo Fuoco

Tabella degli aumenti retributivi

Livello	1 marzo 2022	1 luglio 2022	1 dicembre 2022	Totale
A	24,29	24,29	36,43	85,01
B	22,19	22,19	33,28	77,66
C	20,97	20,97	31,45	73,39
D	20	20	30	70
E	19,14	19,14	28,71	66,99
F	18,43	18,43	27,64	64,50
G	17,09	17,09	25,64	59,82

Tabella dei minimi retributivi

Livello	Minimi dal 1 luglio 2019	Minimi dal 1 marzo 2022	Minimi dal 1 luglio 2022	Minimi dal 1 dicembre 2022
A	1.756,74	1.781,03	1.805,32	1.841,75
B	1.604,60	1.626,79	1.648,98	1.682,26
C	1.516,70	1.537,67	1.558,64	1.590,09
D	1.446,65	1.466,65	1.486,65	1.516,65
E	1.384,26	1.403,40	1.422,54	1.451,25
F	1.332,70	1.351,13	1.369,56	1.397,20
G	1.236,55	1.253,64	1.270,73	1.296,37

Settore Tessile - Abbigliamento - Calzature- Pelli cuoi -Occhiali- Penne Spazzole e Giocattoli PMI		9310 anpal CNEL V750	NR.22	cod.Inps.336
Retribuzioni in vigore dall' 01.03. 2022		EBAV cod.contr.AT ; da 1.2.2022 versa CASO F6		
Solidarietà Veneto FONDO REGIONALE		LIMITI TD E SOMMINISTRAZIONE = L'impresa può utilizzare gli istituti del contratto tempo determinato e della somministrazione di lavoro complessivamente intesi nel limite del 25% (inteso come numero medio di lavoratori nel corso dell'anno solare) rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione, per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti la percentuale è elevata al 35%. qualora l'applicazione del 25% dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 5 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine complessivamente intesi.		
dal 1.12.2010 contigenza ed edr sono stati conglobati ai minimi dal ccnl 3.12.2010		AUMENTI : 1.3.2022 : 1.7.2022 : 1.12.2022		
Divisore	173			
ERR	0,44 (0,00254)			
COEFFICIENTE	26			
Giorn				
MENSILITA' 13				
N.B. PER EBAV attendere accordo v.to in definizione PER VERSAMENTI VEDI TABELLA F EBAV PUNTO 6 CODICE "AT"				

VEDI CIRC.confartigianato n.978 DEL 5.8.2014 e n. 76 del 22.1.2018 e 250 del 18.2.2022

UNA TANTUM CCNL DEL 17.02.2022 PER TUTTE LE TABELLE A-B-C-D-E-F AI SOLI LAVORATORI IN FORZA AL 17.2.2022

LAVORATORI NON APPRENDISTI	€ 200,00	APPRENDISTI € 140,00	MESINEL PERIODO DI CARENZA	dal 1.1.2019 al 28.2.2022	38	valore quota mensile in caso di presenza parziale nel periodo di carenza di 38 mesi	NON APPRENDISTI APPRENDISTI	5,2632 € 3,6842 €
paghe aprile 2022	€ 100,00	€ 70,00	apr-22					
paghe nov.2022	€ 100,00	€ 70,00	nov-22					

A copertura del periodo di carenza contrattuale ai lavoratori in forza al 17.2.2022 viene corrisposto l'importo una tantum negli importi e alla scadenze in tabella suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza. Gli importi previsti vengono ridotti proporzionalmente in caso di: servizio militare, part time (intermittenti stesso principio), sospensioni (es.cigo anche covid) dal lavoro convenute dalle parti anche sulla base di specifiche procedure convenute dalle parti stesse. Gli importi sono comprensivi degli istituti di retribuzione diretta e indiretta di origine legale e contrattuale TFR compreso .Eventuali importi erogati a titolo di anticipazioni su futuri aumenti contrattuali qual'ora assorbibili da futuri aumenti contrattuali e una tantum verranno detratti dalla stessa fino a concorrenza e cesseranno di essere erogati con la retribuzione del mese Marzo 2022.

Tabella A - TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA

parametri ccnl		227,61	209,97	201,43	189,48	182,47	177,61	172,76	165,66	161,25	100
LIVELLI		8	7	6	5	4	3BIS op.spec.	3 op.spec.	2BIS op.qual.	2 op.qual.;imp.or d	1 op.com. + da 17.2.22 passaggio automatico*
Retribuzione resa tabellare	M	2215,37	2093,01	1961,49	1838,21	1740,28	1701,29	1662,34	1614,74	1575,06	1261,79
ccnl 25.7.14	0										
Elemento Retributivo Regionale E.R.R.	M	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	0				(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)
	M										
	O										
Totale	M	2.215,81	2.093,45	1.961,93	1.838,65	1.740,72	1.701,73	1.662,78	1.615,18	1.575,50	1.262,23
	0				(10,62803)	(10,06197)	(9,83659)	(9,61145)	(9,33630)	(9,10694)	(7,29613)

Tabella B- CALZATURE NR.22 PMI

parametri ccnl		8	7	6	5	4	3BIS op.spec.	3 op.spec.	2BIS op.qual.	2 op.qual.;imp.or d	1 op.com. + da 17.2.22 passaggio automatico*
LIVELLI											
Retribuzione resa tabellare	M	2225,87	2068,06	1909,48	1814,65	1740,60	1701,29	1662,30	1614,85	1575,02	1261,41
ccnl 25.7.14	0										
Elemento Retributivo Regionale E.R.R.	M	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	0				(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)
	M										
	0										
Totale	M	2.226,31	2.068,50	1.909,92	1.815,09	1.741,04	1.701,73	1.662,74	1.615,29	1.575,46	1.261,85
	0				(10,49185)	(10,06382)	(9,83659)	(9,61121)	(9,33694)	(9,10671)	(7,29395)

Tabella C - PELLI E CUIOIO NR.22 PMI

<i>paramateri ccnl</i>		6	5	4S	4	3	2	1 op.com. + da 17.2.22 passaggio automatico*
LIVELLI								
Retribuzione resa tabellare ccnl 25.7.14	M 0	2113,33	1914,09	1790,12	1742,48	1672,46	1585,06	1263,12
Elemento Retributivo Regionale E.R.R.	M 0	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	M 0				(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)
Totale	M 0	2.113,77	1.914,53	1.790,56	1.742,92 (10,07468)	1.672,90 (9,66994)	1.585,50 (9,16474)	1.263,56 (7,30382)

Tabella D - OCCHIALI NR.22 PMI

paramateri ccni		6	5	4S	4	3	2	1 op.com. + da 17.22 passaggio automatico*
LIVELLI								
Retribuzione resa tabellare ccni 25.7.14	M 0	2162,60	1972,17	1826,65	1747,14	1669,01	1576,82	1262,13
Elemento Retributivo Regionale E.R.R.	M 0	0,44	0,44	0,44	0,44 (0,00254)	0,44 (0,00254)	0,44 (0,00254)	0,44 (0,00254)
	M O							
Totale	M 0	2.163,04	1.972,61	1.827,09	1.747,58 (10,10162)	1.669,45 (9,65000)	1.577,26 (9,11711)	1.262,57 (7,29809)

Tabella E - GIOCATTOLI

		paramateri ccnl							
LIVELLI		7	6	5	4S	4	3	2	1 op.com. + da 17.2.22 passaggio automatico*
Retribuzione resa tabellare ccnl 25.7.14	M 0	2170,43	2006,29	1906,34	1800,73	1757,16	1680,61	1592,66	1276,59
Elemento Retributivo Regionale E.R.R.	M 0	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44 (0,00254)	0,44 (0,00254)	0,44 (0,00254)	0,44 (0,00254)
	M 0								
Totale	M 0	2.170,87	2.006,73	1.906,78	1.801,17	1.757,60 (10,15954)	1.681,05 (9,71705)	1.593,10 (9,20867)	1.277,03 (7,38168)

Tabella F - PENNE SPAZZOLE E PENNELLI NR. 22 PMI

parametri ccnl		8	7	6	5	4	3	2	1 op.com. + da 17.2.22 passaggio automatico*
LIVELLI									
Retribuzione resa tabellare ccnl 25.7.14	M 0	2174,31	1989,43	1889,22	1795,83	1739,44	1656,69	1566,95	1263,48
Elemento Retributivo Regionale E.R.R.	M 0	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	M 0					(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)
Totale	M 0	2.174,75	1.989,87	1.889,66	1.796,27	1.739,88 (10,05711)	1.657,13 (9,57879)	1.567,39 (9,06006)	1.263,92 (7,30590)

ccnl 17.2.2022 " vi appartengono per un periodo non superiore a 12 mesi elevabili a 18 mesi se assunti a tempo indeterminato i lavoratori di 1^a assunzione addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza

Appr. Settore T.A.C.- Pelli cuoi -Occhiali- Penne Spazzole e Giocattoli PMI

art.44 D.lgs.81.15 Apprendistato professionalizzante ccnl 7/11/2017

9310 anpal CNEL V750

n.22

assunzioni dal 7.11.2017



Al totale è stato aggiunto per intero l'Elemento Retributivo Regionale

Tabella A: TESSILE ABB.				Tabella B:				Tabella C: PELLIE				Tabella D: OCCHIALI											
LIVELLO finale	PERIODO MESI	TOT.	ORA	LIVELLO finale	PERIODO MESI	TOT.	ORA	LIVELLO finale	PERIODO MESI	TOT.	ORA	LIVELLO	PERIODO MESI	TOT.	ORA								
8	0-12	1.961,93	11.34084	6	0-12	1.741,04	10,06382	6	0-12	1.790,56	10,35006	6	0-12	1.827,09	10,56121								
	13-24	2.093,45	12,10067		13-24	1.815,09	10,49185		13-24	1.914,53	11,06665		13-24	1.972,61	11,40237								
	25-36*	2.136,98	12,35246		25-36*	1.841,97	10,64722		25-36*	2.038,57	11,78362		25-36*	2.086,08	12,05829								
7	0-12	1.838,65	10,62803	5	0-12	1.662,74	9,61121	5	0-12	1.742,92	10,07468	5	0-12	1.747,58	10,10162								
	13-24	1.961,93	11,34064		13-24	1.741,04	10,06382		13-24	1.790,56	10,35006		13-24	1.827,09	10,56121								
	25-36*	2.018,97	11,67034		25-36*	1.750,51	10,11857		25-36*	1.846,41	10,67282		25-36*	1.902,43	10,99670								
6	0-12	1.740,72	10,06197	4	0-12	1.575,46	9,10671	4S	0-12	1.672,90	9,66994	4S	0-12	1.659,45	9,65000								
	13-24	1.838,65	10,62803		13-24	1.662,74	9,61121		13-24	1.742,92	10,07468		13-24	1.747,58	10,10162								
	25-36*	1.892,13	10,93716		25-36*	1.679,10	9,70576		25-36*	1.726,86	9,98182		25-36*	1.762,09	10,18547								
5	0-12	1.662,78	9,61145	3 BIS	0-12	1.261,85	7,29395	4	0-12	1.585,50	9,16474	4	0-12	1.577,26	9,11711								
	13-24	1.740,72	10,06197		13-24	1.575,46	9,10671		13-24	1.672,90	9,66994		13-24	1.669,45	9,65000								
	25-36*	1.773,23	10,24991		25-36*	1.641,19	9,48662		25-36*	1.690,91	9,71625		25-36*	1.685,40	9,74222								
4	0-12	1.575,50	9,10694	3	0-12	1.261,85	7,29395	3	0-12	1.263,56	7,30382	3	0-12	1.262,57	7,29809								
	13-24	1.662,78	9,61145		13-24	1.575,46	9,10671		13-24	1.585,50	9,16474		13-24	1.577,26	9,11711								
	25-36*	1.678,79	9,70398		25-36*	1.603,58	9,26927		25-36*	1.613,38	9,32590		25-36*	1.610,05	9,30667								
3 BIS	0-12	1.262,23	7,29613	2 BIS	0-12	1.261,85	7,29395	2	0-12	1.263,56	7,30382	2	0-12	1.262,57	7,29809								
	13-24	1.575,50	9,10694		13-36*	1.557,82	9,00475		13-36*	1.529,09	8,83868		13-36*	1.521,14	8,79274								
	25-36*	1.641,19	9,48662		0-12	1.261,85	7,29395		0-12	1.263,56	7,30382		0-12	1.262,57	7,29809								
3	0-12	1.262,23	7,29613	2	13-36*	1.519,41	8,78271	NOTE : (*) la retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare per effetto delle minori trattenute contributive la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello anche in caso di trasformazione dell'apprendistato in contratto a tempo indeterminato relativamente ai primi 12 mesi successivi alla trasformazione (1) è inseribile nel contratto di assunzione uno specifico patto di prova della durata massima di 2 MESI (2) la malattia degli apprendisti operai e impiegati spetta nei limiti del periodo di comporto un trattamento integrativo a carico del datore di lavoro integrativo dell'indennità a carico dell'INPS (3) la durata del preavviso è analoga a quella prevista per il liv.di destinazione finale. (4) ove giovane abbia già svolto stage/tirocinio presso lo stesso datore che assume apprendistato va ridotto fino a 6 mesi (tanto quanto è stata la durata stage/tirocinio) nella parte finale del rapporto (5) in caso di assenze lunghe per malattia, infortunio, maternità, mancanza lavoro con ammortizzatori, ecc. sociali il termine finale va prorogato di pari periodo art.42 comma 5 lett.g d.lgs.81/15 ; si considerano brevi quelle inferiori a 15 gg (almeno fino a che ccnl non lo regola) ;(6) NORMA SPECIFICA PER TESSITORI, ADDETTI MACCHINE CIRCOLARI O RETTILINEE, TAGLIATORI SU SEGNATO , FRESISTI SPECIALISTI il periodo di app.prof. è utile ai fini del computo dei 18 mesi al livello inferiore per diritto alla collocazione nel 3° o 4° livello; (7) Per profili formativi potranno essere quelli previsti dalle dichiarazioni del vigente CCNL in materia di inquadramento, dalle Regioni, dall'Isfol e dagli altri enti competenti ivi compresi gli enti bilaterali (8) NELLA LETTERA ASSUNZIONE METTERE SEMPRE : QUALIFICAZIONE FINALE + DURATA + PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE(9) al fine del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 80 ore medie annue retribuite complessive, comprensive, fino a concorrenza di quelle che saranno eventualmente previste dall'offerta formativa pubblica.(prima erano 120ore)															
	13-24	1.575,50	9,10694		0-12	1.261,85	7,29395									0-12	1.263,56	7,30382					
	25-36	1.603,62	9,26949		13-36*	1.519,41	8,78271									13-36*	1.529,09	8,83868					
2 BIS	0-12	1.262,23	7,29613	PER STESURA PIANO FORMATIVO E CERTIFICAZIONE FORMAZIONE IN DITTA TELEFONA A CONFARTIGIANATO FORMAZIONE 0422 433.250																			
	13-36*	1.557,72	9,00413																				
	25-36*	1.622,23	7,29613																				
2	0-12	1.262,23	7,29613																				
	13-36*	1.519,45	8,78293																				
	25-36*	1.519,45	8,78293																				
Tabella E: GIOCATTOLI																Tabella F: PENNE SPAZ.							
LIVELLO finale	PERIODO MESI	TOT.	ORA									LIVELLO finale	PERIODO MESI	TOT.	ORA								
7	0-12	1.906,78	11,02185									8	0-12	1.889,66	10,92289								
	13-24	2.006,73	11,59960										13-24	1.989,87	11,50214								
	25-36*	2.093,63	12,1019	25-36*	2.097,38	12,1236																	
6	0-12	1.801,17	10,41139	7	0-12	1.796,27	10,38306																
	13-24	1.906,78	11,02185		13-24	1.889,66	10,92289																
	25-36*	1.935,33	11,18690		25-36*	1.919,07	11,09292																
5	0-12	1.757,60	10,15954	6	0-12	1.739,88	10,05711																
	13-24	1.801,17	10,41139		13-24	1.796,27	10,38306																
	25-36*	1.838,94	10,62971		25-36*	1.822,43	10,53428																
4S	0-12	1.681,05	9,71705	5	0-12	1.657,13	9,57879																
	13-24	1.757,60	10,15954		13-24	1.739,88	10,05711																
	25-36*	1.737,09	10,04097		25-36*	1.732,36	10,01365																
4	0-12	1.593,10	9,20867	4	0-12	1.567,39	9,06006																
	13-24	1.681,05	9,71705		13-24	1.657,13	9,57879																
	25-36*	1.695,07	9,79808		25-36*	1.677,98	9,69930																
3	0-12	1.277,03	7,38168	3	0-12	1.263,92	7,30590																
	13-24	1.593,10	9,20867		13-24	1.567,39	9,06006																
	25-36*	1.621,24	9,37134		25-36*	1.596,17	9,23799																
2	0-12	1.277,03	7,38168	2	0-12	1.263,92	7,30590																
	13-36*	1.536,42	8,88104		13-36*	1.511,63	8,73772																

PMI CHIMICA - CERAMICA FINO A 49 DIPENDENTI CONFARTIGIANATO

4BIS

  	CNEL V750	cod.EBAV AT	cod. INPS 336
<p>TABELLE SETTORI: A) chimica settori accorpati B) plastica e gomma C) abrasivi D) ceramica E) vetro meccanizzati (prime lavorazioni) F) vetro trasformazione (seconde lavorazioni) G) vetro a soffio e semiautomatiche</p> <p>CCNL 17.2.2022 ; 7.11.2017 (precedenti 10.6.2015-stesura completa- ; 25.7.2011; 24.1.2008; 17.6.2004; 7.4.1983)</p>			
		EBAV cod.contr.AT ; da 1.2.2022 versa CASO F6	
<p>ANPAL 9310 n.b. nella scelta di Coveneto livelli e retribuzione non sono ancora aggiornati. Scegliere dunque nel campo livello di inquadramento "ND" e indicare la retribuzione tabellare effettiva. Nelle note dell'Unilav di assunzione specificare che si tratta del ccnl per i dipendenti della PMI moda chimica ceramica decorazione piastrelle in terzo fuoco</p>			

A) Settore CHIMICA SETTORI ACCORPATI

Retribuzioni in vigore dall'

1/3/ 2022

Divisore

175

ERR

0,44 (0,00251)

prossimi aumenti

**1.3.2022 ; 1.7.2022;
1.9.2022 ; 1.12.2022**


MENSILITA' 13

AREA	AREA V							AREA I	
	H	G	F	E	D	C	B		A
LIVELLI									
Retribuzione tabellare dal 1.1.2018	M	2687,16	2540,92	2313,80	2082,98	1945,00	1754,04	1591,05	1476,41
conl 7.11.2017	O	(15,35520)	(14,51954)	(13,22171)	(11,90274)	(11,11429)	(10,02309)	(9,09171)	(8,43663)
Indennità di funzione QUADRI	M	160,00							
Elemento Retrib. Regionale	M	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	O			(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)
Totale	M	2.847,60	2.541,36	2.314,24	2.083,42	1.945,44	1.754,48	1.591,49	1.476,85
	O			(13,22423)	(11,90526)	(11,11680)	(10,02560)	(9,09423)	(8,43914)

QUADRI: riconosciuta "indennità di funzione" di 160 euro (Vedi articolo 22 CCNL)

PMI CHIMICA - CERAMICA FINO A 49 DIPENDENTI

B) Settore PLASTICA E GOMMA



Retribuzioni in vigore dall'

169

1/3/ 2022



Divisore 0,44 (0,00251)

PROSSIMI AUMENTI
1.3.2022;
1.7.2022; 1.9.2022
1.12.2022

MENSILITA' 13

LIVELLI	Q	AREA V					AREA II			AREA I	
		VIII	VII	VI	V	IV	III	II**	I*		
Retribuzione tabellare dal 1.1.2018 con 7.11.2017	M 2420,38 O (14,32178)	2338,42 (13,83680)	2145,37 (12,69450)	1931,28 (11,42769)	1801,64 (10,66059)	1709,68 (10,11645)	1646,01 (9,73970)	1596,82 (9,44864)	1466,85 (8,67959)		
Indennità di funzione	M										
Elemento Retrib. Regionale	M O	0,44	0,44 (0,00251)	0,44 (0,00251)	0,44 (0,00251)	0,44 (0,00251)	0,44 (0,00251)	0,44 (0,00251)	0,44 (0,00251)		
Totale	M O	2.338,86	2.145,81 (12,26177)	1.931,72 (11,03840)	1.802,08 (10,29760)	1.710,12 (9,77211)	1.646,45 (9,40829)	1.597,26 (9,12720)	1.467,29 (8,38451)		


*fino al 16.2.2022 per mansioni rientranti nel ciclo produttivo che richiedono normali capacità decorsi 18 mesi passaggio automatico al II (vedi inquadramento da stesura finale 10.6.2015)

dal 17.2.2022 anche i lavoratori che compiono lavoro di trasporto carico e scarico a mano, pulizia ed analoghi anche se compiuti in reparti di produzione non partecipanti al ciclo produttivo

**dal 17.2.2022 lavoratori (a) che svolgono semplici mansioni esecutive di ufficio non prevalentemente manuali per le quali non occorre specifica conoscenza professionale dopo 24 passaggio al IV livello

PMI CHIMICA - CERAMICA FINO A 49 DIPENDENTI

C) Settore ABRASIVI



Retribuzioni in vigore dall'

173

0,44 (0,00251)

1/3/ 2022

PROSSIMI AUMENTI	1.3.2022 : 1.7.2022; 1.9.2022 1.12.2022
---------------------	---

MENSILITA' 14




LIVELLI	A1	B1	B2	C1	C2	C3	D1	D2	D3	E1	E2	E3	F
Retribuzione tabellare dal 1.1.2018	M 2475,73	2263,13	2126,01	1963,07	1920,47	1868,92	1824,50	1711,96	1673,77	1621,01	1548,65	1495,40	1470,42
ccnl 7.11.2017	O (14,31058)	(13,08166)	(12,26906)	(11,34723)	(11,10098)	(10,80307)	(10,54624)	(9,89594)	(9,67497)	(9,37000)	(8,95173)	(8,64393)	(8,49954)
Indennità di funzione	M 0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Elemento Retrib. Regionale	O	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)
Totale	M 2.476,17	2.263,57	2.126,45	1.963,51	1.920,91	1.869,36	1.824,94	1.712,42	1.674,21	1.621,45	1.549,09	1.495,84	1.470,86
	O	(12,15114)	(11,22006)	(10,97663)	(10,42823)	(9,79526)	(9,56691)	(8,85194)	(8,54766)	(8,40491)			

PMI CHIMICA - CERAMICA FINO A 49 DIPENDENTI

D) Settore CERAMICA



Confartigianato
CONFEDERAZIONE
ARTIGIANI, PICCOLI
E MEDIANI IMPRENDITORI



SANI IN VENETO
Impresa per il volontariato e la solidarietà

CODICE EBAV PROVVISORIO = AT

CODICE EMENS = 336



Retribuzioni in vigore dall'

173

0,44 (0,00251)

1/3/ 2022


PROSSIMI AUMENTI	1.3.2022; 1.7.2022; 1.9.2022 1.12.2022
---------------------	--

MENSILITA' 14

LIVELLI	A1	B1	B2	C1	C2	C3	D1	D2	D3	E1	E2	E3	F
Retribuzione tabellare da 1.1.2018	M 2424,77	2234,77	2106,56	1949,49	1908,61	1858,91	1813,50	1702,72	1663,97	1607,20	1537,81	1496,83	1453,83
con 7.11.2017	O (14,01601)	(12,91775)	(12,17665)	(11,26873)	(11,03243)	(10,74514)	(10,48266)	(9,84231)	(9,61832)	(9,29017)	(8,86908)	(8,65220)	(8,40364)
Indennità di funzione	M 0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Elemento Retrib. Regionale	O (0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)
Totale	M 2.425,21	2.235,21	2.107,00	1.949,93	1.909,05	1.859,35	1.813,94	1.703,16	1.664,41	1.607,64	1.538,25	1.497,27	1.454,27
	O (12,04000)	(11,14246)	(10,90886)	(10,62486)	(10,36537)	(9,73234)	(9,51091)	(8,79000)	(8,55583)	(8,31011)			

PMI CHIMICA - CERAMICA FINO A 49 DIPENDENTI

E) Settore VETRO MECCANIZZATI (PRIME LAVORAZIONI)



Retribuzioni in vigore dall'

173

0,44 (0,00251)

1/3/ 2022


PROSSIMI
AUMENTI

1.7.2019

MENSILITA' 13

LIVELLI	A2	A1	B2	B1	C2	C1	D3	D2	D1	E3	E2	E1	F
Retribuzione tabellare dal 1.1.2018	2577,20	2520,27	2323,96	2267,95	2090,60	2052,62	2003,62	1955,26	1829,15	1777,90	1742,24	1618,01	1505,94
per il 7.11.2017	(14,89711)	(14,56603)	(13,43329)	(13,10954)	(12,06439)	(11,86466)	(11,56162)	(11,30206)	(10,57312)	(10,27698)	(10,07077)	(9,35266)	(8,70496)
Indennità di funzione													
Elemento Retrib. Regionale	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
			(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)
Totale	2.577,64	2.520,71	2.324,40	2.268,39	2.091,04	2.053,06	2.004,06	1.955,70	1.829,59	1.778,34	1.742,68	1.618,45	1.506,38
			(13,28229)	(12,96223)	(11,94880)	(11,73177)	(11,45177)	(11,17543)	(10,45480)	(10,16194)	(9,95619)	(9,24829)	(8,60789)

PMI CHIMICA - CERAMICA FINO A 49 DIPENDENTI
F) Settore VETRO TRASFORMAZIONE (SECONDE LAVORAZIONI)



Retribuzioni in vigore dall'

173

ERR 0,44 (0,00251)

1/3/ 2022


PROSSIMI AUMENTI	1.3.2022; 1.7.2022; 1.9.2022 1.12.2022
------------------	--



MENSILITA' 13

LIVELLI	8A	8	7	6A	6	5A	5	4	3	2	1
Retribuzione tabellare dal 1.1.2018	M 2535,02	2478,07	2267,94	2090,59	2052,62	2003,63	1955,26	1829,15	1742,27	1618,01	1505,94
scagl. 7.11.2017	O (14,85329)	(14,32410)	(13,10946)	(12,08434)	(11,86486)	(11,58168)	(11,30208)	(10,57312)	(10,07092)	(9,35286)	(8,70486)
Indennità di funzione	M 0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Elemento Retrib. Regionale	O 0,44		(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)
Totale	M 2.535,46	2.478,51	2.268,38	2.091,03	2.053,06	2.004,07	1.955,70	1.829,59	1.742,71	1.618,45	1.506,38
	O		(12,96215)	(11,94874)	(11,73177)	(11,45183)	(11,17543)	(10,45480)	(9,95834)	(9,24829)	(8,60789)

PMI CHIMICA - CERAMICA FINO A 49 DIPENDENTI
G) Settore VETRO SOFFIO A MANO E SEMIAUTOMATICHE



Retribuzioni in vigore dall'

173

1/3/ 2022

Divisore

ERR 0,44 (0,00251)



PROSSIMI AUMENTI	1.3.2022;
	1.7.2022; 1.9.2022
	1.12.2022

MENSILITA' 13


LIVELLI	9A	9	8A	8	7	6	5	4	3	2	1
Retribuzione tabellare dal 1.1.2018	M 2531,68	2474,84	2282,17	2265,09	2050,96	1964,10	1836,95	1732,90	1652,52	1576,19	1504,40
per il 7.11.2017	O (14,63399)	(14,30543)	(13,19173)	(13,09301)	(11,85526)	(11,35318)	(10,61821)	(10,01676)	(9,55214)	(9,11082)	(8,69596)
Indennità di funzione	M										
Elemento Retrib. Regionale	M 0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	O (0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)	(0,00251)
Totale	M 2.532,12	2.475,28	2.282,61	2.265,53	2.051,40	1.964,54	1.837,39	1.733,34	1.652,96	1.576,63	1.504,84
	O (13,04349)	(12,94589)	(11,72229)	(11,22584)	(10,49937)	(9,90480)	(9,44549)	(8,90931)	(8,58909)		

PMI CHIMICA - CERAMICA FINO A 49 DIPENDENTI CONFARTIGIANATO NR. 4 BIS

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: assunzioni dal 7.11.2017 ai sensi articolo 44 D.lgs 81.15

CCNL del 7.11.2017 e 17.2022

TABELLE SETTORI: A) chimica settori accorpati B) plastica e gomma C) abrasivi D) ceramica E) vetro meccanizzati (prime lavorazioni) F) vetro trasformazione (seconda lavorazione) G) vetro a soffio e semiautomatizzate



A) Settore CHIMICA SETTORI ACCORPATI

Livello	Periodo apprendistato (mesi)	Livello di inquadramento	RETRIBUZIONE MENSILE	ORARIA
H	1 - 10	F	2313,80	13,22171
	11 - 36	G	2540,92	14,51954
G	1 - 10	E	2082,98	11,90274
	11 - 36	F	2313,80	13,22171
F	1 - 10	D	1945,00	11,11429
	11 - 36	E	2082,98	11,90274
E	1 - 10	C	1754,04	10,02309
	11 - 36	D	1945,00	11,11429
D	1 - 10	B	1591,05	9,091714
	11 - 36	C	1754,04	10,02309
C	1 - 10	A	1476,41	8,436629
	11 - 36	B	1591,05	9,091714
B	1 - 10	A	1476,41	8,436629
	11 - 36	A	1476,41	8,436629

B) Settore PLASTICA E GOMMA

Livello	Periodo apprendistato (mesi)	Livello di inquadramento	RETRIBUZIONE MENSILE	ORARIA
Q	1 - 10	7	2145,37	12,6945
	11 - 36	8	2338,42	13,8368
8	1 - 10	6	1931,28	11,42769
	11 - 36	7	2145,37	12,6945
7	1 - 10	5	1801,64	10,66059
	11 - 36	6	1931,28	11,42769
6	1 - 10	4	1709,68	10,11645
	11 - 36	5	1801,64	10,66059
5	1 - 10	3	1646,01	9,739704
	11 - 36	4	1709,68	10,11645
4	1 - 10	2	1596,82	9,448639
	11 - 36	3	1646,01	9,739704
3	1 - 10	1	1466,85	8,679586
	11 - 36	2	1596,82	9,448639
2	1 - 10	1	1466,85	8,679586
	11 - 36	1	1466,85	8,679586
1* n.b.	1 - 36	1	1414,66	8,370783

*n.b. solo profili finali per lavorazioni di trasporto, carico e scarico a mano, pulizia e altre che non partecipano al ciclo produttivo (e non di ufficio)

C) Settore ABRASIVI

Livello	Periodo apprendistato (mesi)	Livello di inquadramento	RETRIBUZIONE MENSILE	ORARIA
A1	1 - 10	B2	2126,01	12,28908
	11 - 36	B1	2263,13	13,08168
B1	1 - 10	C1	1963,07	11,34723
	11 - 36	B2	2126,01	12,28908
B2	1 - 10	C2	1920,47	11,10098
	11 - 36	C1	1963,07	11,34723
C1	1 - 10	C3	1868,92	10,80301
	11 - 36	C2	1963,07	11,34723
C2	0 - 10	D1	1824,50	10,54624
	11 - 36	C3	1868,92	10,80301
C3	1 - 10	D2	1711,98	9,895838
	11 - 36	D1	1824,50	10,54624
D1	1 - 10	D3	1673,77	9,674971
	11 - 36	D2	1711,98	9,895838
D2	1 - 10	E1	1621,01	9,37
	11 - 36	D3	1673,77	9,674971
D3	1 - 10	E2	1548,65	8,951734
	11 - 36	E1	1621,01	9,37
E1	1 - 10	E3	1495,40	8,643931
	11 - 36	E2	1548,65	8,951734
E2	1 - 10	F	1470,42	8,499538
	11 - 36	E3	1495,40	8,643931
E3	1 - 10	F	1470,42	8,499538
	11 - 36	F	1470,42	8,499538

D) Settore CERAMICA

Livello	Periodo apprendistato (mesi)	Livello di Inquadramento	RETRIBUZIONE MENSILE	ORARIA
A1	1 - 10	B2	2106,56	12,17665
	11 - 36	B1	2234,77	12,91775
B1	1 - 10	C1	1949,49	11,26873
	11 - 36	B2	2106,56	12,17665
B2	1 - 10	C2	1908,61	11,03243
	11 - 36	C1	1949,49	11,26873
C1	1 - 10	C3	1858,91	10,74514
	11 - 36	C2	1908,61	11,03243
C2	1 - 10	D1	1813,50	10,48266
	11 - 36	C3	1858,91	10,74514
C3	1 - 10	D2	1702,72	9,842312
D1	1 - 10	D1	1813,50	10,48266
	11 - 36	D3	1663,97	9,618324
D2	1 - 10	D2	1702,72	9,842312
	11 - 36	E1	1607,20	9,290173
D3	1 - 10	D3	1663,97	9,618324
	11 - 36	E2	1537,81	8,889075
E1	1 - 10	E3	1496,83	8,652197
	11 - 36	E2	1537,81	8,889075
E2	1 - 10	F	1453,83	8,403642
	11 - 36	E3	1496,83	8,652197
E3	1 - 10	F	1453,83	8,403642
	11 - 36	F	1453,83	8,403642

E) Settore VETRO MECCANIZZATI (PRIME LAVORAZIONI)

Livello	Periodo apprendistato (mesi)	Livello di Inquadramento	RETRIBUZIONE MENSILE	ORARIA
A2	1 - 10	B2	2323,96	13,43329
	11 - 36	A1	2520,27	14,56803
A1	1 - 10	B1	2267,95	13,10954
	11 - 36	B2	2323,96	13,43329
B2	1 - 10	C2	2090,60	12,08439
	11 - 36	B1	2267,95	13,10954
B1	1 - 10	C1	2052,62	11,86486
	11 - 36	C2	2090,60	12,08439
C2	1 - 10	D3	2003,62	11,58162
	11 - 36	C1	2052,62	11,86486
C1	1 - 10	D2	1955,26	11,30208
	11 - 36	D3	2003,62	11,58162
D3	1 - 10	D1	1829,15	10,57312
	11 - 36	D2	1777,90	10,27688
D2	1 - 10	E3	1777,90	10,27688
	11 - 36	D1	1829,15	10,57312
D1	1 - 10	E2	1742,24	10,07077
	11 - 36	E3	1777,90	10,27688
E3	1 - 10	E1	1618,01	9,35266
	11 - 36	E2	1742,24	10,07077
E2	1 - 10	F	1505,94	8,70486
	11 - 36	E1	1618,01	9,35266
E1	1 - 10	F	1505,94	8,70486
	11 - 36	F	1505,94	8,70486

F) Settore VETRO TRASFORMAZIONE (SECONDE LAVORAZIONI)

Livello	Periodo apprendistato (mesi)	Livello di Inquadramento	RETRIBUZIONE MENSILE	ORARIA
8A	1 - 10	7	2267,94	13,10946
	11 - 36	8	2478,07	14,32410
8	1 - 10	6A	2090,59	12,08434
	11 - 36	7	2267,94	13,10946
7	1 - 10	6	2052,62	11,86486
	11 - 36	6A	2090,59	12,08434
6A	1 - 10	5A	2003,63	11,58168
	11 - 36	6	2052,62	11,86486
6	1 - 10	5	1955,26	11,30208
	11 - 36	5A	2003,63	11,58168
5A	1 - 10	4	1829,15	10,57312
	11 - 36	5	1955,26	11,30208
5	1 - 10	3	1742,27	10,07092
	11 - 36	4	1829,15	10,57312
4	1 - 10	2	1618,01	9,35266
	11 - 36	3	1742,27	10,07092
3	1 - 10	1	1505,94	8,70486
	11 - 36	2	1618,01	9,35266
2	1 - 10	1	1505,94	8,70486
	11 - 36	1	1505,94	8,70486

NOTE PER TUTTE LE TABELLE (A-B-C-D-E-F-G)

1) PERIODO DI PROVA: La durata del periodo di prova è pari a quella prevista per il livello di destinazione e comunque non superiore a 40 giorni di effettiva prestazione. In caso di part-time il periodo di prova si intende proporzionalmente prolungato. Il periodo di prova è computato agli effetti della durata dell'apprendistato.

2) DURATA: La durata complessiva del contratto non potrà essere superiore a 36 mesi. I periodi di servizio prestati presso altri datori di lavoro vengono cumulati a tutti gli effetti purché essi non siano separati l'uno dall'altro da interruzioni superiori ad un anno e purché i precedenti periodi siano stati prestati presso altra azienda industriale dello stesso settore, con mansioni analoghe e per i lavoratori direttamente collegati al ciclo produttivo, svolgente attività nello stesso genere di produzione. In caso di mancata effettiva prestazione per un periodo complessivamente superiore a 30 giorni di effettiva prestazione, anche non continuativi, il rapporto potrà essere prolungato dello stesso periodo (non si considerano giorni di mancata effettiva prestazione quelli derivanti dall'utilizzo delle ferie, ROL ed ex festività).

3) ANZIANITA' DI SERVIZIO: Il periodo di apprendistato non è considerato utile per la maturazione degli istituti contrattuali che fanno riferimento all'anzianità di servizio.

(4) % stabilizzazione art.42 c.8 D.lgs.81/15: per le imprese tra 1-->9 dipendenti non trovano applicazione i limiti percentuali di stabilizzazione precedenti apprendisti: tra 10-->49 in attesa di indicazioni interpretative del CCNL (5) limiti quantitativi art.42 c.7 D.lgs.81/15:imprese tra 1-->9 dipendenti possono assumere in misura non superiore al 50% dei lavoratori T.I. in forza all'inizio del mese precedente l'assunzione (arrotondamento all'unità superiore) ed è consentita sempre l'assunzione di almeno 3 apprendisti; tra 10-->49 dipendenti in attesa indicazioni interpretative del CCNL si applica la legge rapporto 3 a 2 **6) RECESSO al termine formazione senza obbligo motivazione:** qualora al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro non abbia esercitato la facoltà di recesso il lavoratore viene mantenuto in servizio nel livello corrispondente alle mansioni svolte. **7) TUTOR:** per le imprese fino a 15 dipendenti la funzione del tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. **8) FORMAZIONE:** previste 120 ore annue comprensive di formazione interna ed esterna. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta, in caso dipendente rapporto per stesso profilo è esentato da moduli di formazione già frequentati per stesso profilo **9) NELLA LETTERA ASSUNZIONE METTERE SEMPRE: QUALIFICAZIONE FINALE + DURATA + PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE** (utilizzare PFI A.I. 3.5.2012 che coincide con stesura CCNL 10.6.2015) **10) FERIE:** la durata delle ferie è di 4 settimane. **11) PREAMVISO:** in caso di risoluzione anticipata si applica la disciplina CCNL preavviso compreso.

**PER STESURA PIANO FORMATIVO E CERTIFICAZIONE FORMAZIONE IN DITTA TELEFONA A CONFARTIGIANATO
FORMAZIONE 0422 493.250**

G) Settore VETRO SOFFIO A MANO E SEMIAUTOMATICHE

Livello	Periodo apprendistato (mesi)	Livello di inquadramento	RETRIBUZIONE MENSILE	ORARIA
9A	1 - 10	8A	2282,17	13,19173
	11 - 36	9	2474,84	14,30543
9	1 - 10	8	2265,09	13,09301
	11 - 36	8A	2282,17	13,19173
8A	1 - 10	7	2050,96	11,85526
	11 - 36	8	2265,09	13,09301
8	1 - 10	6	1964,10	11,35318
	11 - 36	7	2050,96	11,85526
7	1 - 10	5	1836,95	10,61821
	11 - 36	6	1964,10	11,35318
6	1 - 10	4	1732,90	10,01676
	11 - 36	5	1836,95	10,61821
5	1 - 10	3	1652,52	9,55214
	11 - 36	4	1732,90	10,01676
4	1 - 10	2	1576,19	9,11092
	11 - 36	3	1652,52	9,55214
3	1 - 10	1	1504,40	8,69595
	11 - 36	2	1576,19	9,11092
2	1 - 10	1	1504,40	8,69595
	11 - 36	1	1504,40	8,69595

PMI LAVORAZIONI PIASTRELLE IN TERZO FUOCO FINO A 249 DIPENDENTI



SANI IN VENETO
Fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori dell'artigianato

6bis

cod. Inps 336

cod. Ebav AT

cod.CNEL

V750

Retribuzioni in vigore dall'

1/3/ 2022

Divisore

173

da 1.2.2022 la contribuzione ad EBav è con il caso F6 (AUMENTO)

ANPAL 9310 n.b. nella scelta di Covenato livelli e retribuzione non aggiornati. Scegliere nel campo livello di inquadramento "CD" e indicare la retribuzione tabellare effettiva. Nelle note dell'Unilav di assunzione specificare che si tratta del conl per i dip. della PMI moda chimica ceramica decorazioni piastrelle in 3° fuoco

ERR

0,44 (0,00254)

PROSSIMI AUMENTI 1.3.2022; 1.7.2022 ; 1.12.2022

MENSILITA' 14

LIVELLI

	A	B	C	D	E	F	G
Retribuzione tabellare dal 1.1.2018	M 1781,03 (10,29497)	1626,79 (9,40341)	1537,67 (8,88827)	1466,65 (8,47775)	1403,40 (8,11214)	1351,13 (7,81000)	1253,64 (7,24847)
Indennità di funzione	M 0,44	0,44	0,44 (0,00254)	0,44 (0,00254)	0,44 (0,00254)	0,44 (0,00254)	0,44 (0,00254)
Elemento Reint. Regionale	O 1.781,47	1.627,23	1.538,11 (8,89081)	1.467,09 (8,48029)	1.403,84 (8,11468)	1.351,57 (7,81254)	1.254,08 (7,24902)
Totale	6 mesi 18,08	6 mesi 16,01	4 mesi 14,46	2 mesi 12,39	2 mesi 10,85	1,5 mesi 9,30	1 mese 7,75
PERIODO DI PROVA art.27 scatti 5 biennali ART.39							

EROGAZIONE una tantum con 17.2.2022	NON APPRENDISTI	APPRENDISTI
1^ TRANCHE APRILE 2022	€ 90	€ 63
2^ TRANCHE NOVEMBRE 2022	€ 90	€ 63
TOTALE	€ 180	€ 126
UNA TANTUM CCNL 17.2.2022 IMPORTO MENSILE in caso di riproporzionamento nel periodo 1.1.2019-28.2.2022 = 38 MESI	NON APPRENDISTI valore mese	APPRENDISTI (70%) valore mese
	€ 4,7368	€ 3,3158

A copertura del periodo di carenza contrattuale al lavoratori in forza al 17.2.2022 viene corrisposto l'importo una tantum negli importi e alla scadenze in tabella suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza. Gli importi previsti vengono ridotti proporzionalmente in caso di: servizio militare, part time (intermittenti stesso principio), sospensioni (es.cigo anche covid) dal lavoro convenute dalle parti anche sulla base di specifiche procedure convenute dalle parti stesse. Gli importi sono comprensivi degli istituti di retribuzione diretta e indiretta di origine legale e contrattuale TFR compreso. Eventuali importi erogati a titolo di anticipazioni su futuri aumenti contrattuali qual'ora assorbibili da futuri aumenti contrattuali e una tantum verranno detratti dalla stessa fino a concorrenza e cesseranno di essere erogati con la retribuzione del mese Marzo 2022.

5%